This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

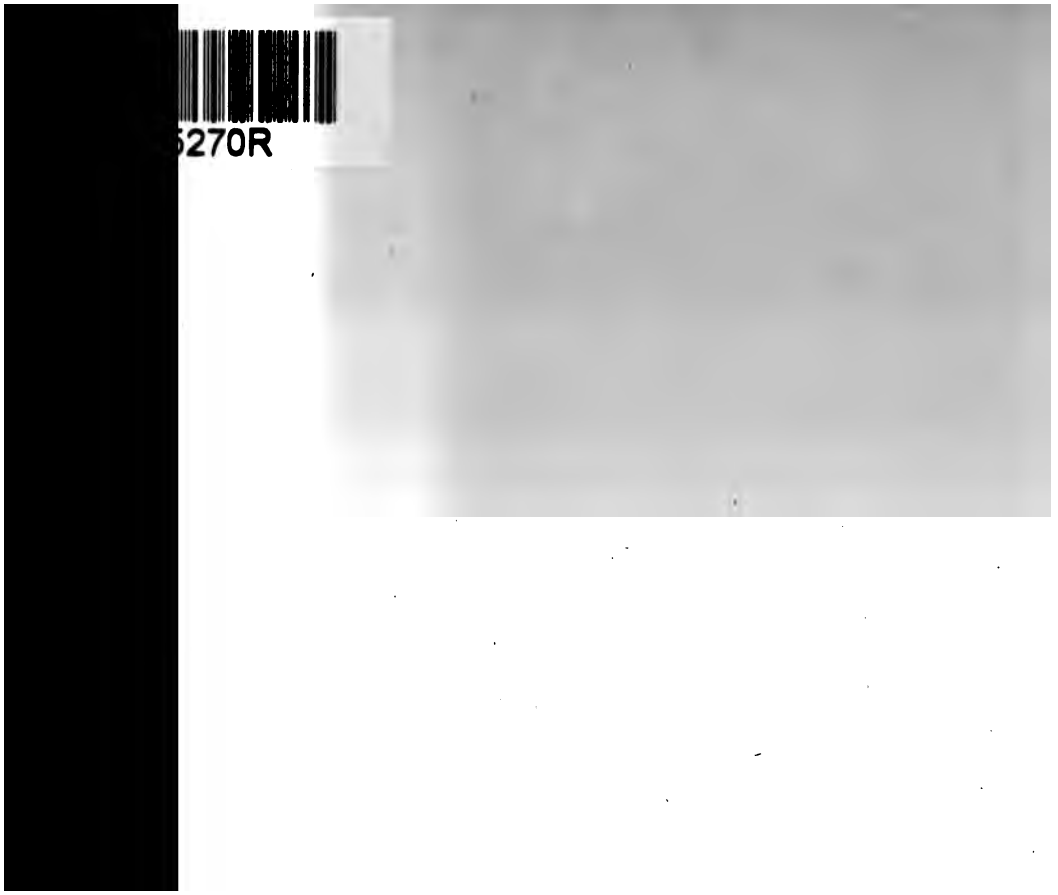
5270R

[redacted]

MEMORIE

PRESENTATE

DALL' AVV. GIUSEPPE SALERI

ALL'IMP. REGIO MINISTERO

INTORNO L' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E POLITICA

DEL REGNO LOMBARDO-VENETO

TRENTO
DAL LIBRAIO FEDERICO LUIGI MERLI
NEL GENNAIO DEL MDCCCLI.

246. a. 179.

CONSIDERAZIONI

SULL' IMPORTANZA

CHE IL SUPREMO DI GIUSTIZIA

SI CONSERVI NEL REGNO

All' I. R. Consiglio dei Ministri.

Due proposte di organizzazione della giustizia civile e punitiva furono difuse: l' una avente a titolo: Regolamento organico della giustizia civile e penale dell' i. r. sig. consigliere aulico Pederzani, mandato nel regno Lombardo-Veneto per conformare l' amministrazione della giustizia ai bisogni e ai desideri degl' Italiani; e per tale proposta una sezione indipendente del Supremo doveva essere in Verona: l' altra avente a titolo: Norme per l' amministrazione della giustizia, sulla quale alcuni giureconsulti italiani sono chiamati a Vienna pel loro parere, ed in questa il Supremo sarebbe tolto al regno e concentrato nella capitale dell' Impero (1).

(1) Sullo scopo della chiamata a Vienna de' così detti uomini di fiducia si sono diffusi sì strani errori che io reputo di trascrivere qui la lettera indirizzatami da S. E. il sig. conte Radetzky risguardante lo statuto Politico del Regno Lombardo-Veneto alla quale si conformano, data la differenza del soggetto, quella del sig. Ministro di Giustizia per l' organizzazione giudiziaria e quella del ministro dell' istruzione e del culto per l' ordinazione del pubblico insegnamento:

« Essendo già approntati i progetti di una legge sulla organizza-
» zione dei comuni, dello statuto costituzionale del ripartimento del
» territorio nonchè dell' organizzazione dell' Amministrazione poli-

Non si ha dubbio di sorta che il Consiglio de' Ministri sarà per fare subbietto a gravi meditazioni, scevre da preoccupazione, la proposta da ultimo compilata; e ne sono chiarissime le ragioni. Sulla prima si chiese opinione a distinti uomini del regno Lombardo-Veneto, i quali risposero all' eccitamento onorevole, esponendo con franchezza o la creduta inconvenienza di alcune disposizioni o le mancanze che si credette rinvenirvi, proponendo le aggiunte colle quali integrare quel regolamento e ridurlo ad opera in loro senso compiuta. Nella nuova proposta non compaiono che lievissime variazioni alla prima, e la sola disposizione gravissima che vi si contiene è quella che spoglia del supremo il regno Lombardo-Veneto. E per dare parere capitalmente su questa disposizione deve affermarsi che sieno chiamati a Vienna giu-

» tica pel Regno Lombardo-Veneto, torna essenziale nell' interesse
» dell' I. R. Governo e del Regno enunciato che sieno sentite su que-
» sti gravi argomenti anche le opinioni di quegli uomini che cono-
» sciuti nel paese per la loro capacità ed onoratezza di carattere go-
» dono *della fiducia della popolazione.*

reconsulti italiani, giacchè pel resto il chiamarli sarebbe tornato del tutto inutile; ma i principii di giustizia e d'onore che distinguono l'i. r. consiglio de' ministri non consentono il supporre si sieno in Vienna raccolti col disegno precontetto di rigettare senza esame i pensamenti che si emettessero contro l'innovamento gravissimo, cui avrebbe assoggettato il loro paese. Non è adunque nulla deciso definitivamente: supporre il contrario sarebbe ingiuria al consiglio dei ministri, da cui aborre non solo l'animo dello scrivente, ma con esso quello de' suoi concittadini, i quali si trovano sibbene in altissimo commovimento per la sola minaccia che soggiacere dovessero alla spogliazione della suprema magistratura, ma che sono al tempo stesso in tutta fiducia pei saggi e liberali intendimenti che onorano il ministero.

L'argomento sopra ogni altro grave per gl'italiani deve essere svolto sotto parecchi aspetti, ciascuno de' quali richiede distinte disamine, i cui risultamenti parziali si congiungono però da ultimo in uno solo, in quello cioè, che agli Italiani non abbia a togliersi il beneficio che tutti gli affari civili e penali si discutano e si decidano in ultima istanza nel regno Lombardo-Veneto.

I. È egli giusto che gl'Italiani si spoglino del Supremo?

II. Non sarebbero, col toglimento del Supremo al regno, deluse le più fondate speranze degl'Italiani, ispirate loro dall'i. r. governo con reiterate proclamazioni a loro favore?

III. I fini eminenti della discussione orale e pubblica, guarentita da Sua Maestà colla costituzione del 4 marzo 1849 a tutti gli Stati dell'Impero, potrebbero conseguirsi per gl'Italiani col concentramento del Supremo in Vienna?

IV. I principii di una saggia politica potrebbero consigliare il toglimento del Supremo agl'Italiani?

V. Se le attribuzioni della cassazione si dividessero da quelle della revisione giusta il regolamento 13 giugno 1806 del regno d'Italia, e la sola Corte di cassazione risiedesse in Vienna, si cesserebbero gl'inconvenienti del concentramento del Supremo nella capitale dell'Impero?

VI. Gli argomenti che si mettono innanzi per adonestare il trasporto a Vienna del Supremo, sono appoggiati a razionale e valutabile fondamento?

VII. Se agl'Italiani si togliesse la suprema magistratura, i beneficii di uno statuto politico sarebbero per essi uguali a quelli degli altri popoli soggetti all'Impero?

Intorno alla prima.

Non è giusto che si folga il Supremo al regno Lombardo-Veneto.

Non havvi istituzione che più importi all'umano consorzio che quella dell'amministrazione della giustizia: essa ne è il bisogno supremo, dappoichè potrebbe una nazione essere felice senza istituti politici, giusta lo stato vario dei tempi, ma senza tribunali non mai: ned è perciò maraviglia che nulla siavi cui più riveriscano e si affezionino i popoli d'ogni età e di ogni luogo. Sta in ciò la cagione per cui veggiamo dalla storia ogni umana cosa essere caduca e mutabile: sorgere e cadere le forme dei governi, dinastie sorvenire a dinastie, ora una nazione predominare all'altra, ora divenire soggetta per gli avvicendamenti delle guerre e de' conquisti; ma l'autorità dei tribunali sta ferma e i popoli vi ricorrono in ogni essere della cosa pubblica; e se avviene che per fatali accadimenti ne sia tal fiata sospesa l'azione, l'anarchia subentra all'ordine, il dispotismo al potere razionale, ma risorgono i tribunali dalle ruine sempre di poca durazione.

In Italia furono pel corso de' secoli tutte le giudiziarie magistrature; eredità preziosa dei loro maggiori che gl' Italiani furono sempre gelosi di conservare. Gli stessi antenati di Sua Maestà preservarono religiosamente agli Stati Italiani, venuti in vario tempo sotto la loro dominazione, un sistema giudiziario che tutto finiva nei loro confini; nè sarebbe bisogno di ricordare gli esempi di Maria Teresa, di Giuseppe II, di Leopoldo. E da ultimo l' Imperatore Francesco I, che non era amico di costituzioni liberali rappresentative di alcuna sorta, riconobbe il bisogno e il dovere di non toccare alle istituzioni giudiziarie in Italia, creando un Senato del Supremo in Verona; sovrana determinazione che gli procacciò lode e riconoscenza. Gl' Italiani considerano perciò la residenza di una suprema corte di giustizia nel regno sì importante e sì loro propria, che nessun' altra concessione varrebbe per essi a compensarne la perdita, e sentirebbero per la sua spogliazione altamente ferita la dignità nazionale. Nè un tale sentire potrebbe essere biasimato, dappoichè spregevole sarebbe quel popolo che non fosse sollecito della guarentigia dei proprii diritti, nè venisse riscosso nel più profondo dell' animo al pensiero, che fuori del suo paese dovesse decidersi delle sue sostanze, dell' onore, della libertà, della vita, e da magistrati che decidendone non fossero al cospetto de' loro concittadini e non soggiacessero al sindicato della opinione pubblica, che li coronerebbe di lodi, se giusti, umani, fermi, imparziali e li condannarebbe severa, se ad altro intendessero che al sollecito ed illuminato esercizio del più grave e ad un tempo più benefico dei sociali diritti.

La giustizia che applicata agli Stati vuol essere umana, temperata, e non dee volere sacrifici non necessari alla protezione del diritto, non consente che sia tolta agl' Italiani quella magistratura ch' ebbero da secoli pei loro confini, contrastando a desiderii il cui soddisfacimento non offende

l' Impero, e vale anzi a consolidare il potere, come verrà seguito dimostrato.

viene dispotico e lo Stato che vi è unito è nella condizione di schiavo. Se fosse contrastato all' uno de' due popoli lo sviluppo della individuale sua condizione, se non potesse egli avvisare al proprio ben essere, la loro congiunzione non potrebbe operarsi e mantenersi che dalla violenza e si conterrebbero in essa i semi della divisione e della discordia che a lungo andare e nelle vicende dei tempi li volgerebbe a discioglimento ed a ruina. V' ha da essere un potere supremo dominatore dell' unione, ma questo potere non deve essere assorbente ed estintivo delle facoltà innocue dei popoli uniti: nelle sue mani vuol essere quanto basti a mantenere l' unione ed a far sì che nessuno dei membri componenti si opponga al benessere dell' intero; ma dell' interesse individuale dee decidere l' uomo, del comunale il comune, del provinciale la provincia, di ciascuna frazione di uno Stato i varii popoli dei quali sia costituito. Non è qui che di trarre logiche deduzioni da quegli stessi principii che furono proclamati dall' attuale governo.

L' incentramento dei poteri che è giusto, e non pure utile ma necessario, dee circoscriversi ai generali interessi e diritti dell' intero Stato; e se quell' incentramento si estendesse agli interessi e diritti particolari, non solo sarebbe ingiusto, ma diverrebbe disastroso; chè incentrati tutti gl' interessi nella capitale di un Impero si stringerebbe in essa soltanto la vita politica, la quale nelle varie sue parti cadrebbe in languore e verrebbe a perire. Questo vero ci è aperto non pure dalla ragione ma dalla storia, la quale ne insegna come concentrate tutte le forze vitali di uno Stato nella capitale, la sorte delle provincie non penda che da essa sola: ogni moto di lei trae seco quello delle provincie e la sua caduta è quella di tutto lo Stato; e la Francia fra le altre nazioni ne è un esempio luminoso. Era in quel regno vita vigorosa politica anche sotto il despotismo dei re, quando Luigi XIV diceva: « son io lo

Stato » perchè le franchigie delle provincie non erano tolte; e sotto Napoleone il concentramento da esso operato di tutti i poteri fu la cagione che invasa la capitale ogni resistenza disparve nella invasione dello straniero. Era tale la politica di un Ministro famoso, il cui sistema di forzato concentramento, pose non ha molto a pericolo l'esistenza perfino dell'Impero. Quale utile trae l'Inghilterra dagl'Irlandesi con un soverchio concentramento? ed a quali estremi si trova la frazione di un grande Stato, per non aver rispettato quelle speciali condizioni che differenziano l'Irlanda dall'Inghilterra? Le lezioni che gli errori altrui ci presentano non trascorrano infruttuose.

Il desiderio degl'Italiani alzato a bisogno profondamente sentito di avere nel loro territorio tutte le istanze giudiziarie può dirsi offendente, ove sia secondato, al diritto ed al bene generale dell'Austria? Tale è l'ultimo esame a cui riducesi l'argomento della presente discussione; ma egli è chiarissimo che la preservazione del Supremo al Regno non pregiudica al diritto nè dell'Impero nè di alcuna delle sue parti. Ciò che importa all'Impero si è che la giustizia non sia nè negletta nè male amministrata; ma non verrà mai dimostrato, perchè l'errore non ammette dimostrazione, che al bene dell'intero della nazione importi che la giustizia si amministri in un luogo anzichè in un altro, e che si amministri in Vienna per gl'Italiani a 600 miglia lontano dal luogo in cui sieno nate le controversie civili delle quali si abbia a decidere e dove si sieno commessi i delitti che trattisi di punire. Ed è da notarsi che l'indagine cade sull'offesa al diritto se agli Italiani si preservi il Supremo nel loro Stato: e che una differenza per ispeciali cagioni fra il Regno e gli altri Stati nulla monta nel calcolo della giustizia. Sono varii i gradi delle facoltà naturali o avventizie di un uomo, di un comune, di una provincia, di un popolo in confronto d'altro uomo,

comune, provincia o popolo, ma chi per avventura stia meglio in confronto degli altri non offende per questo al diritto altrui; e la parità perfetta di condizione potrebbe per avventura desiderarsi, ma la legge non può nè deve operarla.

Il legislatore che voglia dare vita politica ad un impero o ad un popolo deve rispettare ciò che esiste, ove non sia effetto d'ingiustizia o di usurpazione, e di ciò che esista valersi quasi di addentellato per un nuovo edificio che alzi a processo il popolo a lui affidato; ma non dee rompere abitudini nè far guerra alle idee e alle brame non nocive al diritto, perchè nulla vagliono le istituzioni ove non conquistino le menti e le affezioni del cuore. L'attuale governo ha per insegna il progresso: ma il progresso, se reale e non apparente, richiede che si conservi ciò che esista di buono sì per la sostanza che per la forma, e da esso si parta per giungere a stato migliore. Non si scontentano i popoli così adoperando, ed i governi non perdono ma vi guadagnano.

Per quale ragione vorrebbe togliersi la suprema magistratura agl'Italiani? Potrebbe forse dubitarsi che la giustizia non venisse in Italia con saviezza esercitata? La scienza legale nacque nel bel paese in antico, nel medio evo in esso risorse e dalle sue scuole fu quella scienza allargata mano mano a tutta l'Europa: i suoi tribunali splendettero per egregi giureconsulti i cui giudizii servirono a compilazioni sapienti non periture. La fama degl'Italiani nelle discipline giuridiche non venne meno ma si tenne in fiore sotto il cessato regno italiano. Ne' trentasei anni dell'ultima dominazione dell'Austria in Italia, la stanza nel regno di tutte le magistrature non ha prodotto inconvenienti di sorta; ed anzi colla soddisfazione universale i giudizii procedettero nel modo più commendevole, tuttocchè il metodo scritto nelle cause civili e le lunghezze che ne erano la sequela fossero in aperto contrasto coll'indole e coi bisogni della nazione e il secreto

e l'esclusione della difesa negli affari penali abbiano mantenuto negli animi una costante esacerbazione.

Il metodo orale e pubblico e la istituzione de' regi procuratori che per conto dello Stato vegliano per la esecuzione delle leggi, offrono guarentigia che non mai si ebbe dal 1814; e nel mentre si adottano sì forti e solenni cautele vuolsi decimare la magistratura giudiziale in Italia e portarne a Vienna la parte più augusta e reverenda?

In sì fatta spogliazione del Supremo non si saprebbe vedere in Italia che la smania di vano splendore per la capitale, senza che sia posto pensiero a' danni gravissimi che ne sarebbero per gl' Italiani la conseguenza. Non può infatti dubitarsi che trasportato il supremo a Vienna, vi sarebbe annessa una sezione d' Italiani per le cause italiane. imperocchè sarebbe assurdo che i giudizii ne fossero attribuiti a tedeschi non istruiti della nostra lingua, delle nostre idee, dei costumi, delle abitudini; ma se Italiani dovessero essere raccolti in Vienna per le cause italiane civili e penali, per quale ragione non si consentirebbe loro di giudicarne nel loro paese? Quale ragione di generale interesse potrebbe persuadere un sì importante innovamento? Per tutte le anche giuste ed utili innovazioni, e specialmente se spogliatici di un diritto ab immemorabili posseduto, deve essere pei meno veggenti intuitiva e gravissima la cagione.

Intorno alla seconda disamina.

Gl' Italiani vedrebbero nella spogliazione del supremo deluse le speranze che loro vennero da reiterate proclamazioni a loro favore; e la loro esacerbazione non sarebbe perciò capricciosa ma fondata e legittima.

Il premesso vero sarebbe già in prevenzione dimostrato dalla ingiustizia, di cui si è detto per avventura più del bi-

sogno, ma gli è nullameno da allargarsi in alcuni importanti particolari.

Nel 1814 si accolsero gli Austriaci in Italia da molti con favore, e perchè erano recenti le memorie dell' illuminato governo di Maria Teresa, di Giuseppe, di Leopoldo: perchè le cose italiane potea dirsi che italianamente si governassero col mezzo di valenti uomini; e nel governo aveano influsso ampio, sapiente e magnanimo i migliori ingegni italiani che onorarono la fine dello scorso secolo e il principio dell' attuale: Perchè i Principi della Casa imperiale nelle loro proclamazioni prima dell' occupazione del regno italiano indirizzavano a' popoli parole di libertà e di istituzioni, le quali diceasi, avrebbero tolto quella parte d' Italia al dispotismo di Napoleone, che rompeva leggi, che erigeva giudizii di eccezione e colle guerre non mai interrotte decimava le popolazioni.

Nel momento che si prese possesso del regno, l' Imperatore Francesco I faceva annunciare dal luogotenente conte di Bellegarde, che si voleva ne' suoi Stati d' Italia creare un regno e che una tale creazione avrebbe conservato « ad ogni città tutti i vantaggi de' quali godeva » ed a' suoi nuovi sudditi « quella nazionalità che a ragione tanto apprezzavano »: che un vicerè avrebbe rappresentato la sua augusta persona e che l' organamento del regno sarebbe stato conforme anche all' indole ed alle abitudini degl' Italiani; alle quali determinazioni tenne poi dietro la creazione formale in regno delle provincie lombardo-venete. Confidarono gl' Italiani di ridivenire nazione, nè io dirò come le cose andassero durante l' ora cessata amministrazione, nè delle vere cagioni degli ultimi lamentabili avvenimenti, che mi verrà fatto toccarne altrove più acconciamente.

Nell' aprile del 1848 il conte Hartig, si recava in Gorizia, e di là per incarico dell' imperatore Ferdinando, indi-

rizzava agl' Italiani la proclamazione del giorno 19 del mese stesso, in cui si esprimeva « Io vi assicuro in suo nome, che nel nuovo ordine di cose ora introdotto nella monarchia voi godrete ampiamente i vantaggi politici nazionali ed intellettuali ai quali avete aspirato: godrete di libertà e di guarantigie corrispondenti a' vostri bisogni, alla lingua, all' indole, alla nazionalità vostra che verrà nel più largo senso protetta. L'amministrazione sotto la superiorità dello Stato sarà a voi stessi affidata, le leggi si formeranno sotto la vostra influenza, la stampa sarà libera « . . . e di seguito » venite con confidenza al vostro Sovrano e siate certi di essere accolti come un padre può accogliere dei figli che non cessò mai di amare. Si cancellino dalla memoria i torti passati e si ricostituisca l' edifizio della vostra riunione coll' Impero su basi solide per guarentire la vostra floridezza e nazionalità. »

Non dirò delle speranze che siensi fatte concepire all' Italia durante l' ultima guerra, giacchè non ho sott' occhio gli autentici documenti, e credo in cambio di rammemorare ciò che l' Imperatore Ferdinando scrisse nel decreto d' amnistia 20 settembre 1848, da cui risulta deliberato doversi dare al regno Lombardo-Veneto « una costituzione che corrisponda alla rispettiva nazionalità ed ai bisogni del paese. » Le quali dichiarazioni erano pur registrate nella costituzione 25 aprile dello stesso anno, nella quale si legge: guarentita ad ogni nazione l' inviolabilità della propria nazionalità e lingua. »

L' attuale Imperatore nel suo manifesto 4 marzo 1849 proclamava sì bene l' unità dell' impero, ma ad un tempo la libertà e nazionalità dei singoli Stati: « l' accordo dell' unità del complesso coll' indipendenza e libero sviluppo delle sue parti; l' armonia di un potere forte per proteggere il diritto e l' ordine in tutto l' Impero colla libertà dei singoli individui, dei comuni, dei dominii della nostra corona e delle diverse nazionalità; l' istituzione di un forte potere

amministrativo che ugualmente lontano dai vincoli di una centralizzazione troppo ristrettiva come dalle forme che inducono sperdimento e distrazione, offra campo sufficiente alle nobili forze della patria e sappia mantenere la pace al di fuori e nell' interno» . . . e poi: «queste sono le massime che ci guidarono nel conferire la presente Carta di Costituzione.»

Il ministero annunciando la costituzione 4 marzo raffermava i principii della costituzione di Ferdinando del 1848 che diceva, com' è di fatto, conformi a quelli della costituzione del 1849.

Nel § 4 della Costituzione 4 marzo è scritto: «È guarantita a' singoli dominii la propria indipendenza nei limiti stabiliti nella presente costituzione» e vi si aggiunge nel § 5: «ogni stirpe ha uguali diritti e nominatamente quello inviolabile di mantenere e coltivare la propria nazionalità e lingua.» E specialmente rispetto al regno Lombardo-Veneto è degno di tutta considerazione il § 76 così concepito: «La costituzione del regno Lombardo-Veneto ed i rapporti del medesimo coll' Impero verranno determinati da uno speciale statuto» E di statuto speciale determinante la propria costituzione non è parlato che quanto al regno Lombardo-Veneto, mentre in cambio quanto agli altri Stati non è parlato che di costituzioni provinciali.

Ma venendo la costituzione 4 marzo a parlare dell' ordine giudiziario, non solo non istabilisce che la revisione e la cassazione debbano essere in Vienna, ma dispone dopo sancite le massime regolatrici del potere dei tribunali, che l' applicazione delle esposte massime generali che dovranno per l' avvenire regolare l' amministrazione della giustizia e l' attuazione delle medesime nei singoli dominii «con riguardo alla loro speciale condizione» saranno soggetto di apposite leggi dell' Impero e delle provincie.

Se i vocaboli di nazionalità e di autonomia non pos-
no riputarsi vuoti di senso, se non possono dirsi usati per
re illusione, ciò ch'è assai lunge dall'animo dello scri-
nte e de' suoi concittadini, si presentano alla mente di
tti gli uomini pensatori essenzialmente due idee, la si-
rtà della vita civile operata da savie leggi applicate da
gistrati nazionali; e la guarentigia della vita pubblica a
zzo di adatte istituzioni politiche. E la vita civile è la più
incipale e preziosa, dappoichè i diritti individuali della
stenza, della proprietà, della libertà, dell'onore sono pri-
genii e nascono immediatamente dall'ordine naturale,
ldove i diritti politici sono accessorii ai primi ed in-
tti dalle costituzioni positive per assecurarne il libero ese-
imento.

Doveano adunque credere gl'Italiani che non si volesse
o togliere il Supremo di giustizia perchè fu loro promessa
utonomia: perchè si assicurò loro la concessione di uno
tuto speciale non certamente per digradarli ma per fa-
rirli: perchè si disse che l'organamento del loro regno
rebbe stato conforme alla loro indole, ai loro bisogni, ai
o desiderii: perchè si proclamò che voleasi si bene un
tere centrale, ma che l'unità dell'Impero dovea comporsi
ll'indipendenza e col libero sviluppo delle sue parti: perchè
lla si scrisse nella costituzione del 4 marzo, rispetto ad
entramento di alcuna sorte del potere giudiziario, ed anzi
sta scritto che le stesse massime generali intorno a sif-
tto potere si sarebbero applicate con riguardo alla speciale
ndizione dei singoli Stati.

Non sono dunque fuor di ragione il dolore profondo e
stremo esacerbazione generatisi negl'Italiani dalla sola
inaccia che loro si voglia togliere la suprema magistratura,
ell'atto in cui s'intende d'innalzarli a nuova vita con
itiche e necessioni: e che sotto libero governo s'intenda

spogliarli di quei beneficii de' quali godettero senza interruzione sotto i governi più assoluti.

Intorno alla terza disamina.

I fini eminenti della discussione orale e pubblica promessa da Sua Maestà colla costituzione del 4 marzo a tutti gli Stati non potrebbero conseguirsi dagl' Italiani con concentramento del Supremo in Vienna.

I fini più principali della discussione orale e pubblica sono:

1.° Garantire l' osservanza della giustizia ne' giudizii che si proferiscono da' Tribunali.

2.° Ingerire nell' animo dei cittadini la persuasione che la giustizia si amministri senza i pericoli del diffetto di zelo, della parzialità, della corruzione.

3.° Agevolare all' universale de' cittadini la conoscenza delle leggi moderatrici de' loro diritti ed informare ne' popoli quello spirito pubblico che costituisce la forza morale degli Stati e che sta al di sopra della forza fisica (guardate le cose nello spazio e nel tempo) di quanto l' anima soprastà al corpo.

4.° Rendere pronte le decisioni della giustizia nelle processure sì civili che criminali.

Nessuno dei premessi fini si otterrebbe colla Stanza del Supremo in Vienna, nel quale sarebbero unite le funzioni più gravi ed eminenti del poter giudiziario, nè per gl' Italiani nè pei Tedeschi; e n' è agevole la dimostrazione.

L' orale e pubblica discussione non è per se stessa guarentigia reale della giustizia, ma lo è solo in quanto si effetui al cospetto del pubblico a cui i giudici appartengono. Se le cause civili e penali si attirino fuori del loro paese, i giudici o non sono conosciuti essi stessi, o se ne ignorano

il tenore della vita, le moltiplici loro relazioni, le influenze alle quali possono soggiacere: non sono palesi lo zelo o l'inerzia, la sapienza giuridica o la ignoranza. Gli aberramenti d'ogni maniera in cui cada la magistratura dicorrono per necessità inosservati, nè soggiace ella perciò al giudizio de' propri concittadini. L' efficaccia dell' opinione nazionale a cansare gli abusi sarebbe nulla per gl' Italiani, e ciò è intuitivo; e lo sarebbe pei Tedeschi perchè l' ignoranza di nostra lingua porterebbe che l' orale e pubblica discussione equivalesse per essi alla secreta procedura.

La collocazione pel Supremo in Vienna non varrebbe a generare l' opinione dell' osservanza della giustizia, ragione principalissima del sistema dell' orale e pubblico dibattimento sì civile che criminale. La vita civile non istà infatti soltanto nella sicurtà effettiva dei proprii diritti, ma nel pensiero altamente radicato nell' animo che sieno essi effettivamente assicurati; imperocchè gli uomini vivono di pensamenti e di affetti, nè la realtà delle cose li tocca che in quanto ne sia convinto l' intelletto e persuaso il cuore; e la tranquillità e il ben essere de' popoli, guardato l' intimo delle cose, pendono dallo stato dell' animo dei cittadini. Montesquieu diceva esservi due sorta di libertà, essenziali amendue al bene delle nazioni: la civile che sta nella sicurezza del diritto; e la politica che sta nell' opinione della sicurezza medesima; e se potesse dirsi che il linguaggio usato dal pubblicista francese non sia il più appropriato, le idee che ne sono significate ne si offrono certamente come dettati della sapienza. Quell' opinione salutare che da una parte infrena il giudice e dall' altra conforta l' animo dei cittadini sulla rettitudine dei giudizii che li risguardano, si ottiene allora soltanto che i Tribunali risiedano nel loro paese. Quell' opinione sarebbe scemata, anzi tolta, ove i giudizii si proferissero bensì da Italiani, ma che stanziati fuori del regno e renduti, come

dovrebbono essere, inamovibili, sarebbero esposti a perdere ogni relazione colla loro patria, rispetto alla quale diverebbero quasi stranieri.

Non si otterebbe col Supremo in Vienna che la pubblica discussione fosse mezzo d' insegnamento popolare. È essenziale che leggi sieno generalmente conosciute, e che veggendosene fruttuosa l' applicazione, addivenga la loro osservanza un bisogno e sia considerata da' popoli come il più grande dei beneficii. Ma la cognizione delle leggi non può recarsi all' universale de' cittadini coi licei e colle università non accessibili che solo a pochi; e la scuola per tutti confacente e sensibile si rinviene nell' esercizio del potere giudiziario alla presenza della nazione. La legge in atto è istruttiva per ogni classe del sociale consorzio: i principii del giusto s' insegnano di tal guisa non per mezzo di astrazioni delle quali il popolo non è capace, ma se così posso esprimermi, vengono da lui veduti quasi siccome fatti che cadono sotto i sensi.

La celerità delle procedure sarebbe perduta col Supremo nella capitale dell' Impero. Sia celere l' amministrazione della giustizia, e sia aperta e facile ad ogni classe di cittadini: la è questa una massima per se evidente rispetto ad ogni nazione, e nella quale perciò concordano i dottrinatori più celebrati. Ma la celerità della processura e la prontezza delle decisioni sono per gl' Italiani un imperioso bisogno: la vivacità loro, la speditezza onde si conchiudono gli affari e il movimento rapido di ogni cosa in Italia hanno renduta incomportabile la lunghezza delle attitazioni giudiziali portate dal metodo giudiziario tuttavia vigente, sebbene fossero raccolte nel regno Lombardo-Veneto tutte le giudiziarie magistrature. Anteporrebbero gl' Italiani la perdita di qualche diritto con rapida decisione alla sua sicurezza soggetta alle lunghezze di un' attitazione che non lasciasse antivedere vi-

cino il tempo di giudizio definitivo; e da ciò è venuto che nel decorso trentennio molte azioni non si esercitassero innanzi ai tribunali e si rimettessero, tuttocchè di mal genio, ad arbitri, e che spesso ad evitare una processura giudiziale si assentisse a dannose transazioni. Il Tedesco, sotto moltiplici aspetti fuor di dubbiezza commendevole, procede lento: rapido l'Italiano: non s'invilisce od adira il Tedesco se lo si assoggetti all'osservanza di molte forme, l'italiano s'irrita agl'inciampi: tollerante è l'uno, e insofferente l'altro. Nè può dubitarsi che i ricorsi portati al Supremo in Vienna cagionerebbero lentezza notevolissima nell'attitazione e nel giudizio sì delle cause civili e sì delle criminali.

Ma ove le cose si considerino nella realtà loro, non come possono presentarsi nell'astrattezza, a cui talvolta si lasciano andare anco elevati pensatori, egli è manifesto che non sarebbe moralmente possibile che in Vienna si costituisse il Supremo con Italiani forniti delle doti eminenti che pure sarebbero indispensabili nella più eccelsa magistratura. Dovebbero infatti nel Supremo riunirsi quegli egregi giureconsulti che non soltanto per ingegno e dottrina ma per lunga esperienza avessero acquistato una splendida riputazione e si fossero per lunghi servigi meritato il compenso di essere collocati nel più alto grado del potere giudiziale.

Ma egli sarebbe strano immaginamento il supporre che giureconsulti di tale condizione abbandonare volessero il paese del clima più dolce, troncare le loro relazioni, e le loro abitudini, lasciare la cura dei loro affari per istabilirsi, dopo percorso lo stadio migliore di loro vita, in paese di clima affatto diverso che pone spesso a pericolo la salute di coloro che non vi sieno abituati. Nè ciò è vana supposizione, dappoichè l'avversione degl'Italiani ad abbandonare la loro patria e fissare la loro stanza in clima per essi aspro e severo, è provata dalla sperienza de' trascorsi trentasei anni. Gl'Ita-

liani disposti a recarsi a Vienna si rinverrebbero o fra gli uomini senza fama e fortuna, o fra i giovani pronti ad avventurarsi ad ogni stato siccome mezzo a migliore condizione; ma non è di tal guisa che possa comporsi un Senato che vaglia a raggiungere gl'intendimenti proprii della suprema magistratura.

Ma alla guarentita amministrazione della giustizia non bastano gli ottimi magistrati ed è pur mestieri che le parti possano provvedersi di abili difensori, che i ricorsi a' tribunali non sieno inceppati dalle distanze o impediti dallo spendio che superi spesso i mezzi de' litiganti, che scarsi di fortuna sarebbero per questo appunto più meritevoli di protezione nell' esercizio de' loro diritti.

Nei ricorsi al Supremo in Vienna non potrebbero le parti dare a Tedeschi il loro patrocinio, che la diversità della lingua vi porrebbe ostacolo insormontabile; nè potrebbero fidarlo ad abili legali italiani stanziati in Vienna perchè si avrebbero anco per essi le difficoltà a stabilirvisi, che si sono toccate rispetto ai giudici. In ogni caso per cause talvolta, in sè minime, ma decidenti dello stato di non ricchi cittadini lo spendio o di recarsi a Vienna per consultare con avvocati italiani qui residenti o di condurre con seco avvocati di loro confidenza domiciliati in Italia, porrebbe molti nella necessità di lasciare il pensiero dell' esercizio delle loro azioni; e il ricorso al Supremo, che dovrebbe essere aperto e facile a tutti, si convertirebbe contro il voto della costituzione in un privilegio per le classi agiate. Non è possibile portare il pensiero su tali sconci e non persuadersi che al tutto ingiusto ed improvvido sarebbe il concentramento del Supremo in Vienna. Per sì fatto concentramento l' amministrazione della giustizia, che giusta il pensamento di un inglese pubblicista famoso in Europa dovrebbe da ogni cittadino trovarsi alla porta della sua casa, sarebbe spesso renduta impossibile e sempre difficilissima.

I principii di una savia politica non potrebbero consi-
gliare il toglimento del Supremo al regno Lombardo-Veneto.

che il toglimento del Supremo all' Italia non manderebbe quegl' intendimenti vuoti di frutto ed anzi genererebbe effetti interamente contrari.

I premessi cenni pongono in piena luce come il preservarsi il supremo agl' Italiani risguarda del pari il ben essere del regno Lombardo-Veneto. e il ben essere dell' Impero e l' ordinamento razionale delle reciproche loro relazioni.

L' i. r. governo nella sua dominazione in alcuni stati d' Italia ora più ristretta ed ora più ampia, ebbe sempre in mira di vantaggiarne le condizioni in confronto degli altri regni italiani, onde non i suoi popoli desiderassero l' essere degli altri stati, ma i popoli degli altri stati preponessero alle loro proprie istituzioni le leggi austriache. E un tale scopo si ottenne e da Maria Teresa e da Giuseppe e da Leopoldo. Nello stesso intervallo fra il quattordici ed il quarantotto si tenne lo stesso modo; e sebbene l' ora cessata amministrazione fosse meschina e oppressiva, molti degl' italiani popoli avrebbero preferito il regime austriaco al loro proprio.

Il toglimento della suprema corte di giustizia al regno Lombardo-Veneto porterebbe che gl' Italiani desiderare dovessero le istituzioui giudiziarie di altri stati d' Italia, ne' quali ogni causa civile e penale si comincia e finisce non pure col mezzo di giudici nazionali e ne' confini del loro territorio, ma coi beneficii in tutta la loro ampiezza della processura pubblica ed orale.

Non può negarsi, chi penetri nelle intime, e alle menti superficiali di spesso non osservate, cagioni de' moti disastrosi degli scorsi anni, ch' essi derivarono singolarmente dai mutamenti civili e politici che avvennero negli altri stati italiani conterminanti col regno Lombardo-Veneto; mutamenti a cui la cessata amministrazione, essenzialmente retriva, non volle uniformarsi sollecita, come sarebbe stato mestieri in

rmini di equità e di ragione. Si ebbe paura che conces-
ɔni larghe e pronte potessero condurre a naufragio, men-
e in cambio avrebbero offerto un ancora salutare al navi-
io dello stato sbattuto dalla più violenta delle tempeste.
'esti fede il ministero a coloro che furono testimoni degli
'venimenti e poterono scandagliarne da vicino le cause; e
sperienza del passato lo conduca colla sua saviezza a pre-
'dimento cauto e avveduto per l'avvenire. Gl'Italiani tut-
cchè minuzzati in varii regni, hanno la stessa origine, la
essa storia, lo stesso clima, la stessa religione, la stessa
tteratura ed ebbero comuni le vicende or della prospera
· dell'avversa fortuna; e sarebbe vano l'immaginare ch'es-
r potesse fra loro soverchia differenza d'istituzioni e di
ggi senza scontento e desiderii ardenti di pareggiamento,
ɹppoichè ciò è portato dall'impero della natura (non bi-
gna illudersi) alla quale non può contrastarsi senza ma-
ɹni o nel presente o nell'avvenire.

Intorno alla quinta disamina.

Se le attribuzioni del Supremo si limitassero alla sola
ɹssazione di giudizii conformi per nullità od ingiustizia ma-
festa nell'interesse della legge, rimettendosi, giusta il re-
ɔlamento del cessato regno d'Italia, le cause per l'interesse
'lle parti a' tribunali del regno, non sarebbero tolti gl'in-
ɔnvenienti del concentramento del Supremo nella capitale
'll'Impero.

In sì fatta supposizione sarebbe sempre che gl'Italiani
spoglierebbero di quella interezza dell'ordine giudiziario che
ɔbero da secoli, e che fu loro preservata dall'Imperatore
'rancesco I, siccome confacente non solo, ma necessaria al
gno Lombardo-Veneto, tuttocchè affatto privo d'istituzioni
'litiche ed avente la procedura scritta nelle attitazioni

civili e la inquisitoria nelle penali, che sebbene biasimevole sotto i più gravi rispetti, avrebbero lasciato assai più agevole il ricorso a tribunali fuori di stato; che quanto a' giudizii del più eccelso magistrato non avrebbero gl' Italiani il beneficio della processura vocale e pubblica, come sopra si è dimostrato, sebbene assicurata a tutti i popoli dell' Impero dalla costituzione del 4 marzo: che sarebbero per essi deluse le speranze concette, causa le sovrane reiterate proclamazioni che voleansi nell' ordine nuovo della cosa pubblica soddisfatti i loro bisogni ed appagati i loro desiderii: che la lunghezza delle processure portate dal Supremo in Vienna, la difficoltà di avere abili difensori e lo spendio trarrebbero seco la conseguenza che molti rimanere si dovessero dallo sperimento dei loro diritti innanzi al Supremo, e che la facoltà del ricorso sarebbe pel fatto conceduta agli agiati e tolta di spesso ai poveri più meritevoli di protezione: che non potrebbero gl' Italiani avere fiducia che fossero nel Supremo quegli eminenti giureconsulti che soli darebbero sicurtà di giustizia illuminata nelle più gravi e solenni decisioni: che si avverrebbe lo scontento e l' esacerbazione degl' Italiani, mentre non crederebbero avere autonomia loro propria se tutto che risguarda l' amministrazione della giustizia non avesse principio e termine nei loro confini: che infine si avrebbe sempre lo sconcio politico che gl' Italiani del regno Lombardo-Veneto non avessero le franchigie civili di cui godono in Italia gli altri stati.

Ma i soli poteri della cassazione in sè guardati, a cui fosse confinato il Supremo, non lascierebbero d' essere della più grave importanza; imperocchè la sua missione sarebbe di annullare giudizii non suscettivi di appellazione sì nelle cause civili che nelle penali, e così l' effetto di giudizii per sè stessi terminativi di tutti i tribunali del regno potrebbe esser tolto dalle sue decisioni. Chi avesse assicurati la libertà,

l'onore, la vita ne' giudizii criminali, vedrebbe la sua sorte nuovamente posta a pericolo, soggettata a nuova processura. E di tal guisa sarebbe esposto a perdere i proprii beni chi ne avesse assicurata la proprietà con giudizii nel regno di ultima istanza. Il Supremo residente in Vienna avrebbe il potere di fissare la interpretazione e gli effetti di ogni legge civile e penale, e la pratica giurisprudenza sarebbe determinata da un tribunale fuori del regno; giacchè immenso sarebbe l'influsso che le sue decisioni avrebbero sull'esito dei giudizii successivi alla cassazione dei primi. In tutto il tempo decorso dall'istituzione della corte di cassazione nel cessato regno italiano, dopo il conquisto dei Francesi nell'anno 1796 sino a tutto il 1814, in un solo caso, per quanto io ricordi, dopo cassati i primi giudizii le inferiori magistrature chiamate a giudicare si allontanarono dai principii adottati dalla corte di cassazione; e fu quello in cui venne discussa la controversia, se le donazioni fatte dal padre in vita dovessero, perchè fosse salva la legittima ai figli, ridursi giusta le leggi vigenti all'epoca in cui le donazioni fossero celebrate o giusta le leggi vigenti alla morte del donatore.

Ma escluso dal Supremo l'ufficio di revisione sarebbe illusorio il credere che le sue attribuzioni non si estendessero oltre l'annullamento di giudizii inappellabili o per violazione aperta dell'ordine giudiziario o per manifesta ingiustizia, dappoichè altri poteri di sommo rilievo per la natura stessa delle cose vi si aggiugnerebbero. A quale autorità infatti, per offerire alcuni esempi, dovrebbe fidarsi il giudizio nei conflitti di giurisdizione o fra corti di giustizia non soggette alla stessa corte di appello, o tra due corti di appello contendenti di competenza? A quale autorità il conoscere dei casi, in cui fra le parti, e sullo stesso argomento di diritto, si fossero proferiti da corti d'appello giudizii contradditorii? A quale attribuirsi il decidere sulle istanze di remissione

delle cause da una ad altra corte d'appello per motivi o di sospetto d'ingiustizia o di pericolo per la pubblica sicurezza? A quale darsi il diritto di conoscere delle accuse che venissero prodotte contro una corte di appello, o contro alcuno de' suoi membri, per abuso d'ufficio che non avrebbero tribunale superiore nel regno? e la condizione così degli italiani tribunali sarebbe abbandonata al giudizio primo ed ultimo a circa 600 miglia fuori del regno. Nel regolamento organico infatti della giustizia pel regno d'Italia tutti i premessi poteri appartenevano alla corte di cassazione. E per convincersi degli argomenti delicati e gravi che apparterrebbero al Supremo come corte di cassazione, basta portar occhio sui primi capi del nuovo regolamento di procedura penale che si sta traducendo dalla tedesca nella lingua italiana.

I soli premessi cenni sopra molte attribuzioni giuridiche del Supremo come corte di cassazione (giacchè io non posso qui nè voglio entrare in una classazione minuta de' suoi poteri) palesano ai meno veggenti quanto ne sarebbero gravi le facoltà e di quali effetti pel regno Lombardo-Veneto. Ma ai poteri strettamente giudiziali si congiungerebbero la ispezione disciplinare sulle preture, sui tribunali, sulle corti, e gravi influenze avrebbe il Supremo sugli aspiranti alle magistrature e sul progressivo avanzamento dei giudici; imperocchè sebbene sia riservata all'imperatore la nomina e l'avanzamento di tutti i giudici, è manifesto ch'egli per le informazioni intorno le persone in cui dovrebbero concorrere la probità, i lumi, la intelligenza si volgerebbe col mezzo de' suoi ministri al Supremo di preferenza a qualunque autorità subalterna; e così dal Supremo penderebbe, almanco per indiretto, la nomina alle varie magistrature del regno e la successiva loro destinazione. Egli è non di rado assai malagevole il dare giudizio sul concorso di que' requisiti, anche rispetto alle persone che ne sono vicine, dello stesso

paese dove le prove del merito o del demerito dovrebbero essere luminose; ma che dovrebbe dirsi de' giudizii sul loro concorso che si proferissero dal Supremo nella capitale dell' Impero e sulle relazioni che gli dovrebbero essere fornite dalle autorità del regno? L' imperatore sarebbe stretto nelle sue nomine a fondarsi sui rapporti del Supremo, rapporti fondati essi stessi sopra altri rapporti; e chi non tocca con mano i pericoli di errori innocenti ma spesso disastrosi?

Egli è però da conchiudere che ove pure si limitassero gli attributi del Supremo alla sola cassazione, gli sconci del suo concentramento in Vienna sarebbero di gravità somma pel regno Lombardo-Veneto.

Intorno alla sesta disamina.

Nessuno de' motivi che mettonsi innanzi per ispogliare del Supremo il regno Lombardo-Veneto ha solido fondamento.

Sono que' motivi che l' unità dell' Impero proclamata dalla costituzione 4 marzo renda necessario che il Supremo sia in Vienna: che così sia richiesto dal bisogno di assicurare la uniformità dei giudizii; e che se agl' Italiani si consentisse il Supremo ne nascerebbe scontento negli altri stati.

Non si saprebbe comprendere quale idea si annetta all' unità proclamata dell' Impero per argomentarne che non possano esservi differenze fra i popoli che vi sono soggetti. L' unità voluta dalla costituzione 4 marzo non può intendersi, chè sarebbe assurdo, siccome induttiva di tale pareggiamento che equivalga a rigorosa ed intera unificazione. Vi hanno varietà nei popoli come vi hanno negl' individui dell' umana specie: nascono elle in molta parte immediatamente dalla natura e sono allargate e afforzate da moltiplici condizioni ed avvenimenti che creano le loro idee, i loro sentimenti, i lóro costumi e il cui risultato rivela l' indole di-

stintiva delle varie specie dell' umana famiglia; e il combattere varietà siffatte sarebbe porsi in contrasto colla natura che non vuole, è più volte detto, essere forzata ma che vuole essere secondata.

Il Sovrano colla costituzione 4 marzo non ha certamente inteso di rinnovare pe' suoi popoli il letto di Procuste; e la unità nel complesso che escludesse la varietà nelle parti non varrebbe a porre semi di concordia, di unione, di benevolenza fra' varii popoli, ma sarebbe in cambio sorgente di mal genio e di divisione, dappoichè l' uno e il vario, che forma l' armonia nel mondo fisico, non può non formarla nel mondo morale. L' unità dell' impero dee risultare dall' unità del potere rispetto a' generali interessi dello Stato, efficace a reprimere le offese che a quegl' interessi venissero dalle singole parti in eccesso alla loro sfera di azione particolare, altrimenti l' unità della vita dell' impero porterebbe l' estinzione della vita de' varii suoi membri. Vi hanno differenze così profonde, è da ripeterlo, fra gl' Italiani e gli altri popoli dell' impero per clima, per indole, per abitudini, per istoriche tradizioni, per letteratura, per lingua che vanamente s' intenderebbe a cancellarle colle leggi; e il progredimento della vita civile è recato in Italia sì oltre che molti degli altri popoli non vi possono essere paragonati: ed è affatto contro ragione il supporre che colla proclamata unità dell' impero siasi inteso a distruggere fra i varii suoi membri quegli elementi che sì altamente li differenziano. Il rispetto alle varietà indotte dalla natura e da' moltiplici particolari che formano la condizione propria e speciale de' varii popoli, non rompe l' unità politica, sola necessaria ne' generali interessi, ma la cementa e la consolida.

Se vogliasi avere prova lucente che l' unità posta innanzi dagli oppositori alla esistenza del Supremo nel regno Lombardo-Veneto non è voluta dalla costituzione del 4 marzo

da portare l'occhio sui §§ 4 e 5 della stessa costituzione, quali nell'atto che stabiliscono l'unità dell'impero preser- ano la nazionalità e l'autonomia dei singoli Stati: sul § 76 ie vuole pel regno Lombardo-Veneto una speciale costitu- one che ne fissi le relazioni coll'impero; e sul § 103 ove disposto che le massime nella costituzione sancite intorno potere giudiziario debbono essere conformate all'indole ed bisogni dei varii Stati. Da tali disposizioni si rivela che volle l'uno bensì, ma non esclusivo del vario e moltipli- ; e questo intendimento dell'imperatore si appalesa pur ico dalla sua proclamazione del 4 marzo, in cui è detto ie voleasi l'unità del complesso colla indipendenza e col ero sviluppo delle sue parti; l'unità di un potere, egual- ente lontano così da una centralizzazione troppo ristretta, me da forme che inducono sperdimento e distrazione. Vi ò essere adunque unità composta con varietà di leggi e di tituzioni. Le leggi infatti, di qualunque natura elle sieno, bbono, se sapienti, esprimere il grado della civiltà dei po- li e deve in esse concorrere una bontà duplice; l'assoluta ie si acchiude nei principii eterni del giusto e dell'onesto, cui deve informarsi ogni umano istituto, e la relativa ie sta nell'acconciarsi alla condizione varia delle nazioni. lone diceva, e fu il suo avviso riputato oracolo di civile pienza, ch'egli aveva dato agli Ateniesi non le ottime leggi, a le leggi ad essi più confacenti. Ma egli è fuor di ragione intrattenersi sul toccato argomento, dappoichè il Ministero l'Imperatore hanno già dimostrato che l'unità non esclude vario e il moltiplice colla costituzione data alla città di rieste che certamente ne pone lo stato al di sopra di tutte altre dell'Impero.

Lo scopo della uniformità dei giudizii non vale meglio lla allegata unità dell'Impero a legittimare la stanza del upremo in Vienna

I sostenitori del concentramento del Supremo partono da tre distinte supposizioni, ciascuna delle quali non fondate nel vero ma nell'errore: la prima che sia moralmente e senza gravi inconvenienti possibile, che le leggi del regno Lombardo-Veneto siano in tutto eguali a quelle dell'Impero: la seconda che stanziate in Vienna altrettante sezioni del Supremo quante sono le varie stirpi, ciò solo sia valevole a cansare giudizii contradditori: la terza che se giudizii contradditori si proferissero, non sia pronto ed agevole il mezzo a toglierne le conseguenze.

Le leggi, è più volte osservato, esser debbono l'espressione dello stato fisico, morale, civile de' varii popoli: varie queste condizioni fra il regno Lombardo-Veneto e gli altri stati dell'Impero, come potrebbe avverarsi conformità perfetta di legge? Così supporre, sarebbe strano come l'argomentare da diversità di cagioni uguaglianza di risultamenti. L'uguaglianza potrebbe esservi nelle teoriche fondamentali di ogni legislazione, ma ne' minuti particolari non mai; e perciò l'intendere ad assoluta uniformità di giudizii è proporsi una meta non conseguibile.

Il clima temperato d'Italia e le altre sue particolari condizioni hanno generato negl'Italiani idee, bisogni, pregi, difetti che vogliono speciali provvedimenti, che sarebbero inutili o nocivi spesse fiate a popoli che si trovino in istato al tutto diverso; ed io qui entro ad accennare alcune disposizioni dell'attuale legislazione civile che dirsi potrebbero all'Italia inconvenienti, senza però portarne assoluto e fermo giudizio. Le leggi confacenti ad un popolo industrioso e commerciante bensì, com'è l'italiano, ma essenzialmente agricola non possono in tutto convenire a popoli specialmente dedicati, come parecchi dell'Impero, all'industria ed al commercio. Il solo argomento dell'irrigazione, fonte precipua della ricchezza italiana, richiede provvidenze legislative che

on avrebbero subbietto utile negli altri stati. L' adottato gore nel codice civile austriaco intorno il diritto di pro- rietà sulla piantagione degli alberi sull' estremo confine del roprio campo senza prefinizione di alcuna distanza potrebbe on convenire ad un paese come l' Italia, ove i fondi sono tremamente divisi ed in ogni angolo coltivati. La facoltà fare contratti a voce e con soli testimonii, qualunque ne a l' importare; e così quella di fare, senza distinzione di ose, testamento a voce, e di provarne la celebrazione con ue soli testimoni se il terzo sia venuto a mancare, hanno rodotto in Italia danni gravissimi, che si evitarono con di- posizioni diverse nel regno italiano, registrate nel codice apoleone. La facoltà data alle mogli di obbligarsi pei ma- ti e di guarentire per essi insino colla propria dote ha rodotto lo sconcio che non siavi marito che fallisca e non agga pur seco il fallimento della moglie e la conseguente vina della famiglia. Io però lo ripeto, non decido nè entro tale materia, che pure sarebbe amplissima, che per cenni torno alla legislazione civile.

Ma la differenza dell'essere fisico e morale dei popoli luogo a delitti di varia specie in uno stato, che in altri ati di civiltà diversa o sono appena conosciuti, o non sono gualmente frequenti; ed è quindi inevitabile la differenza, nel genere o nella gravità della pena. Una tale differenza in ispecial modo richiesta quando occorra di elevare a de- to azioni per sè innocenti, ma che è necessario colpire di na allo scopo d'impedire azioni per diretto offensive al ritto privato o pubblico che ne sarebbero la sequela.

Si finga, ad ipotesi, che potesse essere ugualità perfetta leggi civili e penali fra il regno Lombardo-Veneto e gli tri Stati dell'Impero; il raccorre nel Supremo in Vienna trattante sezioni di giudici quante sono le varie nazionalità le lingue, non sarebbe opportuno a causare giudizii con-

tradditorii che non potrebbero, almeno nella massima parte dei casi, avverarsi che intorno disposizioni incerte e dubbiose, o nella loro lettera, o nella loro ragione. Chi non sa che in tali casi la legge si presenta sotto svariati aspetti e che è moralmente impossibile che più persone, tuttochè coscienziose ed istrutte si accordino nel medesimo pensamento? Arroge che più distinte sezioni equivarrebbero a più tribunali; e che se fra questi accadrebbe diversità di sentenze, lo stesso discordare di pensieri nascerebbe in sezioni le une a costa delle altre separate ed affatto indipendenti. Gli è in argomenti dubbiosi che trova tuttodì applicazione la massima che *Deus tradidit mundum disputationibus hominum*. Ed anzi sarebbe più agevole la discordia in sezioni appartenenti a nazioni diverse che fra tribunali e tribunali; imperocchè l'emulazione, l'amor proprio e lo stesso spirito d'indipendenza sarebbero malaugurata sorgente di contrasto e di divisione. (1)

Ma se per avventura fra il Senato supremo d'Italia e il supremo di Vienna si desse in alcuni casi e sull'identica disposizione di legge diversità di sentenze, le une alle altre contrarie, non vi sarebbe rimedio al male, e i principii non potrebbero dichiararsi, e fermarsi nullameno uniforme la pratica giurisprudenza? Nel cessato regno italiano eravi una corte di cassazione, ed altra vi era in Francia, sebbene identiche le legislazioni civili e penali e sebbene affatto eguali le processure; e se accadeva che dopo un primo giudizio di ces-

(1) Se per cansare la moltiplicità delle sezioni si volesse costituire un solo Tribunale Supremo complessivo, in modo che giudicare si dovessero le questioni nostre civili e criminali indistintamente da Italiani, Tedeschi, Ungheresi, Croati ecc., qualunque fosse la pretensione di abilità negli stranieri all'Italia a giudicare delle cose italiane, gl'inconvenienti sarebbero di gran lunga maggiori. Egli è questo un vero, al solo enunciarlo di sì chiara luce, che non ha bisogno di alcuna dimostrazione.

sazione si proferissero altri giudizii conformi, contrarii alla massima dalla cassazione sancita in una prima decisione, si giudicava per ciò solo essere dubbiosa la legge, e si ricorreva all'autentica interpretazione. In trentasei anni però, ne' quali si ebbe a Vienna il Supremo ed un Senato del Supremo in Verona, non nacque, ch' io mi sappia, un caso solo della contraddizione che ora vorrebbesi far valere pel proposto concentramento.

Il motivo di togliere agl' Italiani il Supremo non impe-

porre i tribunali ed il foro potrebbe essere non solo utile ma necessario, per a tempo almeno, di concentrare il Supremo in Vienna sino a che l'istruzione più ampiamente diffusa e in uno l'esperienza consentissero più larghe e liberali concessioni. Nè può qui lasciarsi di considerare che la trascuranza di alcune varietà che si offrono negli Stati dell'Impero, fuor dell'Italia, non potrebbe loro tornare dannosa come il sarebbe pel regno Lombardo-Veneto. La preminenza dell'elemento tedesco sulle altre stirpi germaniche soggette all'Impero è cosa aperta ai meno veggenti perchè più assai progredito nella vita civile, e sarebbe ella per esse un benefizio che loro frutterebbe coll'andare dei tempi utilissimi risultati; laddove quella preminenza sulla civiltà italiana sarebbe pel regno Lombardo-Veneto un sacrifizio del pari ingiusto che doloroso. È però anche qui da rammemorare che la volontà Sovrana è patente, dalla costituzione 4 marzo, di accordare eccezioni, ove la giustizia e l'utilità le dimandino a favore dei singoli Stati.. (1)

(1) Preservato il Supremo al Regno, sarebbe però mestieri nella nuova organizzazione giudiziaria che non fossero meno di quattro le corti d'appello. La popolazione di oltre un milione che ciascuna di esse avrebbe, la moltiplicità delle questioni, che in gran parte finora, sebbene a mal genio, o si rimettevano ad arbitri per evitare la lunghezza e lo spendio delle processure, o a patti non sempre equi si transigevano, e la celerità delle attitazioni, e specialmente i dibattimenti criminali renderebbero due sole ed anco tre corti di appello insufficienti. L'uno de' più importanti miglioramenti nella nuova organizzazione giudiziaria vuole esser quello di rendere agevoli i ricorsi a Tribunali e pronte le decisioni.

Io proposi l'aumento a quattro dei Tribunali o Corti d'Appello i miei colleghi mi secondarono, e fu unanime il voto da tutti espresso a voce al Ministro di giustizia e depositato in iscritto.

condi della vita civile: che le scienze, le lettere, le arti belle e le utili nacquero nella loro terra e che in lei si ebbero capolavori mentre le altre regioni di Europa erano ancora nella barbarie: che le istituzioni politiche qui s' iniziarono nei municipii i cui statuti, guardato all' essere dei tempi, sono informati dalla sapienza: che i principii del diritto, della politica e dell' economia pubblica qui ebbero scuole assennate, non traviate mai da fantasticherie, ma fondate sulla realità delle cose: che le più sante istituzioni di beneficenza nacquero nell' Italia e si condussero a perfezione: che in Italia ha sua sede una religione che stringe in uno una gran parte d' Europa e del mondo, la quale gettò le fondamenta di una civiltà del tutto nuova sulle ruine dell' antica che perduta da serie lunga di secoli e la quale a differenza dell' antica, che fu labile e cadde, è tuttavia robusta e incivilitrice. Un sentimento di ragionevole orgoglio esalta l' animo degl' Italiani al pensiero che si vogliano agguagliare a popoli di civiltà del tutto inferiore, e che nell' atto di alzarli a vita politica si vogliono spogliare de' beneficii che loro divennero connaturali per inveterate abitudini e per la concessione di tutti i governi succedutisi nel loro paese.

Nè l' Austria può essere indifferente ad avere soggetta una bella parte d' Italia, ma ad averla ad un tempo affezionata: ella ha in Italia una posizione militare che per avventura è la più formidabile che sia in Europa: l' Italia fornisce all' Austria elette truppe che e nelle guerre di Napoleone e nelle recenti hanno offerte splendide prove *che l' italo valor non è ancor morto:* essa tributa al tesoro austriaco risorse che, data la debita proporzione, non gli sono offerte da nessun altro stato. Non torna adunque nè giusto, nè prudente, nè utile esacerbare l' animo degl' Italiani collo spogliarli dell' amministrazione suprema della giustizia; spoglia-

one dolorosa e cocente al pari che quella del patrimonio roprio e della vita civile.

Ho detto libero e franco, nè avrei potuto fare altrienti: procedetti come si volle e come portava il mio dore; e le mie parole stanno del pari pel bene del mio aese e per quello dell'Impero. Se mai mi fosse sfuggita spressione che presentasse, ancorchè solo all' apparenza, alin che d' irriverente, la vorrei cancellata; ma si ascoltino mie voci, siccome quelle che sorgono dal fondo della coienza di un' onest'uomo. (1)

Vienna 1. *giugno.*

» giamente tutte le idee del rapporto 28 maggio della Consulta giu-
» diziaria. »

La mia memoria 1. giugno 1850 non fu presentata alla Sezione politica ma a tutti i Ministri prima che fosse dal Ministro dell' Interno comunicato il progetto dello Statuto Costituzionale, e dai chiamati per l' organizzazione politica fu presentata altra memoria della quale fui incaricato per la conservazione del Supremo in Italia soltanto il giorno 2 luglio 1850; ma questo errore non merita d' intrattenervisi.

Dalla nota sopracitata del sig. Benedetti, chi non conosca le cose potrebbe trarre due conseguenze:

La prima che a scrivere la mia memoria per la conservazione del Supremo nel Regno avessi aspettato di conoscere i pensieri dei miei colleghi:

La seconda che la mia memoria non fosse che lo sviluppo dei pensieri altrui.

Alcuni fatti sono indubitabili a correzione dell' errore in cui è caduto il sig. Benedetti:

1. Che io aveva stesa la mia memoria prima che si facesse alcuna sezione co' miei colleghi, e che la lessi pur anco prima al sig. cav. presidente Beretta:

2. Che ne ripetei la lettura nella sezione coi chiamati per l' organizzazione giudiziaria; ma che la mia memoria non venne approvata siccome di soverchio lunga, sottile e troppo stendentesi alla politica:

3. Che la mia memoria insieme ad altra fu data al sig. Zanelli onde ne facesse egli un terzo a brevità ridotta:

4. Che successivamente fu incaricato di nuova memoria il sig. De Mori, che letta in sezione apposita, venne approvata e che firmai io stesso; ma con dichiarazione per mia parte che io intendeva di stampare la mia e d' indirizzarla come feci a tutti i ministri:

5. Che non potei avere in mia mano neppure per un momento la memoria De Mori, la quale non mi fu dato di considerare che sul Corriere Italiano tornatomi da Vienna a Brescia.

Colla esposizione premessa di fatto è assai lungi dal mio pensiero il pretendere che la mia memoria sia migliore di quella del mio amico sig. De Mori, ed io non intendo che di porre in luce circostanze che dal sig. Benedetti per errore certo innocente, sono indubitatamente travvisate.

SULLA GIUSTIZIA E SULL' UTILE

PUBBLICO DI ACCORDAR VOTO

AI VIVENTI DI LAVORO MANUALE

NELLE ELEZIONI AI CONSIGLI COMUNALI,

E SULLA CONVENIENZA

CHE SIENO DI REGOLE PUBBLICHE

LE SESSIONI DEGLI STESSI CONSIGLI

Nel momento in cui si delibera sul più acconcio organamento dei comuni, era naturale che si elevasse, e venne elevato, l'esame se debba o no concedersi a viventi di lavoro manuale il diritto di voto, ancorchè ristretto, nelle elezioni a' consigli comunali; esame non lieve ma importantissimo, la cui discussione si rannoda ai principii della sociale giustizia e in uno a quelli della politica.

Nei governi rappresentativi puossi escludere da ogni influenza politica la parte massima della popolazione, per insino negli argomenti comunali, ed ove quella influenza si stringa a condizioni assicuratrici dall' abuso e dall' errore? Tale è il quesito rispetto ai principii della giustizia.

In sì fatti governi (gli è ciò appalesato dalla stessa loro denominazione) tutte le classi sociali vogliono essere rappresentate, altrimenti ne viene falsamente la essenziale condizione. I gradi di tale rappresentanza possono e debbono variare, ma essa non può assolutamente essere tolta: chè l'esclusione assoluta di coloro che vivono del proprio lavoro, porterebbe che alcune classi fossero dominatrici ed altre dominate, e la costituzione amministrativa dei comuni indurrebbe un privilegio nell' età nostra, in cui è domma l' uguaglianza nel maggior modo possibile di tutti gli ordini dei cittadini.

La partecipazione in qualche misura ai diritti politici on può contendersi a' quegl' infelici che vivono del lavoro elle loro braccia, ove ne sieno capaci, anche solo perchè ssi sono uomini e membri del sociale consorzio. Sarebbe ssurdo l' annettere il diritto esclusivo al concorso nelle ele- oni comunali al pagamento di una imposizione diretta, quale he siasi. Il legislatore in tale supposizione direbbe al cen- to: tu paghi poche lire in un anno all' erario, dunque sei to all' esercizio del diritto di elezione; e direbbe al povero: non paghi quelle poche lire, dunque non vi hai capacità fficiente (1). Di questa guisa sarebbe guardato alla materia, l' uomo verrebbe dimenticato. La capacità al voto deve ar- omentarsi dalla probità e dall' intelligenza, e queste condi- oni possono concorrere alla pari sì nel proprietario, nel egoziante, nell' insignito di gradi accademici, e sì nell' onesto laborioso popolano che vive di lavoro giornaliero. Falle-

(1) Alcuni pensatori, dall' uguaglianza essenziale di tutti i mem- i della società umana, dedussero doversi a tutti accomunare i di- ti politici senza distinzione; ma essi confusero insieme due sorta uguaglia al tutto diverse sebbene l' una voglia essere di fonda- nto all' altra. Sono essi uguali innanzi alle leggi civili, le quali nno per iscopo la giustizia o il pareggiamento dei privati diritti: sto i imbecilli ed anco i non nati partecipano a tale uguaglianza chè a goderne basta essere uomo, e perchè questa parità di con- zione non solo non nuoce ma giova il bene essere della società ra; ma dall' uguaglianza civile molto a torto si argomenta la uaglianza politica. L' esercizio dei diritti politici richiede capacità e si compone di probità civile e di intelligenza, e l' uguaglianza i cittadini per tali diritti, sta nel poter essere tutti ammessi al o esercizio ove concorra la capacità necessaria. La recente costi- zione repubblicana di Francia espone lo stato al sovvertimento di ni sociale buon ordine non richiedendo per essere membri della nera legislativa che il solo requisito dell' età di 25 anni. Dall' u- guaglianza civile si è in essa trascorso alla politica senza ponderarne differenze.

vole è spesso la norma del censo e quella di grado scientifico, e chi li possiede può essere, ed è alcune fiate, un idiota, un prodigo, un immorale, e chi è povero può avere le virtù contrarie in grado luminoso.

Se potesse razionalmente supporsi che per avere diritto al voto nelle elezioni fosse mestieri del pagamento di un' imposta, sarebbe in pronto l' osservazione, che coloro stessi che vivono di lavoro soggiacciono a' gravi tributi cadenti sui cibi, sulle bevande, sopra una moltitudine svariata di merci che loro abbisognano, e ch' eglino al pari degli altri cittadini sono sottoposti al massimo dei pesi pubblici, la coscrizione.

La giustizia e la perfezione di un regime costituzionale nei comuni stanno nell' esservi rappresentati tutti gl' interessi dei membri che li compongono senza eccezione, come nella rappresentazione degl' interessi di tutte le classi sociali si acchiude il perfetto di uno statuto nazionale, tuttochè in questo le norme onde si vogliono rappresentarvisi possano e debbano soggiacere a notevoli variazioni.

Vi hanno ne' comuni diritti e interessi pel povero che non possono dimenticarsi nella creazione delle rappresentanze comunali. Vi sono strade da costruire o riparare: vi sono acque potabili di cui si deve procacciare la mondezza per la salute: vi sono argomenti di culto religioso che importano alla morale di ogni famiglia, istituti di beneficenza, ospitali, scuole: vi è bisogno di medici esperti e probi, di levatrici ecc. In tutti gli accennati subbietti non può negarsi essere massimo l' interesse del povero; e come gli si potrebbe contendere il concorso all' elezione di coloro cui affidarne la protezione? Il povero può essere, ed è sovente, difettivo dei lumi necessarii all' ufficio di amministratore; ma il suo solo buon senso il conduce a discernere fra i molti del suo comune coloro che abbiano e probità e intelligenza ad assumerne per lui l' incarico. A tale scopo non è bisogno ch' egli si

ad altezza di speculazione, nè che porti le sue indagini e il ricinto della sua terra: i meritevoli sono sotto i suoi chi, conosce i minuti particolari di loro vita; e l'abilità egli in essi discopre a reggere la famiglia, gli dà a ragione anza che anche l'amministrazione del comune non sarà per si nè travolta dal suo scopo, nè trascurata.

Ne' viventi di lavoro stanno le sorgenti più feconde della cchezza e della prosperità nazionale, ed essi col loro operarsi rocacciano agli agiati cittadini i mezzi alla soddisfazione e' bisogni, de' comodi, de' piaceri; e vi hanno in essi di spesso quelle maschie virtù originali dell'umana natura non falsate dal lusso, dalle torte dottrine da cui tal fiata veggiamo traviate le classi che vivono nell'opulenza e che ricevettero l'istruzione più elevata; e nel basso popolo, ce lo testimonia la storia, stanno pur anche il valore che non si doma e l'entusiasmo del sacrificio da cui pendono in estremi casi la salvezza, l'onore e la gloria delle nazioni. Sarebbe ingiusto ed ingrato adunque il denegargli ogni diritto politico. Gli è vero sì bene, come osservano alcuni malevoglienti, che al povero è data retribuzione pe' suoi lavori; ma deesi pur confessare è dessa per l'ordinario assai modica, e nella locazione de' suoi lavori, stretto com' egli è dal bisogno, soggiace alla legge del proprietario e dell'agiato (1).

(1) Per la natura delle cose hannovi nella Società umana parecchi poteri: quello della ricchezza, quello dell'intelligenza, della forza militare, del popolo che vive del suo lavoro; e quest'ultima classe sociale è la più numerosa in ogni nazione. Nessun potere deve essere trasandato, dappoichè l'assolutamente escluso da ogni diritto politico o s'invilisce e digrada o si fa indifferente alla cosa pubblica, o ne è nemico ed è agevolmente condotto a tentarne il sovvertimento.

Egli è per siffatti motivi che io penserei doversi al popolo accordeziandio la facoltà in certi limiti della elezione alla Camera [illegible] scelta fra coloro che siano eleggibili dalle

La giustizia, io conchiudo, vuole l'ammissione al voto pe' consigli comunali di coloro che vivono di opera manuale. Ma siffatta ammissione tornerebbe utile? Quest'esame risguarda la politica, e devesi entrarvi dappoichè alcuni hanno tale spavento del fidare al povero alcun che d' influenza anche minima nella cosa pubblica, che vi veggono, starei per dire, la cagione della ruina dello Stato.

A rincorare i soverchiamente timorosi sono in pronto le recate osservazioni, imperocchè se è giusto l' ammettere i poveri alla partecipazione in alcuna misura de' diritti comunali, la giustizia, che è fonte di pace, di ordine, di concordia, di civiltà, non può essere nello spazio e nel tempo che fruttuosa.

Se escludi da ogni diritto chi vive del suo lavoro, il comune è in due parti diviso: nell'una si acchiudono tutti i poteri e in essa sola risiede il comando, o nell'altra si accumulano tutti i doveri e stà la sola obbedienza. Chi deve soltanto obbedire, o s'invilisce e digrada o s'irrita e si separa da chi comanda: l'una delle classi ha mal genio in

altre classi de' cittadini. Egli è giusto ed umano che v'abbia alcuni nella rappresentanza nazionale che, dovendo al popolo la propria nomina, ne abbiano speciale protezione, ed a' quali il popolo abbia confidenza di esporre i propri bisogni. Molto si è fatto per le classi agiate, ma poco nelle moderne istituzioni politiche per le classi operaie; e sta in questa mancanza la cagione per avventura più principale delle perturbazioni vedutesi in parecchi stati costituzionali. E parlando del reggimento dei comuni italiani l'attribuire in esso alcuna influenza al popolo non può offerire i pericoli che forse potrebbero esservi in altri paesi. L'Italia è il paese classico dei Municipii ed è storica l'influenza popolare negli affari municipali; nè ebbero qui mai radice nelle infime classi le dottrine disastrose del socialismo e del comunismo, nè mai o nei convocati ammessi dalle leggi vigenti per la elezione degli amministratori dei Comuni, o nelle elezioni popolari de' parrochi, spesse fiate occorrenti, nacquero moti disordinati.

erso all'altra e le diviene tal fiata nemica e persecutrice; nè il pensiero e il senso dell'ugualità di natura può essere sopito per alcun tempo, ma spento non mai; e tu il edi sorgere vigoroso quando meno il si tema, e prorompe l eccessi in rispondenza alla sofferta compressione. E la oria antica e moderna ne mostra quanti malanni provennero a una soverchia disuguaglianza di diritto fra i cittadini. Se unità de' pensamenti, degli effetti e dell'opera è il sommo ella perfezione della vita civile nell'intero della nazione, non ıò non esserlo nei comuni; e perciò ad ogni classe vuolsi ıncedere l'esercizio de' diritti politici nella misura e colle adazioni che sieno di ragione.

Nelle classi povere, si afferma da molti e tal fiata con giuriosa esagerazione, predominano i vizii che abbruttiscono uomo, l'amore esclusivo di se. E se ciò dee dirsi vero io deduco ch'egli è adunque bisogno di alzare il povero ad senso dignitoso dell'umana natura che lo tolga dai piaeri materiali, che ponga nel suo cuore i semi delle passioni obili ed elevate, che ne volga gli affetti, ingrandendoli, dalla a terra alla nazione. Ma questo utilissimo risultamento non rrà mai conseguito se il povero non si faccia partecipe ell'esercizio dei diritti politici almanco nel suo comune, da ichè per l'ordine naturale sono gli uomini indifferenti, o a ngo andare il divengono, a tutto che penda esclusivamente gli altrui voleri, nè possa considerarsi in modo quale che si siccome opera propria. Ove al popolo sia accordata inenza nella pubblica cosa, la sperienza ne ammaestra ch'egli eleva, s'illumina e che la sua anima si apre a pensieri ed fetti cittadini; e che dove si escluda da ogni partecipazione la vita politica, si concentra in sè stesso e vive nello stato i appartiene quasi fosse straniero. Se si concedano al poolo diritti ancorchè ristretti, i poveri si avvicinano a' ricchi: ssano fra essi le antipatie: si alimentano i riguardi reciproci,

e in cambio della divisione e del mal genio sorgono e si raffermano i vincoli della fraterna benevolenza.

Vogliono alzarsi le classi povere ed avviarsi a migliore stato; informarsi a spirito veracemente nazionale e farsi perciò reverenti all'autorità ed alle leggi, si vogliono ampliare le loro affezioni oltre ai termini della famiglia. Tale è il grido da più di un secolo de' filosofi e de' pubblicisti; ma a cogliere questi fini civili e benefici è da presentarsi al popolo per primo subbietto il comune e da muovere inverso di esso le sue affezioni: il comune gli è tutto giorno innanzi; a conoscerne i bisogni e gli opportuni provvedimenti non deve il popolo elevarsi ad astrattezze delle quali non sia capace: il comune si compenetra di certa guisa colla sua famiglia. Le simpatie più potenti ne tengono tutti al luogo in cui siamo nati e dove riposano le ceneri dei nostri cari, e per esso è condotto anche il popolo, se il caso lo porti, a forti e nobili azioni. O deve adunque fermarsi la massima, indegna dei savii, che non mai il popolo debba indirizzarsi a vita civile, o deve a questa vita condursi coll'ammetterlo ad influire almeno per indiretto nell'amministrazione comunale; imperocchè la gradazione degli umani affetti è tale ch'essi nascono nella famiglia, si stendono da essa al comune, dal comune alla provincia e dalla provincia a tutto lo Stato. I trattatori più assennati di sociale politica insegnano accordatamente tre essere i mezzi al miglioramento possibile delle infime classi: soccorso ai loro bisogni incolpevoli cui elle non sieno in istato di sopperire: istruzione confacente non soltanto insegnativa ma educatrice: consentimento di alcuni diritti, fra i quali i più adatti sono quelli che risguardano l'amministrazione dei comuni, conchiudendosi in essi i mezzi più efficaci della civile educazione popolare. Ma noi che ci lagniamo sì spesso dell'essere digradato del popolo, non poniamo pensiero agli spedienti non fallevoli della sua redenzione.

Le cagioni più principali onde il popolo si agevolmente rascorre ad estremi commovimenti, ed offre materia sì arendevole ai raggiri dei tristi, ed è sì proclive ad essere vitima delle più strane illusioni, si stanno nella separazione in ui vive dalle classi elevate, nella esclusione da ogni vita ubblica, nel vedersi privato della estimazione annessa al- esercizio dei sociali diritti, e nel digradamento morale e ella ignoranza che ne conseguitano. Vuolsi tolto il popolo ' pericoli che lo circondano? Si levi dall' abbiezione in cui iace. Quale è la via per condurre le classi agiate dell' uma- o consorzio all' ordine, alla quiete, al rispetto dell' autorità delle leggi? Quella e non altra di ampliare per esse le stituzioni e le franchigie politiche, ammettendole ad influire el reggimento della cosa pubblica: principio egli è questo he ha conquistato ormai le menti dei pensatori e dei goerni; ma i mezzi acconci ad ottenere che le classi elevate ieno civili non possono essere cagione di disordine e di ruina pplicati alle classi popolari.

Per consentire adunque ai viventi del lavoro delle loro raccia un voto nelle elezioni dei consigli comunali, parmi ecato in piena luce accordarsi i principii della giustizia con uelli di una savia politica.

Se io proponessi il voto universale, sorgerebbe il timore he la mia proposta aprisse l' adito a tumulto e disordine, er la riunione di ampie masse di popolo per le elezioni. Le randi riunioni possono esser cagione di estremi commovimenti tutti i commovimenti pubblici possono esaltare gli animi, urbare il riposo e divenire pericolosi; dappoichè se nelle oltitudini si rinvengono virtù notevoli, vi hanno del pari e izii e passioni ardenti che possono da agitatori venire conotte ad eccessi deplorabili; e nell' universale del popolo on trovi per l' ordinario quel riposato e chiaro giudizio che ssecuri di voti retti e imparziali. Ma non è tale il mio pen-

samento, che osservazioni prudenti hanno circoscritto a ristretti termini. Se si richieggono nelle classi superiori, ad argomento della probità politica, possidenza, esercizio di commercio o d'industria o gradi accademici, io domando ai viventi di lavoro guarentigie speciali di moralità e di sufficiente intelligenza; guarentigie tal fiata maggiori, che non quelle di qualche censo, di qualche ramo di commercio o d'industria e di qualche grado scientifico.

Io consento che il gius di eleggere si accordi soltanto all'uomo che vive del suo lavoro, quando in esso si avverino i seguenti requisiti: 1. che sia capo di famiglia: 2. che abbia oltrepassata l'età di 30 anni: 3. che sappia leggere e scrivere: 4. che sia domiciliato da tre anni almeno nel comune in cui segue l'elezione: 5. che dalle autorità competenti sia attestato morale ed assiduo al lavoro. Consento pure, a cautela maggiore, che non possa il vivente di lavoro scegliere i membri del consiglio a suo arbitrio, ma che la sua scelta cada sopra coloro soli che siano eleggibili dalle altre classi degli elettori: che la facoltà dell'elezione si stringa in confronto delle altre classi cui la legge concede il gius di voto e che le elezioni nelle città si facciano in sezioni distinte per ciascuna parrocchia. Di questa guisa la capacità ad eleggere è guarentita: è assolutamente impedita una scelta inconsulta e capricciosa ed è tolto il pericolo di riunioni soverchiamente numerose. In sì fatti confini sarebbe incivile il negare al popolo una voce nelle elezioni; e molto più che il consentire così ai popolani il diritto al voto, sarebbe incitamento alla moralità e all'istruzione.

La legge elettorale sarebbe di tal guisa e sino a certo segno informata dallo spirito che reggeva un dì le menti degl'Italiani, i quali ancor nelle età di mezzo, che alcuni a torto volevano al tutto barbare, indussero nei comuni istituzioni dettate dalla sapienza civile e politica. Istituzioni che

orrebbero meditarsi e nel loro intimo e nelle condizioni
ıoltiplici di que' tempi, colpiti sibbene da acerbe disav-
enture, ma ne' quali la vigoria dell' intelletto e l' altezza
el cuore ne appaiono maravigliose; imperocchè trarrebbesi da
ıle meditazione assai più di utile che dal porre studio nelle
pere di parecchi moderni dottrinatori. Ne' municipi italiani
on si vollero le infime classi del popolo pareggiate alle
assi agiate ed istrutte nel maneggio delle cose pubbliche,
ıa non si vollero tampoco escludere da equa e conveniente
artecipazione. In Firenze l' intero della popolazione era di-
so in dodici corpi che diceansi arti: si distinguevano, così
Sismondi, in maggiori e minori, date alle prime alcune
rerogative sulle seconde, ma ammesse alternatamente a no-
inare ciascuna un membro della magistratura (1).

(1) Per convincersi della utilità di ammettere in certi confini i
venti di lavoro manuale all'esercizio dei diritti politici onde così
:arli dall' abiezione ed affezionarli alle pubbliche istituzioni è me-
eri considerare che il pericolo dei pubblici sovvertimenti si sta
ecialmente nel basso popolo. Io qui registro i pensieri del duca
Otranto per lunga esperienza sopra ogni altro autorevole espressi
duca di Velington:

» *Il tranquillo e ordinato essere degli stati*, egli dice, non pende
da ciò che si attiene alle classi elevate nè dallo spirito che ne sia
predominante. Gl' intendimenti ambiziosi de' grandi non hanno
ınflusso politico ove non si colleghino con qualche utilità popolare.
Le cospirazioni e le ribellioni sono impotenti quando non sieno
favoreggiate dall' opinione e sostenute dalla cooperazione del popolo.

» Nessun opponimento nei consigli politici, nessuna fazione se-
greta è temibile quando i governi abbiano l' affezione e la forza
lei popoli. L'ordine dello stato dipende dalle disposizioni morali
lelle classi laboriose delle quali la nazione è composta, e che for-
nano le fondamenta dell' edificio sociale. Queste classi saranno
ralme se sarà efficacemente provveduto ai loro interessi, se si evi-
erà tutto che può turbare la loro fiducia, offendere senza scopo
e loro opinioni ed i loro pregiudizii, traviarne l' ignoranza e la

Ma i beni che venir debbono alle classi inferiori del popolo dal gius di elezione non si otterrebbero nella loro interezza ove le discussioni e le deliberazioni dei consigli comunali non fossero pubbliche. La pubblicità vuolsi registrare siccome regola nella legge soggetta alle sole eccezioni richieste o dalla morale, o dalla sicurezza, o dalla tranquillità e dall' ordine della trattazione degli affari, che per avventura fossero turbati dagl' intervenienti alle sessioni dei consigli comunali. La presenza del pubblico è la guarenzia più efficace della giustizia e dell' assennatezza in ogni parte del pubblico reggimento: lo è ne' giudizii de' tribubali e nelle assemblee politiche della nazione, e non può non esserlo nelle rappresentanze dei comuni. E la pubblicità è di diritto dappoichè i consigli sono mandatari del comune; il comune ha interesse a conoscere non solo gli atti dell' amministrazione, ma ad udirne la discussione ed a pensare i motivi che li dettarono. Colla presenza alla trattazione degli affari comunali si avvierà il popolo a lasciare le idee individuali grette e meschine, e si recherà alle sociali e i suoi affetti s' innalzeranno: vedrà in atto la disposizione delle leggi e la conoscerà salutare e sorgerà in esso l' inclinazione a rispettarle; gli sarà reso sensibile come il bene particolare talvolta alle apparenze diverso o contrario si unifichi col bene comune. Il popolo immagina spesso che tutto il bene possa operarsi da chi abbia in mano

» credulità sì facile ad essere raggirata (correspondance du duc » d'Otranto avec le du d .... primiere lettre Leipsick.) »

E il Romagnosi, accennando i mezzi a tenere i popoli nell' ordine sociale, afferma che l' istruzione graduale, la sussistenza operosa, la milizia civile, l' associazione agli affari pubblici formano l' ordinazione suprema dei mezzi atti a mantenere la tranquillità popolare (teoria delle Costituzioni.) Vagliano i pensieri da me espressi nella presente memoria almanco a chiamare l' attenzione degli uomini politici di speculazione, e di esperienza sopra argomento meritevole certamente di profonda meditazione nelle condizioni presenti di tutta Europa.

comando, e che s' egli sedesse al governo della cosa pub-
lica opererebbe tutto che tornasse a' suoi desideri e torreb-
esi da ogni malanno; ma vedute da presso le difficoltà che
)esso contrastano all' attuazione di pensamenti anche ottimi,
edrà che la tolleranza di molti mali nella umana condizione
virtù indispensabile. Testimonio allo zelo ed ai lumi de' suoi
ıppresentanti, si cesserà il mal genio che spesso inverso a
)ro lo domina e ne terranno vece il rispetto e la gratitu-
ine. Ogni comune ha beni ed accade ne' consigli di discu-
:re e deliberare sul come conservarli, crescerli e francarli
ı usurpazioni e danneggiamenti, ed al popolo in siffatte di-
:ussioni verranno aperte le leggi reggitrici della proprietà,
)ncepirà il pregio del diritto ai beni, a cui spesso è stol-
ımente inimico perchè privo di ogni possedimento. Nella
)nderata e giudiziosa amministrazione dei comuni gli si ri-
verà col fatto di esatta economia come lo spendio voglia
:sere colla rendita in debita proporzione, e come importi
procacciare civanzi nella buona fortuna onde far fronte ai
ısi tanto frequenti della disavventura. Nell' esame del reg-
mento degl' istituti di pubblica beneficenza gli verranno
:duti i mezzi al soccorso, i loro limiti e i pesi e sarà mo-
:rato, ove cada in bisogno, ne' desiderii e nelle domande,
toccherà, se così può dirsi, con mano starsi i mezzi più
ficaci a cansare la indigenza, nella morale, nell' astinenza
ı comodi e da piaceri inutili o non consentiti dalla sua
)ndizione nel lavoro assiduo e nel risparmio. Nel conflitto
contrarii interessi e nel temperamento che spesso è nec-
:ssità di adottare perchè nessuno la vinca sugli altri nè
:nga agli altri sacrificato, avrà il popolo lezioni fruttuose
quella giustizia, non rigorosa ma equa ed umana, onde
)ole governarsi l' universale de' cittadini nelle sociali rela-
)ni. I semi delle virtù dell' intelletto e del cuore, essen-
ıli al ben essere del sociale consorzio si porranno nel modo

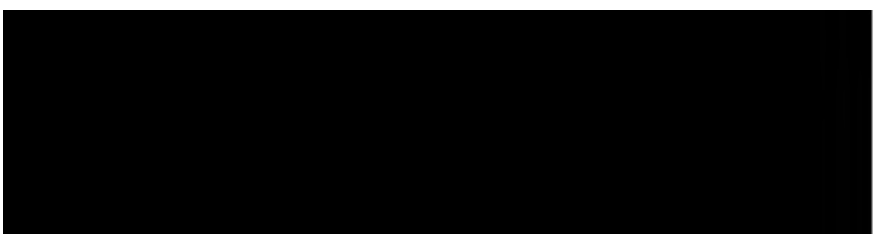

che siamo venuti accennando in ogni classe del popolo; nel cui difetto sarebbero senza frutto le più giudiziose e in sè lodevoli istituzioni.

È forza adunque il conchiudere: doversi per giustizia concedere, almanco in moderata misura, il diritto di elezione alla classe del popolo che vive di lavoro: essere tale concessione voluta siccome utilissima da savia politica: alla concessione di tale diritto doversi congiungere la pubblicità delle discussioni e delle deliberazioni dei consigli comunali, senza che il consentimento del voto o sarebbe pressocchè inutile, o non darebbe che risultamento manchevole ed imperfetto.

Avv. GIUSEPPE SALERI.

CONSIDERAZIONI

SUI PRINCIPII GENERALI

DA ADOTTARSI

PER LO STATUTO DEL REGNO

Gl' intendimenti che animano il presente ministero sono indirizzati, non vi ha dubbio, a dare tale orgnanizzamento al regno Lombardo-Veneto, che nell' atto che si provegga al ben' essere degl' Italiani sia pure provveduto al ben' essere dell' impero, cansando che sia rotta quell' unità suprema che dee formare dei varii stati una sola nazione; quegl' intendimenti presentano un problema politico della più alta importanza, il cui scioglimento però non è malagevole, ove si ponga mente alla distinzione fra ciò che si attiene agl' interessi e perciò a' diritti dell' intera monarchia, e ciò che si attiene agl' interessi e perciò a' diritti particolari del Regno Lombardo-Veneto.

Onde si avvisi efficacemente a porre fra il regno e l' impero i semi di pace e di concordia non apparente ma reale, non fuggevole ma duratura è in pronto il conoscere che il regno Lombardo-Veneto aver deve una rappresentanza sua propria, non divisa ma unica nel suo territorio, con potestà leggifattiva in unione al Sovrano, in tutto che non offenda agl' interessi generali dell' impero: che a quell' unica rappresentanza nazionale si dee congiungere una sola rappresentanza del potere esecutivo, parimenti nel regno, con un consiglio eletto in parte dal Sovrano ed in parte dai rappresentanti del regno stesso: e che nel regno debbono aver

termine gli affari civili, penali, amministrativi che non inchiudano attenenza a' generali di tutto l' impero: che le magistrature giudiziarie vogliono essere per intero nazionali, e così le politiche, salvo in queste le rare eccezioni che il Sovrano credesse di ammettere: che nel ministero di Vienna deve introdursi una sezione italiana che vegli alla protezione del regno Lombardo-Veneto (1).

Allo scopo eminente propostosi dal ministero tornerebbe acconcio l' organizzamento del regno ne' termini predivisati? L' affermativa viene, nel mio intimo convincimento, dimostrata da considerazioni vittoriose.

La giustizia vuole che tutti gli stati componenti la monarchia abbiano pei loro interessi una voce libera ed efficace, dappoichè se fosse altrimenti una parte dello stato sarebbe sull' altra predominante, il che offenderebbe alla proclamata ugualità del diritto. Quegli stessi che vorrebbero un solo parlamento in Vienna convengono che gl' Italiani vi sieno al pari delle altre regioni rappresentati; ma la rappresentanza del regno Lombardo-Veneto in Vienna non sarebbe che una apparenza ingannevole non rispondente alla realità delle cose.

Vi sarebbero gli affari veracemente generali della monarchia, il cui complesso, tuttocchè importantissimo sarebbe notabilmente circoscritto, e il modo della loro trattazione o potrebbe stabilirsi con apposita legge politica, giacchè il § 76. della costituzione 4 marzo suppone che lo statuto speciale da darsi al regno Lombardo-Veneto, debba fissare le relazioni fra il regno stesso e l' impero; o la legge suprema della necessità cui dovrebbe piegarsi obbligherebbe gl' Italiani ad essere nel parlamento viennese difettivamente rappresentati; ma non può mai essere necessario ciò che ripugna al diritto. A semplificare però la discussione di siffatti affari vorrebbero stabilirsi alcune massime, e per esempio: che fossero indicate le classi delle spese generali ordinarie e straordinarie dell' impero; che fosse precisato il quoto di quelle spese incombente al regno ed agli altri stati della Corona, in ragione di rendita: che fosse salvo alla rappresentanza del regno il ripartirle in modo equitativo sulle varie specie di rendita, e lo statuire il sistema più acconcio della riscossione; che il debito pubblico del regno fosse determinato; e che rispetto alla istruzione superiore fosse nel potere della rappresentanza del regno di indurre nelle leggi generali quelle modificazioni che fossero volute dagli speciali bisogni degl' Italiani.

Io qui non intendo nè di entrare in ragionate dimostrazioni, nè di tutto indicare per minuto; giacchè l' esame dei particolari dovrebbe venire dopo decise le massime fondamentali.

Lasciamo per un momento la distanza del regno dalla capitale dell' impero, le difficoltà massime del clima e dei viaggi, o disastrosi in alcune parti dell' anno, o non consentiti, in alcune altre, nelle quali i possidenti del regno abbandonare dovrebbero il loro paese, nell' atto appunto in cui sarebbe necessità rimanervi per le occupazioni agricole sorgenti precipue, e quasi sole della ricchezza nazionale; lasciamo il mal genio degl' Italiani ad abbandonare il loro paese, manifesto anche solo dall' esperienza dell' ora decorso trentennio: tuttocchè sia voluto dalla giustizia che l' intervento alla rappresentanza nazionale sia a tutti facile e non accompagnato da soverchi sacrifici, e si venga a più gravi e decisive considerazioni.

Perchè dall' intervenire degl' Italiani al parlamento in Vienna fossero assicurati i loro interessi e i loro diritti, sarebbero certamente indispensabili due condizioni: la prima che la discussione degli affari del regno fosse aperta, secura e libera agl' Italiani, per ugual modo che ai rappresentanti degli altri stati; la seconda che non fosse il regno Lombardo-Veneto esposto, non ostante la libera discussione, al moralmente certo pericolo che i suoi interessi fossero sacrificati; ma nè l' una nè l' altra di tali condizioni potrebbe raggiungersi con un parlamento nella capitale.

Non potrebbe ottenersi la prima condizione, perchè la diversità della lingua vi porrebbe insuperabile impedimento. Il linguaggio tedesco non è in Italia che di pochissimi e da coloro stessi che vi posero studio accurato non può dirsi effettivamente e largamente posseduto. Fra gli uomini in Italia, che per valore di mente e di dottrina potrebbero essere degnamente rappresentanti del loro paese, non vi sarebbe alcuno che potesse avventurarsi in lingua tedesca a discussioni parlamentarie. Egli è abbastanza disagevole ne' parlamenti l' avere pronte le idee occorrevoli nella varietà indefi-

nita de' subbietti che si presentano; l' addentrarsi in lunghi e spesso accalorati discorsi, nel midollo di un ragionamento svariato, sottile e spesso astruso e l' ordinare all' improvviso adatta e lucente risposta: senza aggiungervi le difficoltà della lingua, foss' anche mediocremente conosciuta. Nessun Italiano conscienzioso si arrischierebbe, ancorchè mezzanamente conoscitore della lingua, ad assumere il pensiero della rappresentanza del proprio paese in un parlamento ove la lingua tedesca fosse predominante: nessun Italiano, anche solo condotto da ragionevole amor proprio, vorrebbe assumere il difficile incarico, ove il difetto della lingua il costringesse o ad essere silenzioso o a non esprimere con facilità i suoi pensamenti a fronte di franchi e liberi parlatori.

Se lo studio della lingua tedesca potesse divenire generale e se la sua conoscenza potesse recarsi ad essere, per dire così, famigliare, ciò non potrebbe essere che l' effetto di lungo tempo; ed intanto gl' interessi delle presenti generazioni non avrebbero protezione: ma assai male profeterebbesi dell' avvenire in pensando che mai gl' Italiani fossero per essere padroni della lingua tedesca in modo da reggere a parlamentari dibattimenti. Gl' Italiani hanno troppo cara la bella loro lingua, che in sè racchiude il prezioso deposito della sapienza de' loro maggiori, che alzò l' Italia per moltiplici capolavori a fama che pareggia, anzi vince quella delle altre nazioni, che valse nelle vicende di tutti i trascorsi secoli a guarantirla una, tuttocchè divisa, anzi minuzzata, per intrattenere i figli propri nello studio di una lingua loro straniera che esigerebbe tal tempo per essere posseduta, da doversi porre in non cale la lingua patria in che sta un elemento, tuttavia potissimo, della loro vita civile.

Non potrebbe ottenersi a favore degl' Italiani la seconda condizione. Sono parecchie le stirpi che tranne l' Italia, formano parte dell' impero: e il complesso di quelle stirpi ag-

iunge a non meno di trenta milioni di popolazione, dove il egno Lombardo-Veneto non tocca i soli cinque, sporporzione i numero estrema che sola varrebbe a mostrare come dif- ettiva sarebbe la rappresentanza del regno; giacchè fra l' Italiani e quelle stirpi moltiplici vi sono differenze pro- onde d' idee, di bisogni, di tradizioni e d' abitudini. Come otrebbe essere che gl' Italiani, ove pure possessori della ngua, avessero la voce e l' azione nel parlamento viennese fficace a guarentire i loro interessi ed i loro diritti? Come otrebbe affermarsi che fosse per essere fra gl' Italiani e i appresentanti degli altri stati quella eguaglianza che pur rebbe per giustizia loro dovuta?

Gli sconci che pel regno Lombardo-Veneto sarebbero ievitabili in parlamento centrale all' impero, non potrebbero vverarsi per gli altri popoli; imperocchè la lingua tedesca la lingua delle classi colte ed agiate fuor dell' Italia, ed queste classi soltanto potrebbe affidarsi la rappresentanza azionale: ed arroge che l' elemento tedesco vince di civiltà tti gli altri, nè sarebbe sventura per gli stati non italiani predominio di quell' elemento che anzi fu sempre per essi utuoso e molto più lo dovrebbe essere per l' avvenire.

Dovendo gl' Italiani avere una rappresentanza legislativa, è potendola avere reale e non di sola apparenza nel par- mento in Vienna, o dovrebbe adottarsi che questo parla- ento dovesse decidere solo degl' interessi e de' diritti del egno Lombardo-Veneto o che gl' Italiani avessero rappre- entanza speciale nel loro paese: ma il primo partito è as- rdo ed è v' è bisogno d' intrattenersene: ed è forza quindi i abbracciare il secondo che solo è consentito dalla giustizia.

All' inchiesta dovrebbe rispondersi che a ciascuno sarebbe a lasciarsi il pensiero degli affari propri, massima indubitata che la ragione rivela e la sperienza conferma, salva sempre l' approvazione Sovrana, essenziale nei governi rappresentativi. Vede l' uomo assai meglio di per sè stesso che gli convenga che non vegga altri per lui; lo veggono assai meglio il comune e la provincia: e non può non così avvenire di un popolo, che congiunto ad un altro popolo formi con esso una sola nazione. Se si desse il caso, nel quale le frazioni di uno stato fossero perfettamente conformi per idee, per abitudini, per bisogni, per gradi di vita civile, siccome sarebbevi per tutti ugualità d' interessi d' ogni maniera potrebbe non essere contro ragione l' incentramento di poteri sociali che si stendesse in modo assoluto all' intero della nazione; ma ciò potrebbe essere o nelle società raccolte in istretti confini o nelle società nascenti non nelle nazioni incivilite ed estese varietà di territorii e di climi, complessive di molti popoli estremamente distinti per gradi e particolari della vita civile.

Vi hanno pei popoli, io diceva all' i. r. consiglio dei ministri, nella memoria risguardante la conservazione del Supremo in Italia, due condizioni di vita: l' una comune all' intero della specie, l' altra loro propria e speciale, sorgente dal clima, dalle idee, dalle abitudini, dai bisogni, dalle lingue, dalle storiche tradizioni, dalle letterature, dalle vicende subite nella lunghezza de' secoli, che ne formano quasi una seconda natura: e di quella guisa che i governi non potrebbero togliere a' popoli quella prima condizione di vita, non possono loro togliere la seconda, siccome amendue nascenti dall' ordine naturale. I governi io aggiungeva, debbono reggere i popoli come sono; e sino a che il loro essere particolare non nuoca nè al privato diritto nè al pubblico, quell' essere vuole rispetto; e agli stessi pregiudizi, non lesivi del giusto e con-

vertiti dal tempo in abitudine, non vuole essere contra-

l'uomo e del comune, riconosciuta dall'i. r. governo nelle leggi già promulgate.

Il pensamento di ridurre all'uno tutte le parti di un impero supporrebbe che non sienvi varietà naturali ed acquisite che le differenzino, o che siffatte varietà non dovessero rispettarsi abbenchè inocque all'interno della nazione: ma l'uno e il vario si trovano nei popoli al pari che negl'individui: il volerle distruggere torna impossibile, ed il comprimerle non producé che malcontento e reazione, spesso sorgente di pericoli e di malanni; laddove il rispetto alle varietà, oltrecchè giusto, produce quell'appagamento delle menti e dei cuori in che solo debbono da savio governo gettarsi le fondamenta del suo potere, che addiviene allora paterno ed ai cui voleri i popoli si sommettono volonterosi, sostenendo sacrifici eziandio notevoli ove la generale utilità lo richiegga.

Ove le varietà si rispettino, la vita politica è in ogni parte della nazione diffusa, tutti partecipano alla cosa pubblica e l'interesse generale si unifica col particolare di ciascuno dei cittadini. L'incentramento soverchio per lo contrario nella capitale fa indifferenti alla cosa pubblica le singole parti, e la sventura di lei se accade, trae seco senz'altro la rovina della nazione, come la storia moderna apertamente ne testimonia. E vuole la saviezza di ogni governo, specialmente rappresentativo, che lo sviluppo delle facoltà umane sia possibilmente attivo, e che il campo della loro azione sia largo e stendentesi a tutti i subbietti dell'umano pensiero sì nell'ordine fisico che nel morale e politico; giacchè il progresso della nazione, non è reale, che quando sia al pari reale, e non soltanto apparente, il progresso dell'uomo, del comune, delle provincie, che la compongono, essendo fantasticheria disprezzevole quella di considerare il ben essere pubblico siccome distinto dal particolare. La civiltà vera sta

nel conservarsi e perfezionarsi dello stato, al pari che nel conservarsi e perfezionarsi delle singole parti, ed in questa perfezione stanno le cause vere ed esclusive, sebbene di spesso non osservate, del perfezionamento del corpo intiero. Volete civile e prospero un regno? Fate che il sieno le varie regioni che lo costituiscono; ma perchè il sieno date ad esse libertà di azione ne' loro interessi particolari, sino al punto che sia consentito dalla salvezza degl' interessi generali.

Impossibile agl' Italiani di prender parte alla legislazione con influsso efficace, a che ridurrebbesi la loro vita civile e politica se non avessero parlamento loro proprio steso in genere alle leggi e a' regolamenti di pubblica amministrazione rispetto al loro paese? Le franchigie politiche sarebbero per essi un sogno.

Il sin qui detto varrebbe, se nella costituzione del 4 marzo non si leggesse disposizione che promette agl' Italiani speciale statuto politico, ciò che importa non essere in essa per intero determinato il regime del regno Lombardo-Veneto, di che verrà detto in altro momento.

Le opinioni dominanti nel regno sarebbero compresse e le aspettative legittime degl' Italiani defraudate, se non si desse loro rappresentanza nazionale nel loro territorio con poteri leggifattivi; le opinioni altamente radicate ed universali, se non offensive alla giustizia e al bene generale, vogliono rispettarsi; e le aspettative che i governi abbiano generato ne' popoli non vogliono esser deluse. L' edificio sociale che volesse erigersi poggerebbe altrimenti sopra labili fondamenta: potrebbe la forza impedire i moti esteriori ma conquistare le menti ed i cuori non mai.

Ogni popolo ha pensamenti ed affezioni sue proprie, e questi pensamenti ed affezioni soggiacciono a mutamento nelle età varie di un popolo stesso: v' ha età nelle quali il ben essere materiale attrae quasi esclusivamente le cure e

gli affetti: ma a misura che le nazioni progrediscono, la vita morale prevale alla fisica e si giunge a tal grado, che le idee formano una potenza che decide dei destini delle nazioni. I varii periodi allora della storia e i fatti stessi tremendi di guerra, dove pare che la forza materiale esclusivamente predomini, rivelano un' idea, che, vera o falsa, conduce le nazioni anche sui campi delle battaglie. Ond' è che le varie epoche della storia possono allora significarsi coll' idea onde furono governate. Montesquieu disse essere il timore sostegno del dispotismo; ma errò il grande pubblicista, dappoichè il timore invilisce e digrada i popoli, nè li alza ad alcun atto nobile e generoso. Sotto il dominio degli Ottomani una gran parte dell' umana famiglia parve mossa dal solo timore, ma un' idea elevata stava sotto le esteriori apparenze, ed era la religiosa. Sinchè resse quell' idea l' impero degli Ottomani compì imprendimenti strepitosi e sotto certo aspetto ammirabili; peccato che il suo destino non fosse d' incivilire i popoli conquistati: ma l' idea religiosa venne ad indebolirsi, e noi veggiamo quell' impero sì formidabile ridotto a conservare l' esistenza non per la sua forza interiore, ma per opera delle varie potenze che gliela vogliono conservata, perchè non sia rotto l'equilibrio d' Europa.

Il pensiero della vita politica ha fatto oggi il conquisto di tutte le menti pensatrici: egli riscosse tutti i popoli e non potea non riscuotere l' animo degl' Italiani che si credono degni di quella vita; che ricordano come per tre volte il loro paese fu maestro alle altre nazioni, che in esso nacquero e progredirono le scienze, le lettere e le arti, che i loro maggiori lasciarono esempi splendidi di sapienza civile, che sì negli antichi che ne' moderni tempi si detterō in Italia prove non dubbiose di eroico valore militare; e che sanno non essere da tempi andati variata nè l' aria che vi si respira nè il sole che vi riscalda le menti e i cuori. Un

bisogno supremo adunque per gl' Italiani è quello di vita politica loro propria, e s' essi sono uniti all' impero per gl' interessi comuni, non veggono, perchè non esiste, alcun motivo pel quale loro si tolga il disporre de' loro interessi particolari salva la Sovrana approvazione.

La legislazione civile e la penale possono convenire a tutte le stirpi componenti l' impero, in quanto non sieno che l' espressione dei principii della giustizia, che non possono non convenire ed essere fruttuosi in tutti i tempi ed i luoghi. Ma ne' minuti particolari non possono non soggiacere a modificazioni e tal fiata ad interi mutamenti. E le esigenze dell' amministrazione interna che ha per iscopo diretto la utilità, soggetta a variazioni secondo i tempi, i luoghi e le condizioni de' popoli; a molto maggior ragione non possono essere informate universalmente ad un principio unico ed invariabile.

Gli effetti disastrosi di un soverchio concentramento di poteri ne si offrono dalla storia della cessata amministrazione dell' Austria, che, retriva e opprimente, restrinse tutta la vita politica nella capitale e pose così l' impero sull' orlo del precipizio. Tolga il cielo che sieno continuate le illusioni di una unità assoluta, incantevole alle apparenze, ma che non può comporsi coi pensamenti e coi bisogni della nostra epoca; e le lezioni del passato sieno istruttive pel presente e per l' avvenire. L' Italia non verrà mai unificata colle altre stirpi dell' impero: la sua civiltà resse sempre immutata nelle vicende di tutti i tempi: comunicò ella sino a certo segno agli stranieri che la dominarono la sua vita civile, ma non la ricevette da alcuno, abbenchè le sue sventure l' avessero condotta spesso allo stremo. Sarà l' Italia un' appendice preziosa dell' impero, ma sarà sempre un ente di natura affatto speciale, avrà vita in tutto sua propria, pensamenti, interessi, bisogni altri da quelli degli altri popoli, e le sarà quindi

indispensabile una speciale indole di reggimento: l' unione, la pace, l' armonia cogli altri stati dell' Austria saranno possibili, ma l' unità assoluta non mai.

L'idea di vita politica venne favoreggiata negl' Italiani dallo stesso governo austriaco, giusta l' essere de' tempi, equo, liberale ed illuminato di Maria Teresa, di Giuseppe II e di Leopoldo; si crebbe dall' invasione de' Francesi sulla fine dello scorso secolo, e il regime specialmente del cessato regno d' Italia non può cancellarsi dalla loro memoria. Il regno di Napoleone fu violento alcune fiate e sempre agitato e incomposto, causa le guerre senza intermissione; ma l' Italia aveva nell' amministrazione un ordine veracemente ammirabile; leggi civili e penali, processure, bisognose in qualche parte di ammenda, ma altamente liberali; i magistrati dai primi agli ultimi, sì giudiziarii che politici, cittadini; legislatura e armata sue proprie. Le istituzioni che Napoleone dette al regno e i sistemi politici che teneano divisi e dubbiosi gl' Italiani non sempre consonarono coi principii di bene ordinato reggimento pubblico; ma le menti italiane, sortita dalla matura certa assennatezza che le ritiene dal lasciarsi andare agli estremi, o le conduce a prontamente ritrarsene, vennero tutte a raccogliersi nel pensiero unico di un proprio regolare e nazionale reggimento politico. E l' idea politica, lo si è gia detto, venne afforzata dall' esempio de' moderni popoli che accordatamente si mossero al rinnovamento delle loro istituzioni, che alcuni ottennero per modi ordinati e pacifici, altri per estreme e non mai abbastanza lamentate disavventure; e se venne spinta ad estremi, fu conseguenza di un sistema il cui principio supremo si era di non mai venire ad equi temperamenti.

L' idea di un' esistenza politica venne in modo speciale fomentata dalle dichiarazioni reiterate e solenni dello stesso governo a favore degl' Italiani. Anzichè l' Austria concquistasse

nel 1814 buona parte del regno italiano i Principi della casa imperiale pretendevano agl' Italiani dichiarazioni di libertà e di franchigie nazionali. L'Imperatore Francesco I. faceva annunciare nell'aprile 1814 dal conte di Bellegarde, che avrebbe eretto le provincie italiane in regno e vi avrebbe indotto un reggimento che avrebbe conservato ad ogni città tutti i vantaggi de' quali godeva, ed a' nuovi suoi sudditi la nazionalità che ben a ragione cotanto apprezzavano; ned è mestieri di rammentare come quelle dichiarazioni avessero adempimento. Nell' aprile 1848 l' Imperatore Ferdinando faceva annunciare in suo nome agl'Italiani dal conte Hartig che col nuovo ordine di cose che sarebbesi introdotto nel regno avrebbero gl' Italiani ampiamente goduto i vantaggi intellettuali, politici, nazionali a' quali aveano aspirato; che avrebbero goduto di libertà e guarentigie corrispordenti ai loro bisogni, all' indole ed alla nazionalità loro, che sarebbe stata nel più ampio modo protetta; e che la riunione loro all' impero sarebbesi fatta su basi solide per guarentire la loro floridezza e il loro essere nazionale. Lo stesso imperatore Ferdinando nella costituzione 25 aprile 1848 faceva scrivere: È guarantita ad ogni nazione inviolabile la propria nazionalità e lingua; e nel decreto di amnistia del settembre dello stesso anno aggiungeva che sarebbesi data al regno una costituzione la quale corrispondesse alla rispettiva nazonalità ed ai bisogni del paese. L'attuale imperatore nel suo manifesto del 4 marzo 1849 proclamava sì bene la unità dell'impero, ma ad un tempo la libertà e la nazionalità dei singoli stati, l'accordo e l'unità del complesso colla indipendenza e libero sviluppo delle sue parti, l'armonia di un potere forte per proteggere il diritto e l'ordine per tutto l'impero colla libertà dei singoli individui, dei comuni, dei dominii della sua corona e delle diverse nazionalità. L'attuale ministero annunciando la costituzione del 4 marzo riaffermava i

principii prestabiliti; e da ultimo la costituzione stessa presenta le disposizioni contenute nei §§. 4 e 5, nel primo dei quali è detto essere garantita a' singoli dominii la propria indipendenza e nel secondo è sancito che ogni stirpe ha il diritto individuale alla propria nazionalità e lingua.

Si può non accordare concessioni politiche, e secondo l'essere dei tempi può non tornare a danno; ma non può mai essere senza danno l'ingerire speranze e non darvi soddisfacimento. Sotto la cessata amministrazione molte furono le promesse, ma tutto fu delusione. E che direbbero gli Italiani se loro non si concedessero le franchigie necessarie alla autonomia nazionale negl' interessi particolari del loro regno? Due pensieri fuor di dubbio si susciterebbero nell' animo del generale de' cittadini: il primo che si continui lo stesso sistema delusorio della cessata amministrazione: il secondo che si allargava il governo in parole e promesse per la paura, ma che, la paura cessata, se ne ritrae, e manca a sè stesso ed al regno. Ma ciò non avverrà fuor di dubbio per la giustizia e pel senno del presente ministero; dappoichè il denegare agl' Italiani vita politica, sarebbe per altre considerazioni di danno e pericolo per l' impero.

Si ottenga il contentamento degl' Italiani coll' accordar loro verace e non apparente vita politica, e non sarà all' impero bisogno di forza armata per averli tranquilli. L' Italiano è di alto e vivace sentire e perciò irritabile, se nol si circondi di estimazione e di affetto. Si riscosse egli da ultimo, perchè si vide digradato, perchè si delusero le speranze che gli si erano ispirate, perchè a' suoi desiderii, espressi con riverenza, si rispose coll' aumento de' poteri della polizia da lunghi anni renduta odiosa e insoffribile, colla forza delle armi e colla attuazione dello stato d'assedio. Ma egli è proprio di colti e gentili uomini il muoversi a riconoscenza ove si onorino di fiducia e loro si compartano beneficii.

L' Austria che ha riconquistato colle armi il regno e che lo tiene col potere materiale, ha bisogno di un potere di un' indole più elevata.

Ne l' avere l' Italia, non pur sommessa ma contenta, può tornare all' Austria indifferente, dappoichè ha essa nel suo territorio una posizione militare ch' è per avventura la più formidabile che sia in Europa: l' Italia fornisce all' Austria soldati distinti, il cui valore fu chiaro nelle guerre napoleoniche e nelle ultime disavventure dell' Impero e della penisola: e sebbene di non interi cinque milioni d' abitanti, sovviene al tesoro imperiale assai più, data la debita proporzione di popoli e di territorio, che non gli sia contribuito dagli altri stati. E qui soccorre importante considerazione, già tocca sotto altro rispetto nella sopracitata memoria per la conservazione del Supremo nel regno.

L' i r. governo nella sua dominazione in alcuni stati d' Italia, ora più ristretta ed ora più ampia, ebbe sempre in mira di vantaggiarne le condizioni in confronto degli altri regni italiani, onde non i suoi popoli desiderassero l' essere degli altri stati, ma i popoli degli altri stati proponessero alle loro proprie le istituzioni e le leggi austriache. E un tale scopo si ottenne e da Maria Teresa e da Giuseppe e da Leopoldo. Nello stesso intervallo dal 1814 al 1848 si ebbe il medesimo intendimento, e sebbene l' ora cessata amministrazione fosse meschina e oppressiva, parecchi degl' Italiani popoli avrebbero preferito il regime austriaco al loro proprio. Ove nel nuovo organizzamento del regno Lombardo-Veneto non si accordi agl' Italiani effettiva vita politica, ove il regno si spartisca in provincie, ove le attribuzioni della rappresentanza del regno non rispondano a vero essere nazionale, gl' Italiani per fatto dell' i. r. governo sarebbero stretti a desiderare le istituzioni di altri stati, ne' quali elle sono larghe, libere e confacenti a vita civile e politica.

Egli è chiaro a chi penetri nelle cagioni intime dei commovimenti degli scorsi anni, ch' essi furono in modo speciale generati dalle mutazioni politiche che avvennero negli stati italiani conterminanti col regno; mutazioni a cui la cessata amministrazione essenzialmente retrograda non volle uniformarsi sollecita in termini di ragione. Si ebbe paura che concessioni ampie e pronte potessero condurre a naufragio, mentre in cambio avrebbero potuto offrire un' ancora salutare al naviglio dello stato sbattuto dalla più violenta delle tempeste. Gl' Italiani minuzzati in varii regni hanno la stessa origine, lo stesso clima, la stessa storia, la stessa religione, la stessa letteratura ed ebbero comuni le vicende or della prospera or dell' avversa fortuna; e sarebbe vano l' immaginare ch' esser potesse fra loro essenziale differenza d' istituzioni e di leggi, senza scontenti e desideri ardenti di pareggiamenti, dappoichè ciò è portato dall' Impero della natura alla quale (non è da illudersi) non può farsi contrasto senza malanni o nel presente o nell' avvenire.

Ma le concessioni che siam venuti accennando come giuste ed utili per gl' Italiani dovrebbero dirsi volute dalla costituzione del 4 marzo indipendentemente da speciali disposizioni, nè saprebbesi immaginare come alcuni si pensino poterne trarre argomento esclusivo del concedersi agl' Italiani potere legislativo ne' loro interessi particolari. Questa costituzione vuole nel § 4. guarentita come si è detto, ai singoli dominii la propria indipendenza nei limiti da essa stabiliti, e nel § 5. dichiara ogni stirpe avere uguali diritti, e nominatamente quello inviolabile di mantenere e coltivare la propria nazionalità e lingua. È vero che la costituzione nelle sue generali disposizioni considera un solo parlamento nazionale in Vienna: e un' unica rappresentanza nazionale non disconviene al più degli stati componenti l' impero, perchè son essi di condizioni fisiche, morali e civili o affatto uguali o assai

di poco differenti: ma gl' Italiani in condizioni affatto diverse ed anzi contrarie non potrebbero far valere i loro speciali interessi e diritti in un'assemblea comune: la nazionalità sarebbe salva per gli altri popoli, ma sarebbe sacrificata pel regno Lombardo-Veneto. Se non fossero scritte disposizioni speciali della costituzione del 4 marzo per gl' Italiani, in questa non vera supposizione dovrebbe dirsi corso un errore, e che nelle circostanze in che venne compilata non si fosse posto mente allo stato specialissimo del regno Lombardo-Veneto. In questo caso quale sarebbe il partito che dovrebbe adottarsi? Quello forse di soggettare gl' Italiani al sacrificio del loro essere nazionale, e che pure sarebbe loro garantito formalmente in unione agli altri stati? Quello d' insistere nella lettera della costituzione che crea un solo parlamento, e di non secondarne il patente anzi splendido intendimento? La volontà Sovrana e lo scopo da lei propostosi dovrebbero vincerla sulla lettera rigorosa. Il Sovrano volle che gl' Italiani avessero rappresentanza. Se a Vienna non è possibile ch' essi l' abbiano, dovrebbero averla nel loro territorio. Nella supposizione immaginata che la costituzione del 4 marzo tacesse intorno gl' Italiani dovrebbe dirsi che non si fossero allora conosciute le loro condizioni, come non si conobbero per trentasei anni; e dee dirsi, senza far torto agli attuali ministri, che per intero non sono conosciute, nè il possono esser tampoco attualmente, dappoichè un popolo non si conosce senza libere istituzioni. Dovrebbe nel supposto caso ricorrersi all' autorità Sovrana perchè la costituzione venisse, quanto all' Italia, modificata.

Ma non è vero che lo stato di eccezione del regno Lombardo-Veneto rispetto agli altri dominii dell' impero sia trascorso inosservato a Sua Maestà ed a' suoi consiglieri. Si vide il bisogno di speciali disposizioni per questo paese sì privilegiato dal Cielo e sì spesso travagliato dall' avversa for-

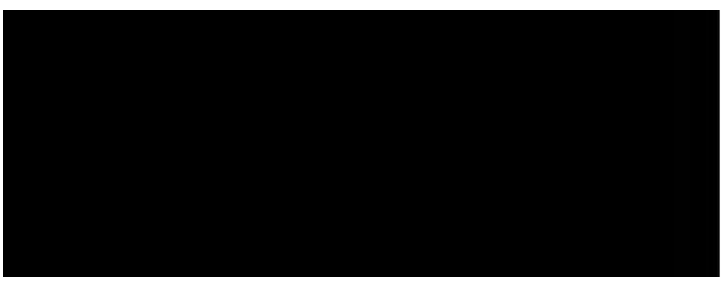

tuna e bersagliato dagli uomini; e la prova che quel bisogno fu veduto si ha lucente nel §. 76, del quale è mestieri accurata analisi, per l'abusata intelligenza che alcuni vorrebbero attribuirgli. Esso è in questi termini: *La costituzione del regno Lombardo-Veneto ed i rapporti del medesimo coll' impero verranno determinati da uno speciale statuto.* Vorrebbe supporsi che invece di offerire quel paragrafo chiarezza lucente nel suo soggetto, presentasse dubbi e fosse perciò bisognevole d' interpretazione. Ogni dubbio dovrebbe in tal caso essere risoluto a favore del regno Lombardo-Veneto, perchè non potrebbe tenersi contradditorio alle reiterate antecedenti Sovrane proclamazioni che voleasi concessa agl' Italiani condizione autonoma e nazionale; condizione che non potendo avverarsi in unico parlamento stabilito nella capitale dell' impero, di necessità dovrebbe ammettersi che quel paragrafo intendesse loro concederla, nel proprio territorio: ma non è dubbioso il tenore del paragrafo precitato. Da esso è manifesto che la Lombardia e la Venezia debbono essere un regno, che la loro costituzione dee risultare da uno speciale statuto: che questo statuto deve determinare le relazioni del regno coll' impero.

Se la Lombardia e la Venezia devono formare in verità un regno, una dev' essere la loro rappresentanza complessiva; dappoichè non possono esssere digradate allo stato di provincie e debbono avere istituzioni a regno corrispondenti. Se elle aver debbono una costituzione risultante da speciale statuto, e se gli altri stati aver debbono soltanto costituzioni provinciali, come è dichiarato nel successivo §. 77; il regno deve differenziarsi dagli altri stati nel suo politico ordinamento. Non altra differenza razionale però vi potrebbe essere, se non quella che gl' Italiani abbiano un parlamento speciale e distinto residente nel loro paese. Ma ciò che merita singolare considerazione si è che il promesso statuto deve de-

erminare le relazioni del regno coll' impero. Che cosa è significata da quest' ultima parte del § 76? È chiaro a' meno veggenti che le accennate relazioni non sono determinate dalla costituzione del 4 marzo: se lo fossero da quella costituzione, e se ella fosse per gl' Italiani nel suo intero operativa, quelle relazioni sarebbero già fissate. L' essere le relazioni degl' Italiani coll' impero determinate dalla costituzione al pari che quelle degl' altri stati; e il dovere quelle relazioni determinarsi in seguito da speciale statuto: sono due idee che non possono insieme comporsi, e di cui l' una sarebbe coll' altra in aperta contraddizione. E quali esser possono le relazioni che un regno, tale qualificato lo stato Lombardo-Veneto, possa avere coll' impero? Non altro che politiche, perchè fra due stati è assurdo l' immaginare che possano esservi relazioni d' altra natura. Ma se quelle relazioni sono politiche, egli è aperto che debbono elle risultare da differenti politiche istituzioni che non possono avere soggetto che in parlamento separato.

Forse che l' unità dell' impero non consente la varietà delle istituzioni se l' indole varia de' popoli lo richieda? È già detto superiormente esservi differenze profonde fra gl' Italiani e gli altri stati dell' impero; la varietà delle istituzioni esser voluta dalla giustizia a un tempo e dalla politica; l' unità starsi nell' incentramento degl' interessi comuni a tutti i popoli, non nel rifiutare rappresentanza distinta agl' interessi particolari de' singoli stati.

Forse che dal concedere poter legislativo al regno Lombardo-Veneto pe' suoi interessi particolari sarebbe condotto l' impero a termini di confederazione che portasse pericolo di scioglimento? Di federazione abbiamo esempio nella Svizzera, nella Germania e nell' America settentrionale, ma essa si avvera quando alcuni stati sovrani sieno insieme congiunti: ciascuno d' essi ha potere legislativo indipendente nel pro-

prio territorio: eleggono essi soli liberamente i proprii magistrati e il potere esecutivo loro appartiene esclusivamente. Il vincolo federativo equivale a liberi patti fra uguali; e in siffatte condizioni è vero che la federazione, sebbene possa avere un'autorità ed un centro comune, può essere esposta ad interne discordie ed a pericolo di scioglimento: imperocchè il potere centrale non ha rappresentanti suoi proprii nei varii territorii dei confederati che veglino per diretto all'eseguimento dei patti della comunione.

Potrebbe l'unione del regno Lombardo-Veneto raffrontarsi a stato federativo e l'unione non sarebbe abbastanza guarentita? Nel centro della monarchia sono tutti i poteri necessarii a governo forte e potente; la forza armata, il diritto di guerra e di pace, gli affari internazionali, le strade ferrate, la navigazione, il porre imposte per le spese generali, le finanze, la moneta, i telegrafi, le costruzioni importanti all'intero della nazione, ecc. sono fidate esclusivamente al potere centrale. Nello stesso regno Lombardo-Veneto, che vorrebbe essere fornito di potere legislativo, l'Imperatore avrebbe la forza armata a sua disposizione: il veto nelle deliberazioni della rappresentanza nazionale italiana: funzionari politici a' quali sarebbe fidato il potere esecutivo, diffusi in ogni angolo dello stato: la nomina degli stessi giudici entrerebbe ne' suoi poteri, e presso tutti i tribunali avrebbe procuratori incaricati di promuovere l'osservanza delle leggi e la punizione de' delinquenti. Tutte adunque le guarenzie sarebbero a favore dell'impero e gl'Italiani, non ostanti le franchigie che si domandano, non avrebbero guarenzia de' diritti che loro fossero conceduti, tranne quella che si offerisse dalla lealtà e dalla giustizia del governo imperiale. Non potrebbe dirsi adunque che le proposte degl' Italiani possono suscitare all'impero pericoli di alcuna sorta, dappoichè se di pericoli potesse parlarsi, i pericoli

dovrebbero dirsi venire da coloro che non amassero di fare gl' Italiani contenti, lasciandoli in uno stato che li digradi, che deluda le loro più fondate speranze e che loro persuada non poter essi avere sotto l' Austria una patria italiana.

CONCLUSIONE.

mi comprendono tutti gli affetti dell'anima; nè vi spiacerà, sig. Ministro, che l'amore dell'Italia mi commuova, giacchè senza l'amore della patria s'inviliscono e si digradano al pari e gl'individui ed i popoli. Ma l'amore della patria, il confesso, non è vuoto orgoglio, non è dispregio e mal genio per le altre nazioni. Invocai pel regno Lombardo-Veneto istituzioni adatte a' suoi bisogni imperiosi; e i lumi Vostri m'insegnano esservi due epoche affatto distinte pei governi pei popoli: l'una in che volontarie ed anco strette concessioni accontentano e muovono a riconoscenza: l'altra in cui le concessioni vogliono essere spinte all'ultimo limite consentito dalla ragione; e sono certo di non errare affermando, che noi siamo nella seconda di tali epoche della società umana. La prima è sfuggita per sempre, causa una politica imprevidente e la paura di allargare le franchigie pubbliche, che avrebbero potuto cansare sventure estreme.

Non il solo regno Lombardo-Veneto, ma tutta Italia e con essa l'Europa incivilita guardano e attente considerano al Vostro procedere, e guardano e considerano pur anche al procedere di coloro, che voi onoraste di voler consiglieri e quasi cooperatori al più nobile imprendimento. Il momento è solenne e la storia nol lascierà discorrere inosservato: se di oscuro uomo potesse la storia occuparsi per giudicarne, io mi vi presenterei colla fermezza di una pura coscienza, sapendo di avervi posto innanzi il vero, e il vero solo, nella sua piena interezza; ma il nome Vostro vi comparirà benedetto e splendente se farete, che un popolo non immeritevole di alti destini risorga per Vostra opera a nuova vita e se in esso creerete unità di pensiero, di volere e d'azione; unità nel cui diffetto volgono le nazioni a ruina e nel cui concorso la loro vita sorvive alle vicende dei secoli.

Vienna 20 *Giugno.*

Avv. GIUSEPPE SALERI.

BREVI CENNI

INTORNO ALCUNE MENDE

CHE SI RINVENGONO

NELL'ULTIMA COMPILAZIONE DELLO

STATUTO POLITICO

PEL REGNO LOMBARDO-VENETO

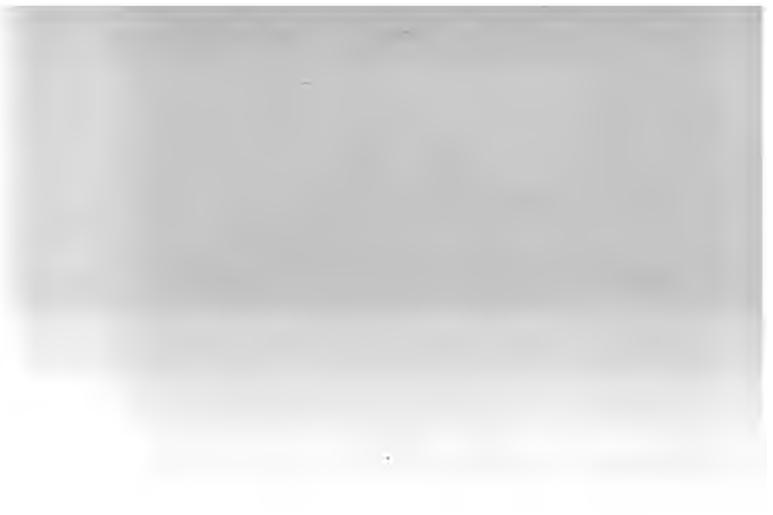

INTORNO LA PRIMA SPECIE

DI CONSIDERAZIONI

I. La maggioranza dei chiamati a Vienna pel politico organizzamento del Regno Lombardo-Veneto ha opinato che due essere dovessero i Luogotenenti nel Regno stesso: e in questi termini apparisce concetto il § 2. dell'ultima compilazione dello Statuto.

Io credo di persistere nel pensiero già espresso nella mia Memoria deposta presso il sig. Consigliere Ministeriale il 30 giugno prossimo passato per una Luogotenenza sola, come una sola vuol essere la Dieta, per le considerazioni in essa sviluppate (1): e soggiungo solo, che parecchie disposizioni

(1) Tenore della Memoria sovra citata del 30 giugno 1850 prodotta al Ministero dall'avvocato Saleri e dal cavaliere Cesare Noy.

Per conoscere come debba esservi una sola Luogotenenza è mestieri tener fermo che l'opinione di tutti i chiamati a Vienna per lo Statuto politico si è che debba esservi nel Regno stesso una sola Dieta; ciò che è richiesto dall'eguaglianza perfetta di condizione fra i lombardi ed i veneti.

inserite nello Statuto paiono concludenti a sostegno della mia opinione.

Il § 75 dispone che la Luogotenenza è chiamata colla Consulta a decidere questioni risguardanti i comuni e questioni di diritto amministrativo. Or come potrebbesi volere che tali questioni in un Regno unico venissero decise da autorità differenti?

Il § 76 stabilisce, che le istruzioni e le discipline occorrenti per la esecuzione delle leggi e le misure di urgenza devono procedere dalla Luogotenenza, sentita la Consulta. Ora,

Se uno deve essere il Regno ed una la Dieta, non si saprebbe comprendere come non debba essere una la Luogotenenza.

La Dieta statuisce provvedimenti a protezione degl' interessi e dei diritti dell' intero Regno: e l'Autorità che rappresenti nel Regno il Sovrano ed abbia l'incarico della esecuzione di quei provvedimenti debb'essere una del pari; dappoichè se fosse altrimenti e se vi fossero due distinte Luogotenenze, le stesse disposizioni potrebbero essere diversamente interpretate ed applicate: sconcio che ripugna ai principii di ogni ben ordinato reggimento della cosa pubblica. E questo inconveniente potrebbe avverarsi del pari rispetto alle leggi generali dell' Impero.

Vuolsi l'unità della rappresentanza nazionale del Regno Lombardo-Veneto, sì perchè le provincie lombarde e le venete formano una sola famiglia, e sì perchè quella unità torna onorevole e decorosa ai lombardo-veneti: ma due separate Luogotenenze servirebbero a divisione di quella unità, che pure si è giustamente voluta coll'unica Dieta, e si spartirebbe un corpo nelle varie sue parti dopo di averlo voluto unito; e ciò eziandio contro le massime sovrane che vogliono l'unità delle forze, non la loro distrazione, e contro l'esempio dell' unità del potere esecutivo negli altri Stati dell' Impero.

L'autorità suprema fidata alla Luogotenenza deve intendere ed operare al bene complessivo dell' intero Regno; e ciò è indubitato: ma ove si fidassero a un Luogotenente le provincie venete e ad altro le lombarde, non sarebbe strano, per l'andare delle umane cose, che l'uno fosse protettore speciale dei veneti, e l'altro dei lombardi. Se ciò possa essere utile al Regno e se possa essere convenicate, lo

se due fossero le Luogotenenze, le istruzioni risguardanti la esecuzione delle leggi per le provincie venete potrebbero differenziarsi da quelle per le provincie lombarde, e le misure di urgenza potrebbero essere le une alle altre in tutto contrarie.

Il § 72 dispone, che l'imperatore abbia a determinare se uno solo o tutti e due i Luogotenenti debbano intervenire alla Dieta: ed il §. 73 aggiunge, che i Luogotenenti debbono concertarsi su ciò che debbasi proporre alla Dieta. Sì fatte disposizioni appalesano chiaramente esse sole come sarebbe inconsulto il costituire due Luogotenenze con una sola Dieta, giacchè per impedire collisioni è necessario avvisare a spe-

decida il solo senso comune. Amendue i Luogotenenti dovrebbero avere diritto d'intervenire alla Dieta e di farvi osservazioni, le quali potrebbero essere le une alle altre contradditorie; e siccome le Luogotenenze sarebbero ambedue influenti, ciascuno vede come ciò potrebbe essere nella Dieta sorgente di discordia e divisione.

Quando vi fosse nel Regno un solo Luogotenente o sotto qualunque altra denominazione un solo rappresentante superiore centrale del potere esecutivo, si avrebbero tre istanze nelle questioni di pura amministrazione, e tre istanze del pari in quelle del contenzioso amministrativo, se la decisione di queste ultime si volesse attribuire alle stesse politiche magistrature. Se le decisioni della prima e della seconda istanza fossero concordi, la processura dovrebbe essere finita; e se fossero discordi, si avrebbe nel Regno la terza istanza terminativa di ogni controversia che non risguardasse i diritti e gli interessi dell' Impero. Ordinamento di giurisdizione che, oltre all'essere giusto e decoroso pel lombardo-veneto, indurrebbe celerità nei giudizii, la quale per gl'italiani è d'importanza assai più grave che non possa immaginarsi.

Quando però io sostengo non dovervi essere che una sola Luogotenenza non intendo che Venezia e Milano manchino di governo loro proprio per la speciale amministrazione delle provincie venete e lombarde. Siavi pure per riguardo a queste città cospicue in ciascuna di esse un Governo particolare con un Presidente o Governatore, ma non siano essi indipendenti l'uno dall'altro, e soggiacciano ad un solo potere centrale nel Regno.

ciali provvedimenti. Se però ai capi dei Governi di Venezia e di Milano volesse darsi il titolo di Luogotenenti anzichè di Governatori, ciò nulla monterebbe, purchè, come ho osservato nella sovra citata memoria, siavi una sola autorità superiore ad essi nel Regno che ne formi il centro e che offra l'ultima istanza negli affari attinenti esclusivamente ai lombardo-veneti. (1)

II. Nel § 3. dello Statuto è stabilito, che i confini del Regno Lombardo-Veneto possano cambiarsi per legge dell' Impero, e quelli delle provincie per legge della Dieta.

Una tale facoltà nel Parlamento dell' Impero non può comporsi coll' autonomia del Regno, dappoichè la conservazione del proprio territorio nè è per un popolo la prima politica conseguenza. Nei §§ 4. e 5. della Costituzione 4 marzo è guarantita ai singoli dominii la propria indipendenza, ed è loro dato il diritto inviolabile di coltivare il proprio essere nazionale. Ma il primo effetto della nazionalità e della indipendenza pei lombardo-veneti è quello che il loro Regno nè si scemi nè si divida; imperocchè potrebbesi uno Stato annientare se i confini del suo territorio si potessero variare senza il suo consentimento. È vero che il successivo § 6. della costituzione dispone, che i confini dell' Impero e dei singoli dominii possono essere alterati mediante una legge; ma quel § non indica se tale legge debba essere dell' Impero o delle Diete. Quel § però, qualora si dovesse intendere di legge dell' Impero, non può dirsi operativo pel Regno Lombardo-Veneto, cui è promesso dal § 76. uno speciale Statuto politico: e in ogni supposizione la stessa Costituzione 4 marzo, pel § 123, può subire cangiamenti nella prima sessione del Parlamento. Trattandosi poi di smembramento o divisione del territorio, si sarebbe in quella categoria d' interessi particolari del Regno che non potrebbero essere abbastanza guarantiti nel Parlamento dell' Impero; come credo di avere dimostrato nella mia memoria al sig. Ministro dell' interno presentata pur anco a tutti gli altri Ministri.

del 1848. Se venisse negato al Regno un potere centrale fornito di attribuzioni tali da dar fine nel Regno medesimo agli affari attinentisi ai diritti ed ai bisogni particolari degl' Italiani, il regime costituzionale che vuolsi accordato al Regno sarebbe per esso indubitata digradazione.

III. Nel § 8. dello Statuto è sancito, che tutte le comunità religiose conservano il possesso e il godimento delle istituzioni e dotazioni destinate al proprio culto, alla istruzione religiosa ed alla beneficenza; soggette però alle leggi generali e speciali.

Il guarantire con una disposizione costituzionale l'esi-

Io mi volgo ai cattolici di buona fede ed illuminati, e loro domando: sarebbe favorito il cattolicismo coll'accennata restrizione alla libera stampa? Non parrebbe che esso per sostenersi avesse bisogno d'impedire in argomento religioso quale che fosse una tranquilla e razionale discussione? imperocchè non è dubbio che le ingiurie alla religione e le offese ai principii essenziali della morale dovrebbero reprimersi dalle leggi penali. In un'epoca n cui lo spirito di esame e di discussione ha concquistato tutte le menti e si è steso ad ogni argomento, non sarebbe dannoso alla religione il sentimento che verrebbe ingenerato dalla censura preventiva dell'autorità ecclesiastica? Non tornerebbe meglio che i pensamenti che offendessero pur anco alle dottrine cattoliche si ponessero in luce, in cambio di occultarsi, e difendersi nelle tenebre, e pigliar forza dalla compressione? L'esempio dei primi secoli della Chiesa non sarebbe più degno d'imitazione, il lasciare cioè libera la discussione e il contrapporre all'errore la ragionata e solenne dimostrazione del vero? Colla proibizione non si crescerebbe il pericolo che le opere irreligiose e si aumentassero, e venissero diffuse, e chiamassero più l'attenzione, come suole avvenire nei casi di divieto, guardato alle comunicazioni in che sono tutti gli Stati, ond'è impossibile causare che si divulghino opere divietate? A che valsero infatti le più severe censure preventive nel secolo XVIII contro opere irreligiose? La preventiva censura di opere irreligiose nei paesi cattolici non porterebbe il pericolo che gli accattolici adottassero lo stesso sistema di proibizione rispetto alle opere favorevoli al cattolicismo, come un dì l'intolleranza dei cattolici offeriva argomento all'intolleranza dei protestanti?

Io domando ai politici: la libera manifestazione delle proprie idee è un diritto naturale, e come reggerebbe una restrizione di esso nelle materie religiose, argomento sopra

gli altri importante onde la discussione tolga l'errore e metta il vero nella piena sua luce? La censura preventiva dei Vescovi sancita dal potere politico non sarebbe per avventura offensiva della tolleranza politica delle altre religioni? Se una religione diversa da quella della universalità morale dei cittadini è guarantita dallo Stato, non è una sequela logica di tale guarantigia il diritto in coloro che la professano di esporne le dottrine e farne la difesa? La preventiva censura ecclesiastica di trattazioni intorno materie religiose non potrebbe impedire opere contenenti sentenze libere, che pure si tengono per alcuni offensive al dogma, giacchè è spesso dimenticata la massima di Agostino *in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas?* Non vi ha di tali che reputano offendente alla religione il discutere sopra parecchie disposizioni registrate nel diritto canonico inducenti prerogative alla Chiesa, sebbene sieno effetto soltanto di concessioni tacite o espresse di principii, o sieno frutto della ignoranza dei tempi, o conseguenza di cagioni che un dì esistevano, ma che al tutto scomparvero nelle condizioni sorvenute della età nostra? Non sarebbero per molti lesive alla religione opere nelle quali si combattessero dottrine sovvertitrici dei diritti assoluti ed inalienabili degli Stati? (1)

(1) I principii diffusi per alcuni giornali d'indole religiosa vagliono a dimostrare come si abusi del cattolicismo a combattere le liberali istituzioni che sono oggimai un bisogno per tutti i popoli inciviliti d'Europa. Si è veduto di recente alzarsi per molti a dogma l'immunità ecclesiastica, e si sono gridate le croci contro la legge Siccardi in sè esaminata, quasi aborrente dalle idee religiose. E in Germania si sono fatti reclami contro l'abolizione dei pesi inerenti ai fondi ecclesiastici, perchè si era sancita senza il permesso preventivo della Santa Sede.

La discussione non inceppata in argomenti religiosi può tornare utilissima alla stessa religione, dappoichè sebbene non sia ella perfettiva giusta le umane istituzioni, lo è veramente in parecchi sensi.

V. Il § 14. lascia libero l'insegnamento domestico.

Presa tale disposizione nel senso generale che ne risulta, la conseguenza sarebbe, che nell'istruzione primaria o elementare, nella media e nella superiore dei figli tutto si abbandonasse all'arbitrio dei genitori.

Non parrebbe al tutto fuor di ragione lasciare libero ai genitori il far istruire i loro figli, ove l'istruzione sia limitata all'elementare, perchè per questa istruzione i genitori hanno d'ordinario lumi sufficienti a discernere i maestri capaci dagl'incapaci; fermo sempre che per passare all'istruzione media debbano i giovani soggiacere ad esame preventivo: ma per la media e per la superiore l'approvazione governativa dei maestri parmi indispensabile; e i genitori per queste non dovrebbero avere che la libera elezione fra i maestri approvati. (1)

si perfeziona ella col distruggersi certi errori, che non sono nella chiesa, ma sono in lei, effetto dei pregiudizi che vi s'insinuano per colpa degli uomini, di che la storia ecclesiastica ne offre parecchi esempii, coll'ampliarsi dello sviluppo di cui le stesse massime essenziali sono suscettive, e colla moltiplicità di sempre nuove ed utilissime applicazioni.

(1) Io espressi già il riferito pensiero nella mia memoria 14 luglio 1850 prodotta al sig. Ministro; ma sono indotto a ricredermi.

L'istruzione domestica, anche negli studi elementari, sia libera soltanto nella scelta dei maestri approvati, non quanto al fidarla ad istruttori che non sieno guarantiti morali e capaci. Importantissima è per le sorgenti generazioni l'istruzione primitiva, ove specialmente vi s'induca, come debbesi, un elemento educativo della mente e del cuore. Cognizioni specialissime sono richieste per siffatto insegnamento; e se negli esami di cui è bisogno per progredire le cognizioni dei giovani si riconoscessero difettive, sarebbe perduto un tempo prezioso, con danno spesse fiate non riparabile. Nè può dirsi che in generale i genitori, guardato al nostro tempo, sieno atti a dare giudizio sull'abilità degl'insegnatori.

La necessità dell'approvazione della pubblica autorità per l'istruzione media e per la superiore è manifesta per più considerazioni.

La prima è tratta dall'interesse della società che l'istruzione sia altamente somministrata. Leibnitz diceva: datemi in mano l'istruzione di un popolo, e io avrò il dominio dei suoi destini.

La seconda procede dall'interesse delle famiglie: imperocchè qualora i giovani siano trovati in istruzione male av- [illegible]

[illegible]

luta importanza, ed ha diritto del pari a guarantirsi da insegnamenti perniciosi. (1)

VII. Nel § 15. è disposto, che la lingua italiana è la lingua legale di corrispondenza nel Regno.

Da siffatta disposizione parrebbe che la lingua italiana dovesse usarsi fra le autorità del Regno, ma che non ne fosse obbligatorio l'uso nella corrispondenza tra il Regno e l'Impero. E perciò si vorrebbe concepire quel § in modo che la corrispondenza col Regno e nel Regno dovesse essere in lingua italiana.

Il primo elemento dell'autonomia di uno Stato è l'uso della propria lingua: e l'uso di essa è assicurato ai singoli Stati dalla Costituzione del 4 marzo. L'esperienza poi ha mostrato frequenti volte quanti inconvenienti si originassero dalla trasmissione in Italia di ordinazioni in lingua tedesca, pel cui tenore era mestieri ricorrere a privati interpreti, sul giudizio dei quali è spesso fallevole il fare fondamento.

VIII. Nei §§ 18 e 19. è statuito intorno la nazionalità lombardo-veneta; e per acquistarla è richiesto il possesso preventivo della cittadinanza austriaca.

Non parmi ragionevole la premessa condizione: dappoichè può esservi chi non sia cittadino austriaco, eppure abbia titoli decisivi per essere dichiarato nazionale. Forse chi pose all'acquisto dello stato nazionale la condizione della cittadinanza austriaca vi fu condotto dal § 23. della Costituzione

(1) Gli ecclesiastici hanno una duplice condizione, quella di religiosi e quella di cittadini e lo Stato ha diritto che sieno istrutti dei doveri e dei diritti politici. Potrebbe quindi, e direi dovrebbe, l'Autorità politica esigere che nei Seminari vi fosse insegnamento del jus naturale e pubblico del jus costituzionale e per succosi elementi del civile e punitivo e potrebbe esercitare il diritto di esclusione di dottrine, che tutt'altro che religiose, intendessero a sovvertire l'ordine generale.

4 marzo, che così si esprime: *per tutti i popoli dell' Impero non avvi che un solo diritto generale di cittadinanza austriaca;* ma altro è la condizione di nazionale, propria di ciascuno del popolo di una nazione, altro la cittadinanza civile, ed altro la politica di cui parla il citato §: e se essendo una sola la cittadinanza austriaca potesse ella confondersi colla condizione di nazionale, l'acquisto della nazionalità nel Regno trarrebbe seco la cittadinanza austriaca. Sembra adunque fuor di ragione che per essere nazionale del Regno sia necessario avere prima la cittadinanza politica dell'Impero.

IX. Nei §§ 20, 21 e 22. sono determinati i poteri della Dieta del Regno Lombardo-Veneto; e rispetto a tutte le sue decisioni sarebbe necessaria la sanzione dell'Imperatore. La Dieta pei citati §§ può far leggi e regolamenti intorno i bisogni e gl' interessi del regno, non offensivi agl' interessi ed ai diritti generali dell' Impero; e può emettere deliberazioni di lieve importanza sopra argomenti di mera locale amministrazione, o decisioni di sola esecuzione di leggi e regolamenti già dal Sovrano approvati.

Ove si tratti di leggi o regolamenti generali procede che si richiegga la Sovrana conferma; ma sarebbe fuor di ragione il reputarla necessaria o per subbietti di esecuzione di leggi e regolamenti, o per subbietti di minuta e locale amministrazione. La sommissione all'approvazione sovrana in questi ultimi casi non porterebbe che dilazione sempre dannosa.

Parrebbemi quindi che dopo il cenno dei poteri della Dieta dovesse scriversi il seguente §. « La sanzione sovrana sarà necessaria quando trattasi di leggi o regolamenti. Ove trattisi di altro argomento, le deliberazioni della Dieta si comunicheranno alla Luogotenenza, la quale, in unione alla Consulta, potrà sospenderne l'esecuzione, se contrarie allo Statuto speciale del Regno od offendenti ai diritti generali dell' Impero. »

Nel citato § 21. lettera C dello Statuto è attribuita alla Dieta facoltà di fare modificazioni in qualche parte alla legge civile o penale ed alle corrispondenti processure; ma vi si eccettuano le leggi e le processure risguardanti in genere i delitti politici.

Veramente potrebbesi dire superfluo il presente §, perchè compreso nel precedente lettera B, dal quale è attribuito in genere alla Dieta il potere di fare leggi e regolamenti su tutti gli interessi del Regno in modo che non sieno offesi i diritti generali dell'Impero stabiliti dalla Costituzione; ma della superfluità non monta intrattenersi: e piuttosto è da dire che la eccezione pei delitti politici e per le relative processure risulta al tutto fuor di ragione.

Non vi hanno leggi che al pari delle penali debbano soggiacere a modificazioni secondo i tempi, i luoghi e l'essere vario dei popoli. Tutte le leggi infatti oltre all'essere dettate dalla giustizia, che costituisce la loro bontà intrinseca o assoluta, debbono informarsi dalle condizioni fisiche, intellettive, morali, religiose, politiche delle nazioni, il che forma la loro bontà relativa: ma siffatte condizioni debbono in modo speciale considerarsi nel gius penale, onde cogliere senza errore i due elementi essenziali di ogni delitto l'obbiettivo e il subbiettivo ed applicare le pene colla debita graduazione. La pena giusta e confacente per popolo che esca appena dalla barbarie o che si trovi ancora nei primi gradi della vita civile non si conviene a popolo pervenuto a gradi molto avanzati: una pena che può essere confacente ad una specie di delitti, ove questi delitti sieno frequenti, può essere sconfacente, non necessaria e perciò ingiusta, ove quei delitti non si veggono che di rado: una qualità di pena che presso un popolo generi il terrore salutare che rimuova da delitti futuri, può presso altro popolo produrre indignazione contro la legge e compassione pel condannato: una

legge penale che confonda insieme più gradi di colpa e li assoggetti a castigo uguale può offerire incentivo nel personale interesse a spingersi al delitto più grave: alcune processure soverchiamente sollecite che non lasciano al condannato discreto spazio di tempo tra la condanna e l'esecuzione, onde il colpevole possa rientrare in sè stesso e concepire pentimento, possono generare effetto disastroso in un popolo che sia animato da sentimenti religiosi, poichè potrebbe egli giudicare la legge irreligiosa o rivoltarsi contro di lei o essere tal fiata spinto alla irreligione. E i tristi effetti di una legge penale non adatta possono specialmente avverarsi rispetto alle pene pei delitti politici. Potrebbe dunque avvenire che la legge penale intorno questi delitti adatta agli altri Stati dell'Impero non fosse confacente al Regno Lombardo-Veneto: e perchè interdire alla Dieta di deliberare in siffatte leggi, salva già sempre la sanzione imperiale? La convenienza delle pene ai delitti, giusta le condizioni speciali del Regno Lombardo-Veneto, non tornerebbe utile soltanto al Regno ma a tutto l'Impero.

Non parmi perciò subbietto di dubbio che debbasi o togliere del tutto il §. 21 lettera C, o cancellare dallo stesso la seconda parte che risguarda i delitti politici e le relative procedure: si sarebbero infatti con essa ristretti i poteri della Dieta in quella specie di leggi in cui sarebbe stata ragione in cambio di allargarli (1).

(1) Non avvi specie di delitti sulle cui pene debbano più influire i gradi della civiltà, le opinioni, le abitudini, i principii religiosi che i delitti politici. Egli è per questo che gli scrittori di maggior fama convengono nella sentenza che ove pure il sistema dei giurati non volesse adottarsi per tutte in genere le delinquenze lo dovrebbe essere almanco per le politiche. Vuolsi così che in tali punizioni intervenga a decidere il senso naturale della giustizia indi-

X. Dai §§ 20 e 30. dello Statuto è disposto, come è di ragione, che una legge deliberata dal Senato e dalla Camera dei Deputati debba essere sancita dall'Imperatore, altrimenti non ha alcun effetto: ma non è prefinito alcun termine, all' approvazione o alla disapprovazione.

La prefinizione di un termine, scorso il quale, se l' Imperatore non dichiari nè di approvare nè di disapprovare, la legge si tenga per approvato, sarebbe una ragionevole guarenzia che la sanzione Sovrana non si protraesse senza confine. Nella Costituzione della Spagna all' articolo 145 è prescritto che, scorso il termine in esso prefinito, s' intenderà la legge approvata.

Nel § 65. delle stesso Statuto è determinato, che l' Imperatore può sciogliere le due Camere, o l' una o l' altra separatamente: e nel successivo § 67. è stabilito, che in caso di scioglimento si debba procedere a nuova elezione entro tre mesi.

Anche qui sarebbe giusto di stabilire, che lo scioglimento, non ordinate le elezioni entro tre mesi, si considerasse come non avvenuto, e che le Camere disciolte avessero a radunarsi sull' invito del loro Presidente. Nella Costituzione del Belgio, per ovviare all' inconveniente che, disciolte le Camere, la chiamata di Camere nuove non si protragga indefinitamente, è ordinato nell' art. 71 che l' atto di scioglimento contenga la convocazione degli elettori entro quaranta giorni e delle nuove Camere entro due mesi.

Prescrizioni politiche senza provvedimenti pel caso che non si adempiano possono lasciar luogo a diffidenze e ad arbitrii nel corso dei tempi, che savio ordinatore della cosa

pendente sotto ogni rispetto dal potere esecutivo. Ed è sì vero essere i giudizii intorno i delitti politici sommamente pericolosi che la pena di morte si è voluta per essi escludere in alcune recenti legislazioni.

pubblica dee prevedere; nè la loro guarenzia deve fondarsi pel presente buon volere degli uomini, ma sulla saviezza di caute disposizioni (1).

XI. Il § 23. dello Statuto dichiara, che qualora, non essendo radunata la Dieta, si richiedessero misure non prevedute dalle leggi, il cui ritardo importasse pericolo pel paese, l' Imperatore possa dare i necessari provvedimenti, coll' obbligo di esporne alla prossima Dieta i motivi e i risultamenti.

Non si puo fare contrasto al potere attribuito all' Imperatore nei casi di urgenza preveduti dal § 23, ma sarebbe da aggiungervi = che sarà nel potere della Dieta il divenire a deliberazione definitiva, salva anche in questo caso

del Regno potessero assentire che l'ordinazione del Monte debba ricevere norma dalle determinazioni che possono essere adottate rispetto al debito pubblico dell'Impero e degli altri Stati, non essendo possibile il prevederne le conseguenze forse al Lombardo-Veneto disastrose. Il § che io propongo di sostituire offre norma di tutta giustizia, e salva tutti i riguardi.

XIII. Il § 36. richiede, che per essere eleggibile al Senato sia mestieri del pagamento d'imposta diretta ordinaria di aust. L. 1500; e che i soli eleggibili dagli Istituti e dalle Università non abbiano bisogno di un tale requisito.

Nello spartimento delle proprietà del Regno Lombardo-Veneto la misura dell'imposta ascendente ad annue L. 1500 può sembrare soverchia: giacchè l'imposta di L. 1500 supporrebbe una rendita netta per lo meno di L. 7500; e nello stato presente le capacità distinte non sono nei molto ricchi, ma nel cetto medio, e spesso i mediocri proprietari offrono più guarentigia che i molto ricchi cittadini. L'imposta d'altronde di L. 1500 è richiesta dal § 42. della Costituzione 4 marzo per essere eleggibile alla 1.ma Camera dell'Impero; e non pare di ragione che imposta eguale richieggasi pel Senato del Regno Lombardo-Veneto fornito di attribuzioni di assai minore importanza. La saviezza del sig. Ministro è chiamata a riflessione su questo argomento.

Il confinare il favore all'intelligenza ai soli eleggibili dagl'Istituti scientifici e dalle Università dovrebbe dirsi una soverchia restrizione. Non sarebbe per avventura provvido consiglio l'ammettere nel Senato tutte in genere le intelligenze che sono ammesse a dar voto per la formazione dei Consigli comunali ed a far parte dei Consigli stessi; dappoichè, a misura che cresce l'importanza degl'incarichi pubblici, dee pure usarsi rigore nello statuire i requisiti necessari per essere ammessi a sostenerli; ma potrebbonsi per

esempio, ammettere i giudici o i presidenti dei tribunali dopo dieci anni di esercizio del loro ufficio, i professori de' licei colla stessa condizione, i funzionarii politici, i militari di alto grado, coloro che avessero con notevole spendio istituite o ampliate opere di pubblica beneficenza, ed altri per uguali o più forti ragioni. Dava somiglianti esempi lo statuto di Francia sotto Luigi Filippo, e ne somministra l'attuale Statuto piemontese nelle varie categorie dalle quali il Re deve scegliere i Senatori. Può vedersi ben anche in questo argomento la Costituzione della Toscana.

Le recate osservazioni si applicano eziandio ai Deputati, pei quali è bisogno dell'imposta di L. 500, giusta il § 41. dello Statuto; colla sola eccezione degli eleggibili dagli Istituti scientifici e dalle Università.

Lo stesso § 36. prescrive, che per essere eleggibile a [illegible]

[illegible]

la Consulta, in casi d'immediata urgenza emetta le provvidenze strettamente necessarie ; ed è aggiunto che debba immediatamente riferirne al Ministero.

Se trattisi di argomenti risguardanti le leggi o gl'interessi generali dell'Impero non vi ha dubbio che è di ragione il prescritto riferimento ; ma se l'argomento risguardi le leggi speciali e i regolamenti del Regno, tale riferimento converrebbe farsi alla Dieta, cui dovrebbe appartenere eziandio deliberazione definitiva.

INTORNO LA SECONDA SPECIE

DI CONSIDERAZIONI

1.° La libertà dell' industria e del commercio è guarantita a tutti i lombardo-veneti, salve le restrizioni che fossero richieste dall' utile pubblico. =

La proprietà reale dovrebbe pure guarantirsi, salvo il caso di espropriazione per utilità pubblica contro indennizzazione: nè sembra sufficiente l' incidentale menzione della guaranzia della proprietà reale fatta nel § 13, che risguarda la proprietà letteraria. L' utilità pubblica, pei principii osservati durante la cessata amministrazione, si estendeva all' utilità provinciale e comunale; e di siffatta estensione si sperimentò il vantaggio in moltiplici evenienze. Parrebbe quindi che quella estensione dovesse adottarsi anche nello Statuto; e perciò il § da inserirsi sarebbe. =

2.° La proprietà reale è inviolabile, salve le eccezioni volute dall' utilità pubblica provinciale e comunale: nei quali casi l' espropriazione non avrà luogo che contro indennizzazione. =

Alle due idee della libertà dell' industria e del commercio, e della proprietà inviolabile, si vorrebbero aggiungere altri principii che si veggono pure in altri statuti politici, e sarebbero i seguenti. =

3.° Non potranno irrogarsi pene che non sieno sancite da legge anteriore al fatto che ne sia colpito.

4.° La pena sarà sempre personale, ed i suoi effetti non potranno mai estendersi alla famiglia del condannato. — La confisca e la morte civile sono abolite.

5.° Tutti i lombardo-veneti soggiaceranno alle imposte in proporzione dei loro mezzi.

6.° Ogni cittadino ha il diritto di petizione. = (1).

(1) Lo statuto è diviso in sei sezioni: nella prima si acchiudono disposizioni generali sul Regno e sui diritti individuali: nella seconda è disposto sulla nazionalità Lombardo-Veneta: nella terza sul potere

XVIII. Nei §§ 18 e 19. si statuisce intorno la nazionalità lombardo-veneta: le condizioni pel suo acquisto e le cagioni della perdita si rimettono a legge speciale. Ma non avvi disposizione intorno la cittadinanza politica, i requisiti per acquistarla, i motivi che la tolgono o ne sospendono l'esercizio; mentre per l'ammissione al Senato ed alla Camera dei Deputati si richiede la cittadinanza politica. È vero che le

cagioni dell'acquisto e della perdita di tale cittadinanza potrebbero raccogliersi per indiretto dalla legge comunale e dalla elettorale; ma l'argomento della cittadinanza è di tale rilievo che non vorrebbe essere dimenticato nello Statuto, e le disposizioni essenziali che lo risguardano si veggono in pressochè tutte le Costituzioni che si conoscono.

Non sarebbe poi bisognoso di nulla disporre nè sullo stato dei forestieri residenti nel Regno, nè sulla cittadinanza civile, perchè questi subbietti sono regolati dal codice civile.

2. l'emigrazione dallo Stato è libera tranne le eccezioni volute dai doveri di coscrizione

3. il trasporto delle sostanze all'estero è libero salva la percezione di tasse che siano volute dal principio di reciprocità fra gli Stati.

Nel complesso delle disposizioni di cui proposi l'aggiunta ve ne ha alcune che non risultano da leggi, per ora almeno, nel Regno operative, ed è quindi necessario l'inserirle nello Statuto; e ve ne ha alcune già sancite nella Costituzione del 4 marzo, ma anche per queste è di convenienza suprema il registrarvele; sì perchè così vuole l'integrità della trattazione; e sì perchè lo Statuto è il catechismo nazionale che dee correre nelle mani di tutti da cui, senza ricorrere ad altre fonti, dee ciascuno poter derivare il diritto privato e pubblico.

Argomento del pari importante e delicato è il diritto di non eseguire ordinazioni illegali altrimenti detto di legittima resistenza; intorno al quale non parmi potersi adottare disposizioni senza distinguere gli atti illegali di una autorità rispetto ad altra autorità di ordine differente, dagli atti illegali di autorità qualunque rispetto a singoli cittadini.

Le autorità politiche non dovrebbero tenersi dall'esercizio dei loro poteri per atti che tendessero ad incepparlo dell'autorità giudiziaria, nè le autorità giudiziarie dovrebbero sospendere l'esercizio della loro giurisdizione per atti o decisioni in contrario delle autorità politiche. Così parmi voluto dalla loro indipendenza reciproca salvo di elevare la controversia di attribuzioni da essere decisa da terzo potere indipendente dalle autorità contendenti, e secondo il mio avviso dalla censura o consulta di Stato come dirò più sotto.

XIX. Nei §§ 28 e 29. sono contenute due importantissime disposizioni.

Nel primo è accordata alla Dieta la facoltà di presentare proposizioni all' imperatore intorno argomenti d' interesse del Regno che eccedano i termini delle sue attribuzioni.

Questa disposizione suppone che la Dieta possa fare indagini sui bisogni del Regno e richiedere informazioni.

Nel secondo è accordata alla Dieta la facoltà di pre-

sentare rimostranze alle autorità competenti per erronea o difettiva esecuzione delle leggi, per offese alle relazioni tra l'Impero ed il Regno, o per violazioni del presente Statuto.

Agli accennati due §§ dovrebbesi però aggiungere il seguente. =

Sarà nei poteri della Dieta l'ordinare investigazioni in ogni argomento d'interesse del Regno, e il deputare a questo scopo Commissioni; ed avrà diritto di richiedere alla Luogotenenza e di ottenere le notizie che reputasse necessarie o utili. Potrà inoltre richiedere l'intervento alle proprie sessioni del Luogotenente. =

Il secondo degli stessi §§ attribuisce, come si è detto, alla Dieta il diritto del ricorso alle autorità competenti; ma non dichiara quali sieno le autorità cui il ricorso debba essere indirizzato.

Si dirà di questo argomento parlando di una Sezione che vorrebbesi aggiungere allo Statuto intorno ad una Censura o ad una Consulta di Stato.

XX. Alla Sezione del potere legislativo vorrebbero essere aggiunti i §§ seguenti. =

1.° L'interpretazione autentica delle leggi e dei regolamenti sanciti dalla Dieta appartiene esclusivamente alla Dieta medesima.

2.° La sola Dieta potrà deliberare imposte risguardanti i bisogni del Regno: e la proposizione di tali imposte dovrà farsi alla Camera dei Deputati prima che a quella dei Senatori.

— Questo § ed il seguente potrebbero porsi anche nella Sezione delle Finanze, come si vedrà in appresso. —

3.° Le imposte risguardanti i bisogni generali dell'Impero dovranno dimostrarsi alla Dieta corrispondenti al quoto di esse incombente al Regno; giusta ciò che viene stabilito nella Sezione delle Finanze.

4.° Le proposizioni di legge che vengono fatte alle Ca-

mere potranno essere non solo accolte o rigettate, ma anche sottoposte ad emendamento. =

XXI. Nella Sezione dello Statuto che tratta della Dieta non è stabilito, come lo è invece in tutte le Costituzioni conosciute:

1.° che la elezione di un membro della Dieta ad impiego politico con onorario ne faccia cessare il mandato, salva la rielezione;

2.° che per delitti, eccetto il caso di delitto flagrante, non possa un membro della rappresentanza nazionale essere

levarsi, e il Governo potrà eleggere gli abili ad impieghi pubblici tra i Senatori e i Deputati o dopo la cessazione delle Camere o dopo il loro scioglimento. La popolazione del Regno Lombardo-Veneto è pressochè eguale a quella del Belgio e del Piemonte; e la massima che l'elezione ad impiego con onorario faccia cessare il mandato nazionale non vi lascia il Governo in difficoltà alcuna nella scelta degl' impiegati politici e giudiziari. D'altronde l'elezione di un rappresentante nazionale ad impiego, se il Governo credesse di divenirvi fra i membri della Dieta, non produce che il bisogno di nuova elezione; e qualora l'eletto godesse la pubblica confidenza verrebbe rieletto; che se nol fosse si avrebbe la prova che la nazione non pone in esso la propria fiducia, e non converrebbe che suo malgrado avesse ella un rappresentante che non reputasse libero e indipendente.

Il 2.° motivo non risulta più fondato del primo. Oltrecchè un tale motivo è odioso e disonorevole per la rappresentanza del Regno, si suppone con esso che frequenti possano essere i casi in cui rappresentanti nazionali si abbandonino al delitto. Una tale supposizione è esclusa dalla qualità delle classi da cui si traggono i Senatori e i Deputati e dai requisiti che debbono in essi concorrere. I delitti abbondano nelle classi infime, ed assai di rado si veggono nelle classi colte ed agiate, e molto meno nei notabili delle classi medesime. Per valutare il motivo in esame all'effetto di escludere la guarantigia nazionale di cui si ragiona, converrebbe che l'esperienza ne avesse almeno dimostrato il bisogno.

Si dovrebbero perciò scrivere nello Statuto i seguenti §§. =

1.° Ogni membro delle Camere che accetti un impiego governativo con onorario cesserà dalle sue funzioni, e dovrà soggiacere all'esperimento di nuova elezione.

2.° Nessun membro delle Camere potrà essere arrestato per imputazione di crimini, delitti o contravvenzioni, eccetto

il caso di delitto flagrante, senza autorizzazione della Camera cui appartenga.

La stessa disposizione si applica all'arresto per causa di debiti. =

XXII. Lo Statuto nella Sezione della Dieta stabilisce il numero dei Deputati in 120 per tutto il Regno.

Nel reggimento del Regno, oltre alle magistrature politiche rappresentanti il potere esecutivo, debbono entrare le rappresentanze dei comuni e delle provincie.

Partendo da tali principii, nello Statuto, dopo essersi parlato della Luogotenenza e delle Autorità subalterne, si dovrebbero scrivere i seguenti §§. =

1.° L'amministrazione interna delle provincie lombarde sarà fidata ad un Consiglio governativo presieduto da un Governatore residente in Milano; e l'amministrazione interna delle provincie venete sarà fidata del pari ad un Consiglio governativo presieduto da un Governatore residente in Venezia.

2.° L'amministrazione particolare delle provincie lombardo-venete sarà incaricata a Congregazioni provinciali, e quella dei comuni a Consigli comunali ed a Congregazioni e Deputazioni.

3.° Il principio regolatore dell'amministrazione dei comuni e delle provincie è l'autonomia degli uni e delle altre nei loro interessi particolari.

4.° I funzionari del potere esecutivo e dell'amministrazione saranno Italiani; salvè al Sovrano le ristrette eccezioni che nei più alti impieghi politici credesse di adottare.

5.° Una legge speciale verrà emanata sui diversi rami del potere esecutivo e sulle amministrazioni comunali e provinciali. =

XXIV. Al § 75. nella Sezione quinta del Potere esecutivo è stabilito, che la Consulta forma l'istanza superiore nelle cause dell'amministrativo contenzioso; ma non vi è determinata la natura di tali cause: e la loro determinazione sarebbe essenziale, giacchè finora la distinzione fra le attribuzioni rispettive del potere giudiziario ed amministrativo non si è mai posta nettamente, e sono state frequenti e moltiplici nel proposito le dubbiezze e le controversie.

Altro è la semplice gestione amministrativa, che ha per

iscopo l'interesse o l'utile, e non il diritto: ed altro è il contenzioso amministrativo.

Nella gestione non interviene mai formale giudizio; e le autorità amministrative agiscono libere, senza che vi sia luogo a positivo reclamo, salvi i casi della responsabilità che devono essere determinati dalla legge. I ricorsi negli argomenti della gestione possono interporsi dagl'interessati; ma essi non sono giuridici, e non equivalgono che ad informazioni, la cui valutazione è abbandonata al criterio dell'autorità amministrativa.

stione cade sopra oggetto di sua natura civile, la questione appartiene, non al contenzioso amministrativo, ma al tribunale giudiziario.

Potrebbe nascere è vero che la devoluzione ai tribunali della questione emergente sopra un contratto inceppasse l'andamento dell'amministrazione; ma questo inconveniente potrebbe nascere anche aperto il ricorso all'Autorità amministrativa, e potrebbesi evitare accordando a quest'ultima Autorità di mandare l'atto ad esecuzione in modo provvisorio, secondo l'intelligenza e l'effetto che essa credesse di attribuirvi.

5.° Le questioni risguardanti il patrimonio particolare dello Stato, d'una provincia o di un comune appartengono ai tribunali ordinarii.

6.° L'Autorizzazione che il Potere politico presta a corpi da lui tutelati per far contratti o stare in giudizio, la certificazione che esso emette della verità di alcuni atti celebrati innanzi a lui, la prestazione di opera sussidiaria all'Autorità civile non sottraggono gli affari dalla competenza dei tribunali ordinarii.

7.° Il modo dell'attitazione delle questioni del contenzioso amministrativo deve essere quello stesso che si usa innanzi a tribunali giudiziari, e due decisioni conformi debbono costituire cosa definitivamente giudicata. (1)

8.° Una legge speciale darà sviluppo ai premessi canoni fondamentali.

Tali sarebbero i sommi principii intorno alla distinzione tra la gestione amministrativa e il contenzioso amministrativo, che io non entro a dimostrare, parendomi di evidenza.

Se si riputasse di rimettere a legge speciale la positiva determinazione della materia del contenzioso amministrativo,

(1) Vedi Romagnosi del diritto amministrativo.

ciò che sarei lungi dal credere perchè trattasi delle attribuzioni dei pubblici poteri, dovrebbesi almeno registrare nello Statuto il seguente §. = Una legge speciale determinerà la natura delle questioni appartenenti al contenzioso amministrativo. =

rimediato allo sconcio che il contenzioso amministrativo fosse demandato assolutamente e per intero all' amministrazione politica; giacchè nel citato § è stabilito che l' istanza superiore nelle cause dell' amministrativo contenzioso risiede nella Consulta, ed il precedente § 74. dispone, che otto sieno i membri della Consulta nazionali Italiani, quattro dei quali vengono eletti dall' Imperatore, due dal Senato e due dalla Camera dei deputati (1).

XXV. Nello Statuto non è parlato della responsabilità dei pubblici funzionari che offendono lo Statuto o le leggi della Dieta, la cui osservanza non è guarantita senza sanzione.

Sarebbe almeno mestieri di aggiungere allo Statuto un § così concepito = Una legge apposita determinerà i casi della responsabilità civile e penale dei pubblici funzionari di ogni classe che offendano allo Statuto del Regno o alle leggi della Dieta. =

XXVI. Nella Sezione dello Statuto concernente il Potere giudiziario io proposi l' inserzione di quattro massime =

1.ma che tutti i giudici di qualunque tribunale debbano essere nazionali;

2.da che tutte le cause civili e penali debbano cominciare e finire nel Regno, e che per conseguenza il Senato

(1) Sebbene abbia espresso che ove non si volesse addivenire ad intero innovamento intorno al potere giudiziale del contenzioso amministrativo, vagliano a temperare gl' inconvenienti dell' attuale sistema le disposizioni dei §§ 74 e 75 dello Statuto, sono assai lungi dal credere che non convenga assai meglio il togliere anche alle autorità amministrative di prima istanza le questioni di tale natura. Un Tribunale speciale politico dovrebbe essere istituito, e la consulta di Stato della quale verrà detto in seguito dovrebbe essere l' Autorità superiore le cui decisioni fossero definitive. Il sistema corso sin qui in Europa è vizioso: la riforma ne è necessaria: sia essa radicale ed intera, chè così vuole l' utilità d' accordo colla giustizia.

della Suprema Corte di giustizia debba essere nel Regno:

3.za che non possano essere istituiti tribunali straordinarii sotto qualsivoglia denominazione;

4.ta che sia immediata l'attuazione del sistema dei

di giustizia nel Regno è, mi credo, dimostrata all' evidenza nella memoria a stampa che produssi all' I. R. Consiglio dei Ministri. L' unità della Monarchia vuole incentramento dei poteri governativi, che tutelano gl' interessi generali dell' Impero, non l' incentramento di quei poteri che si attengono agl' interessi speciali delle singole parti; e risguarda singolarmente a questi interessi speciali l' amministrazione della giustizia. Nell'America settentrionale, osserva il Tocqueville, essere stabilito tale incentramento governativo che nessuno Stato di Europa vi si può paragonare; e l' asserzione dell' illustre scrittore è manifesta dalla costituzione federale: ma in ogni Stato vi sono tribunali indipendenti per tutto che riflette immediatamente i diritti individuali e gli affari di privata ragione che non hanno attenenza agl' interessi generali. Se avvi, io diceva nella sovra citata memoria, interesse per l' intera Monarchia rispetto ai tribunali, esso sta in ciò solo che la giustizia sia rettamente amministrata, non in ciò che si amministri piuttosto in uno che in un altro luogo; ed anzi la rettitudine de' giudizii dee dirsi più guarentita quando la giustizia si amministri dove possono ampiamente avverarsi i beneficii dell' orale e pubblica discussione. In un solenne rapporto intorno alla questione se il Supremo debba conservarsi nel Regno, non solamente non è refutato quanto io scrissi per l' affermativa, ma non ve n' è impreso tampoco l' esame.

Il bisogno d' una disposizione che escluda l' istituzione di tribunali straordinarii è manifesto. A che varrebbe lo statuire principii intorno al Potere giudiziario e l' introdurre forme salutari, se fosse nel Potere Supremo il creare magistrature di eccezione e l' alterare le norme della processura generale? In tutti gli Statuti costituzionali è sancita l' esclusione dei tribunali straordinarii, come la guarentigia non pure più solida, ma unica della libertà civile (1).

Rispetto all'attuazione del sistema dei giurati nel § 80. dello Statuto non havvi che il riferimento ai §§ 103 e 104. della Costituzione 4 marzo: ma non parmi che ciò valga ad assicurare l'immediata attuazione nel Regno di quel sistema.

L'utilità giuridica e politica della istituzione dei Giurati è ormai manifesta sì per ragioni intrinseche che la raccomandano, sì per l'opinione di sommi uomini, e sì per la diuturna esperienza d'illustri nazioni, esempio di civiltà, che ogni illustrazione in proposito torna superflua. Ma quì non trattasi della massima, sì bene della sua attuazione: ed è disonorevole per gl'Italiani che quella istituzione che si reputa acconcia a molti altri Stati di vita civile immensamente a loro inferiori, non abbia fuor di dubbiezza a reputarsi opportuna pel Regno Lombardo-Veneto. Alcuni giureconsulti, richiesti di opinione in tale argomento, espressero dubbii; ma quei dubbii, anzichè sulla maturità degl'Italiani per tale sistema, nacquero dalla inscienza delle cautele onde vuole essere accompagnato affinchè l'elezione cada sopra uomini probi e intelligenti. Tutti

(1) Fu da alcuni osservato essere l'esclusione dei tribunali straordinarii abbastanza sancita dal § 10 dello Statuto, il quale dispone, che nessuno può tradursi innanzi a giudice diverso da quello che la legge determina. Io però non posso partecipare a questo avviso, dappoichè la massima escludente l'istituzione dei tribunali di eccezione è sì grave che vuolsi enunciare in modo espresso e solenne, non argomentarsi da altra disposizione. Il § 10 lascia d'altronde alla legge l'istituzione dei tribunali, ed il potere legislativo potrebbe indurne di straordinari; e le costituzioni si pongono appunto onde ogni potere ne sia frenato: ed è necessario il registrare l'esclusione di cui si parla appunto perchè il potere legislativo non possa declinare dall'ordinaria giurisdizione giudiziale. Una legge è facilmente soggetta a mutamento, e la costituzione non può mutarsi che con ispeciali cautele, le quali assecurano moralmente da avventate deliberazioni.

gli uomini di fiducia chiamati per l' organizzamento giudiziale opinarono per l' immediata attuazione dei Giurati, guardato alle guarenzie indotte dalla proposta della legge penale. Nè vuolsi dimenticare che v' hanno istituzioni per le quali un popolo non diviene atto che colla loro attuazione, e fra queste debb' essere precipuamente annoverata quella di cui si ragiona.

Vi hanno però altre disposizioni che vorrebbero essere comprese nella Sezione del Potere giudiziario, tuttocchè per legge organica separata se ne debbano determinare la gerarchia, le differenti attribuzioni e simili.

Il primo dei §§ intorno al Potere giudiziario dovrebbe determinare in che consista siffatto Potere, laddove il § 79. dello Statuto non dispone che intorno la processura.

Il § 1.° adunque dovrebbe essere = Il Potere giudiziario è l' autorità di applicare le leggi civili e criminali, ed appartiene esclusivamente ai tribunali. L' interpretazione però delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta soltanto al Potere legislativo. =

Il § 2.° parrebbe che dovesse essere il seguente = Negli affari di comune diritto, sì civili che criminali, non vi avrà che un solo foro per qualunque classe di persone. I militari vi soggiacciono al pari degli altri cittadini nei loro affari civili e nei delitti comuni in tempo di pace. =

Le ragioni di assoggettare i militari ai tribunali ordinari nei termini preaccennati è manifesta. Essi hanno la duplice qualità di soldato e di cittadino, ed in quest' ultima non vi ha motivo di differenziarli dal resto degli altri cittadini. Il foro militare è foro privilegiato, e i privilegi non vogliono estendere oltre ai termini del motivo razionale che li abbia fatti adottare. Lo stato militare voleva un' eccezione alla giurisdizione ordinaria, ma per gli oggetti strettamente militari, fuori de' quali la giurisdizione ordinaria debb' essere anche per essi competente. Egli è eminentemente civile il

emiero che i militari spesse fiate siano obbligati a subire la giurisdizione civile, onde si scemi quella separazione che li divide dalle altre classi cittadine. (1)

Il § 2.° sarebbe questo = Nelle procedure penali non può essere adoperato alcun mezzo di coercizione nè di violenza per ottenere la confessione degl' imputati. =

Il § 3.° dovrebbe essere = Nessun giudice può sostenere durante il suo ufficio impieghi amministrativi o governativi. =

Il § 4.° = I tribunali non applicano ordini o regolamenti provinciali o comunali contrari allo Statuto e alle leggi della Dieta. =

Egli è vero che nessuna delle premesse disposizioni appartengono più alla legislazione che allo Statuto politico, ma vi hanno massime di tale importanza che è bene collocarle nella Costituzione. Tutti gli Statuti moderni le hanno d'esempio. (2)

[illegible]

XXVII. Nello Statuto mancano alcune Sezioni di alto rilievo, quelle delle finanze e dell' erario, della forza armata, dell' istruzione pubblica, della Censura.

DELLE FINANZE E DELL' ERARIO

Il Regno dee concorrere per giusto quoto alle spese generali dell' Impero, ordinarie e straordinarie, e dee sostenere le spese risguardanti la sua amministrazione particolare; e così debb' essere delle provincie e dei comuni.

Nella Sezione che dovrebbesi aggiungere delle finanze e dell' erario converrebbe inserire i seguenti §§. =

1.° Il Regno Lombardo-Veneto conserva le attività nazionali che gli appartengono, le quali non possono consumarsi nè alienarsi che per deliberazione della Dieta.

2.° Il Regno Lombardo-Veneto concorre alle spese generali, ordinarie e straordinarie dell' Impero per quoto da essere appositamente determinato in proporzione degli altri

scopo senza traviare nè nell'uno nè nell'altro estremo. Le massime ordinatrici dei pubblici poteri, i principii che debbono reggere, l'intera amministrazione dello Stato, le norme dell' azione pubblica siano in guisa generale registrate nello Statuto, e le conseguenze che ne verrebbero si lascino, pel razionale loro sviluppo, ai regolamenti e alle leggi. Due sorta di Statuti, uso qui i pensieri del Romagnosi, debbono esservi, rispondenti alle varie condizioni della vita civile di un popolo. Nell' una la Costituzione dee dirsi fiduciaria, effetto della riverenza verso i reggitori dello stato e ad un tempo della pochezza dei lumi diffusi nell' universale: la necessità lo richiede non potendo norme particolareggiate venire che dalle cognizioni e dall' esperienza. Nell' altra le Costituzioni vogliono essere istrutte, e si deve in esse discendere insino a certo punto a norme particolari, sì perchè servono ad illuminare i governi ed i governati, e sì perchè i diritti civili e politici sono di tal guisa più guarantiti. Nè alcuno dirà certamente che gl' Italiani non si trovino nella seconda delle condizioni predivisate.

Stati e nella doppia ragione della popolazione e della rendita; e dee sostenere le spese della sua particolare amministrazione.

— In questo § verrebbe compenetrato il § 20. dello Statuto. —

3.° Saranno determinate le varie specie di spese generali, ordinarie e straordinarie dell' Impero, alle quali il Regno dee concorrere pel suo quoto giusta il § precedente.

4.° Per l' eseguimento dei precedenti §§ 2.° e 3.°, la Dieta eleggerà nella sua prima sessione fra i suoi membri o fuori di essi apposita Commissione, che in confronto dell' I. R. Ministero, o di Commissione delegata dal Parlamento, abbia a riconoscere e determinare le varie classi di spese generali, ordinarie e straordinarie, dell' Impero, ed a fissare il quoto incombente al Regno; riservatane alla Dieta la cognizione per le sue osservazioni.

Lo stesso mezzo verrà usato ogni qualvolta si creda aver subito variazione gli elementi sui quali siasi fondato il quoto delle spese dell' Impero incombente al Regno.

5.° Determinato il quoto delle spese generali incombenti al Regno, le imposte corrispondenti, fermo il quoto stesso, saranno ripartite sui vari oggetti di rendita dalla Dieta; la quale stabilirà pure il modo più conveniente della riscossione.

6.° Le imposte, sino alla concorrenza di ciò che il Regno debba all' Impero, saranno versate nell' erario imperiale: le imposte risguardanti l' amministrazione interna del Regno saranno versate nell' erario speciale del Regno stesso a disposizione della Dieta.

7.° I regolamenti finanziarii dell' Impero verranno stabiliti in modo che si abbia equo riguardo alle condizioni dell' industria e del commercio del Regno Lombardo-Veneto, e che le sue speciali risorse non sieno sacrificate a prevalente vantaggio degli altri Stati della Corona.

8.° Nessuna imposta potrà aggravarsi al Regno pe' suoi bisogni particolari che per deliberazione della Dieta.

La proposizione di un' imposta qualunque non potrà farsi al Senato se prima non sia stata sottoposta alla Camera dei Deputati.

9.° Le imposte a carico speciale di una provincia o di un comune non potranno adottarsi che per deliberazione della rappresentanza provinciale o comunale; salve le eccezioni che per le provincie o pei comuni fossero indotte da una legge.

10.° Nessuna pensione a peso del Regno, delle provincie o dei comuni potrà accordarsi che per deliberazione delle rispettive rappresentanze.

Sono salvi i diritti quesiti in forza degli attuali regolamenti.

11.° Così i comuni come le provincie avranno i loro erari per le imposte e le rendite destinate ai loro bisogni particolari.

12.° L' ordinamento definitivo del Monte Lombardo-Veneto e l' appuramento del suo debito dovranno effettuarsi con principii di ragione e giustizia, nè dovrà mai il Regno essere posto a condizione inferiore a quella degli altri Stati dell' Impero.

13.° Il debito del Monte non potrà essere accresciuto senza il consenso della Dieta: salvo il pieno effetto alle leggi costitutive il Monte stesso, ed alle convenzioni diplomatiche risguardanti la liquidazione del debito del già Regno d' Italia a termini di ragione.

I conti della gestione di questo Istituto si sottoporranno ogni anno all' esame della Dieta.

— In questo § è trasfuso il § 26. modificato come è espresso superiormente. —

14.° I conti preventivi e consuntivi dell' amministrazione del Regno dovranno essere ogni anno sottoposti all' esame ed alle deliberazioni della Dieta.

15.° Verrà istituita una Camera o Corte dei conti, che dovrà occuparsi della liquidazione delle rendite e delle spese della gestione interna del Regno, e dovrà firmare i mandati di pagamento emessi pel Regno dal Potere esecutivo, giusta le deliberazioni della Dieta.

Il numero dei membri della Corte dei conti sarà determinato da legge speciale: e la loro elezione spetterà per parti eguali all' Imperatore, al Senato e alla Camera dei Deputati, fra gl' Italiani.

16.° La Camera o Corte dei conti dovrà essere divisa in due Sezioni: l' una liquidatrice, e l' altra giudicatrice in ultima istanza le questioni finanziarie risguardanti il Regno.

— Le questioni finanziarie, sì per la loro moltiplicità e sì per le cognizioni speciali che richieggono, non possono demandarsi ai tribunali civili. —

DELLA FORZA ARMATA

Non avvi nello Statuto alcun titolo intorno alla forza armata; e l' argomento non è lieve.

Nella Sezione però da aggiungere si dovrebbero richiamare le disposizioni della Costituzione del 4 marzo: sancire le norme d' azione della forza armata in tempo di pace: accennare le attribuzioni in genere della gendarmeria: e statuire sulla guardia civica, che il § 119. della Costituzione del 4 marzo suppone doversi creare, ed è indispensabile nel Regno alla sicurezza delle persone e della proprietà, specialmente nei comuni di provincia.

I §§ da aggiungersi sarebbero. =

1.° L' armata è a disposizione dell' Imperatore, giusta la Costituzione del 4 marzo.

2.° Il Regno Lombardo-Veneto concorrerà alla formazione dell' armata in proporzione della sua popolazione comparativamente alla popolazione degli altri Stati dell' Impero.

Una tale proporzione dovrà essere dimostrata alla Dieta prima dell'attuazione della coscrizione.

Le coscrizioni dovranno sempre effettuarsi in concorso delle Autorità civili del Regno.

3.° Ai vari gradi nell'armata saranno ammissibili indistintamente gli appartenenti al Regno Lombardo-Veneto e gli appartenenti agli altri Stati dell'Impero.

4.° L'armata nell'interno del Regno non potrà agire in tempo di pace che dietro invito dell'Autorità civile.

5.° Qualunque classe della forza armata, eccetto il caso di violenta aggressione, non potrà trarre sul popolo in caso di pubblico sommovimento che previo triplice invito dell'Autorità civile, rivestita delle insegne d'ufficio, a disciogliersi, preceduto da suono di tromba e dalla esposizione in luogo elevato e visibile di bandiera nera.

6.° Non potrà la forza armata di nessuna classe permettersi nè di uccidere, nè di ferire, nè di offendere in qualunque altro modo i presunti delinquenti semplicemente fuggitivi.

Se alla massima in questo § stabilita possano esservi eccezioni, e quali, e con quali norme eseguibili, sarà determinato da apposita legge.

7.° In ogni comune del Regno dovrà esservi una guardia civica a servizio delle Autorità civili, sufficiente alla sicurezza delle proprietà e delle persone.

Su questo argomento statuirà una legge speciale. =

Tutte le massime prestabilite sono gravi ed essenziali; e quelle dei §§ 4.°, 5.° e 6.° sono specialmente volute per tranquillare il Regno, poichè si sono veduti casi alla cui sola ricordanza il cuore rabbrivida. (1).

(1) A prima giunta parrebbe che disposizioni risguardanti la forza armata non dovessero entrare nello Statuto del Regno, sì perchè ar-

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Si tace nello Statuto sulla istruzione. So bene che non dovrebbesi nello Statuto scrivere un sistema completo dell' istruzione privata e pubblica, e che questo argomento in tutta la sua ampiezza non può formare soggetto che di una legge particolare. Altro è però il porre nello Statuto un regolamento compito dell' istruzione, ed altro il gettarvi semi essenziali e fecondi, come ho osservato per altro argomento, di cui una legge speciale contenga lo svolgimento e le con-

seguenze. Pressochè tutte le Costituzioni d'Europa e d'America contengono, per la grande loro importanza, disposizioni sull'istruzione; giacchè il più prezioso diritto per una nazione si è quello di essere acconciamente istrutta.

Le principali disposizioni da registrarsi nello Statuto parrebbero essere le seguenti. =

1.° Il primo bisogno e il primo diritto di un popolo è quello di un'adatta istruzione, ed il somministrarla ampia e confacente è il primo dovere di ogni governo, e specialmente di ogni governo costituzionale.

2.° L'istruzione generale dividesi in tre classi: la primaria, che deesi accumunare a tutte le classi dei cittadini; la secondaria, che dee servire di avviamento alla superiore; la superiore, indirizzata a coloro che vogliono acquistare una speciale coltura scientifica o letteraria e pervenire con essa all'esercizio di una professione.

3.° L'istruzione debb'essere in tutti i gradi costituita in guisa che riesca educatrice dell'intelletto e del cuore, atta cioè a creare abilità a conoscere il vero, a sceverarlo dall'errore ed a formare l'abitudine dell'amore al bene e dell'avversione al male.

4.° L'istruzione dee dividersi precipuamente in due grandi rami, la scientifica e l'industriale; giusta le condizioni e le esigenze del nostro tempo.

5.° I genitori hanno obbligo giuridico di far istruire ed educare i loro figli. La legge determina i mezzi coattivi per costringervi i genitori renitenti. La stessa disposizione si applica ai tutori e curatori.

6.° L'avanzamento dei giovani da una parte all'altra dell'insegnamento non dee regolarsi dal tempo consunto negli studi, ma dai gradi della capacità manifestata, e dall'ampiezza e solidità delle cognizioni.

7.° L'istruzione primaria non deesi differire al sesto

anno dei fanciulli, quasi le facoltà dell'animo umano sieno inattive negli anni precedenti; ma deesi cominciare non più tardi del terzo anno compiuto, come si costuma negli asili dell'infanzia.

— Il cominciamento dell'istruzione al terzo anno dee tornare utilissimo per tutte le classi, ma è soprammodo d'importanza pei poveri, poichè:

1.° essa offre un mezzo potente a far sì che i genitori non abbandonino o non espongano i loro figli, ed è fomento alla morale ed allo spirito di famiglia;

2.° offre un mezzo all'applicazione certamente fruttuosa delle elemosine manuali, che sono spesso incitamento al vizio ed al delitto;

3.° assicura, specialmente agli abitanti della campagna, una istruzione sufficiente all'ottavo o nono anno, giacchè d'ordinario, giunti i giovanetti a questa età, trasandano le scuole per le campestri occupazioni;

4.° giova l'economia dello Stato, poichè delle varie centinaia di migliaia di giovanetti che al sesto anno frequentano le scuole elementari, oltre ad una metà appartengono alla classe povera: e nelle scuole dell'infanzia acquistandosi dal terzo al sesto anno le cognizioni proprie del primo anno delle scuole elementari, saranno alla ricchezza dello Stato acquistate varie centinaia di migliaia d'anni di lavoro. Sui premessi utili risultamenti delle scuole per l'infanzia lo scrivente può senza orgoglio pretendere a fare testimonianza, essendo stato in patria l'istitutore e il direttore di tali scuole pel corso di quindici anni. —

8.° Il regolamento dell'istruzione primaria e delle arti e mestieri deesi stendere con adatto metodo ai condannati a pena nelle prigioni, poichè le prigioni debbono avviarsi ad essere scuole di morale, e cessare di essere incentivo alla immoralità, al vizio ed al delitto.

9.° Sono conservati nel Regno i Ginnasi, i Licei, le due Università, gl' Istituti di scienze, lettere ed arti, e le Accademie di arti belle.

10.° In una legge speciale si svolgeranno i premessi principii, e sarà stabilito se alle classi agiate debbasi impartire l' istruzione primaria gratuitamente o contro compenso, guardato allo spendio che dallo Stato verrebbe sostenuto pel cominciamento di tale istruzione al terzo anno di età specialmente pel povero. (1)

(1) Alla sezione dell' istruzione vorrei aggiunto altro paragrafo, e sarebbe: dovrà esservi una scuola per tutti gli esciti dalle scuole elementari, comune anche all' intero popolo, nella quale sia perenne l' insegnamento dei principii della morale non pure fondata sulla religione ma sul destino dell' uomo appalesato dalla ragione e sulle teoriche dell' utile non apparente ma reale, non fuggevole ma duraturo, dell' economia politica, del gius civile e penale, dello Statuto; recato il tutto alla comprensione delle menti volgari con metodo succoso e agevolmente apprensibile.

Di tal maniera le classi popolari sarebbero incitate all'osservanza del giusto, al rispetto alle leggi e all' Autorità, e si volgerebbero al bene privato e pubblico per tutti gli elementi intellettivi e morali che sono nell'uomo; e si torrebbe dalla radice il mal seme delle passioni disordinate e si canserebbe il trascorso del popolo, per la ignoranza, agli errori tal fiata più disastrosi, e sarebbe cessata la facilità ond'esso è traviato di spesso dai nemici dell'ordine sociale.

Le scuole elementari sono utilissime, ed ove sieno ben regolate possono essere sino a certo punto educatrici; ma esse non sono che preparatorie alla necessaria istruzione morale e civile che pur vuole essere anche al popolo compartita.

Taluno griderà all' utopia supponendo impossibile attuare la scuola popolare da me proposta; ma il grido non può alzarsi che da coloro che ignorino come ogni scienza possa ridursi a poche e chiare teoriche per acconcio metodo comprensibili anche solo dal senso comune. Nelle scuole elementari dirette al popolo s' insegnano i principii gramaticali; e la gramatica si rannoda alle teorie più sottili dello sviluppo del pensiero e dei mezzi a significarlo; e tale inse-

DELLA CENSURA O CONSULTA DI STATO

Nel § 29. dello Statuto è determinato che sia aperto il ricorso alle Autorità competenti ove sieno violate le leggi oppure offesi i diritti accordati al Regno Lombardo-Veneto dallo Statuto medesimo; ma in questo § non si dice quali sieno le Autorità competenti a cui si debba ricorrere.

Egli è questo tale un argomento cui rivolsero i loro pensieri non pure i moderni, ma eziandio gli antichi trattatori della scienza di Stato, avvisando unanimamente che un rimedio si dovesse dare contro gli abusi del pubblico diritto. [illegible] legislatori fra i Greci additavano siccome rimedio alla [illegible] diritto l'insurrezione popolare e l'uc- [illegible] non è bisogno il dire [illegible] Romani, oltre

atti incostituzionali, la quale, trovando fondata l' imputazione, la rimetteva al Tribunale di revisione, come si scorge dagli art. 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114. Nel cessato Regno d' Italia la cognizione ed il giudizio delle violazioni delle costituzioni erano rimesse, pel terzo Statuto del Regno 5 giugno 1805, al Consiglio di Stato, il quale poteva ordinare la traduzione in giudizio degli agenti immediati della pubblica amministrazione.

L' importanza che siavi un mezzo legale a reprimere le offese alle leggi ed allo Statuto se sarebbe grave per l' Impero non lo è meno pel Regno Lombardo-Veneto: imperòcchè siccome deve importare all' Impero che non sieno abusate le leggi del 4 marzo e le leggi generali, importa del pari al Regno Lombardo-Veneto che non si violino lo Statuto e le sue leggi particolari.

Il mezzo migliore a cansare le violenti commozioni è la via giuridica che sia aperta a reprimere ogni abuso. Se la Francia avesse avuto mezzo a ricorso giuridico contro le famose ordinanze di Carlo X, quel Re non avrebbe perduto il trono e non lo avrebbe per avventura perduto Luigi Filippo.

Si dovrebbero adunque aggiungere allo Statuto le seguenti disposizioni. =

1.° Per reprimere le violazioni al presente Statuto, o alle leggi particolari del Regno, o alle costituzioni comunali e provinciali è stabilito un alto magistrato detto Censura.

2.° La Censura è composta di nove membri, eletti per un terzo dall' Imperatore, per un terzo dal Senato e per un terzo dalla Camera dei Deputati, fra gl' Italiani.

3.° I ricorsi contro le violazioni dello Statuto politico, siccome interessanti tutto il Regno, potranno di regola interporsi dalle Autorità comunali e provinciali e dalla Dieta: i ricorsi contro le violazioni delle costituzioni dei comuni e

delle provincie potranno essere interposti dalle Autorità comunali e provinciali.

Potranno però interporsi ricorsi contro le violazioni dello Statuto da qualunque abitante del Regno, e contro le violazioni delle costituzioni comunali e provinciali da qualunque membro del comune e della provincia.

4.° La Censura giudicherà delle violazioni dello Statuto e delle costituzioni comunali e provinciali non solo, ma trovandovi soggetto d'imputazione civile o criminale ne darà notizia ai tribunali ordinari civili o penali per le analoghe procedure.

La rappresentanza immediata del potere esecutivo nel Regno sarà responsabile a termini di una legge speciale.

5.° I conflitti di attribuzione fra le Autorità amministrative e giudiziarie verranno portati alla decisione della Censura.

— Questo § è fondato sul bisogno che negli accennati conflitti decida una terza Autorità indipendente dalle contendenti. —

6.° Una legge speciale determinerà i requisiti dei membri della Censura, le forme dei ricorsi, della discussione e della decisione.

— La Costituzione del 4 marzo vuole l'autonomia, di tutti gli Stati dell'Impero, e perciò vi debb'essere un mezzo nel Regno Lombardo-Veneto atto a reprimere gli abusi, altrimenti sarebbero accordati diritti senza i mezzi valevoli a guarantirli. (1)

(1) Alle attribuzioni della Consulta di Stato vorrebbe aggiungersi la facoltà di decider in Suprema istanza del contenzioso amministrativo.

Alla stessa Consulta di Stato dovrebbe fidarsi la protezione della libertà individuale. In ogni Stato è necessario un potere di polizia,

XXVIII. Non avvi nello Statuto un titolo della revisione o riforma delle disposizioni che vi si contengono.

Una Sezione apposita dovrebbe essere aggiunta nell'argomento, e vi si dovrebbero registrare alcune massime che sono bensì nello Statuto già compilato, ma collocate fuor di luogo.

I §§ da inserirvi sarebbero i seguenti. =

1.° I cangiamenti al presente Statuto potranno nella prima convocazione della Dieta del Regno essere proposti, discussi e deliberati nelle forme ordinarie delle deliberazioni del Potere legislativo.

2.° Per deliberare sopra cangiamenti successivi sarà necessaria la presenza di tre quarti dei membri del Senato

dicasi di buon governo o di ordine pubblico chè le denominazioni non mutano l'essenza delle cose.

Due sono i subbietti importantissimi dei poteri di polizia: l'investigare i delitti commessi e il rintracciare i delinquenti onde s'intende all'attuazione della giustizia punitrice: l'impedire i delitti dei quali vi sia pericolo avvisando così a quella giustizia che dir dovrebbesi di prevenzione. Rispetto alla prima funzione è facile reprimere gli abusi e cansare gli arbitrii giacchè è stabilito nello Statuto che entro breve termine i sospettati di delitto o debbano lasciarsi liberi o consegnarsi all'autorità giudiziaria; ma rispetto alla seconda l'azione della Polizia è senza confronto più delicata e pericolosa. Il diritto nella società alla prevenzione delle offese è indubitato, dappoichè un tale diritto competerebbe anche all'individuo nello stato di natura se un tale stato può immaginarsi; ma quante volte la libertà individuale non venne dalla Polizia impunemente sacrificata? quante volte non pure gli arresti furono arbitrari, ma le detenzioni si prolungarono senza che gli arrestati avessero mezzo efficace a richiamarsene? Le autorità politiche subalterne ordinavano gli arresti: potea ricorrersi alle Autorità politiche superiori ma queste decidevano sulle relazioni degli autori delle offese ai diritti individuali. Non era giusto d'altronde che la libertà dei cittadini fosse assolutamente abbandonata al potere esecutivo. La Consulta di Stato parreb-

e della Camera dei Deputati, e il voto favorevole di due terzi almeno dei presenti si nell' una che nell' altra Camera.

3.° Le proposte di cangiamenti allo Statuto dopo la prima convocazione della Dieta dovranno essere fatte in una sessione e deliberate nella sessione successiva; e nell' intervallo fra l' una e l' altra dovranno essere notificate al pubblico, onde sieno illuminate dalla generale discussione. (1)

bemi dover essere la tutrice più autorevole e reverenda della libertà individuale: ad essa dovrebbe essere aperto immediatamente il ricorso dei colpiti d' arresto ed ogni ordinazione d' arresto dovrebbe d' ufficio essere a lei sommessa per la conferma o per la riforma.

Un arresto politico dice il Romagnosi, anche confermato dall' Autorità superiore non dovrebbe in ogni caso prolungarsi oltre i sei mesi, e scorso un tal termine dovrebbe all' arrestato concedersi la facoltà di provocare il giudizio per assoluzione o per condanna. Il §. 10. dello Statuto proposto pel Regno Lombardo-Veneto è più liberale, vedendovisi prescritto che le persone arrestate per ordine politico, o debbono riporsi in libertà entro 48 ore o consegnarsi al giudizio competente. Non s' indurrebbe col citato § una soverchia restrizione ai poteri di buon governo? Se deve ammettersi la sospensione della libertà individuale per misura preventiva ove siavi concessione moralmente certa tra il rispettarla e il pericolo di danno privato o pubblico, questo pericolo, esistente al momento dell' arresto, non potrebbe sussistere dopo il termine delle 48 ore senza che il caso ammettesse un giudiziario procedimento? Senza decidere propongo i miei dubbi perchè, amico della libertà individuale, non vorrei che la sua guarentigia si disgiungesse dai riguardi dovu alla pubblica sicurezza.

(1) Nei paragrafi riguardanti la revisione o riforma dello Stat io tenni ferma in massima la proposta ministeriale che i mutam da farvisi così nella prima Dieta come nelle Diete successive sier competenza della legislatura e non proposi che alcune form maggiore cautela. Meditando però su tale argomento mi pe che ogni cangiamento allo Statuto dovesse essere deciso da una straordinaria, tranne la prima convocazione, eletta da coleggi a questo scopo speciali.

INTORNO LA TERZA SPECIE

DI CONSIDERAZIONI

XXIX. La Sezione I. dello Statuto ha il titolo — Disposizioni generali; — e questo titolo abbraccia il Regno, la religione, i diritti individuali.

Tutte le costituzioni che si conoscono parlano in un

La Costituzione è l'arca santa per la nazione, cui non deve toccarsi che assai di rado e per imperiose cagioni, imperocchè i principii in essa stabiliti vorrebbero radicarsi nella mente e nel cuore dei cittadini, nè questo effetto può sperarsi che dal tempo e dall'abitudine. Non può essere la Costituzione immutabile perchè vuole essere l'espressione dei vari gradi della vita civile di un popolo, e dee seguire l'andamento della umana natura essenzialmente processiva. Ma vuolsi, perchè sia fruttuosa, circondarla di riverenza ed ogni innovamento deve essere preceduto da forme salutari che ne appalesino l'importanza e lo assicurino risultato di accurata meditazione. Le forme ordinarie della legislazione non paionmi sufficienti. Nè parmi razionale che la Costituzione si assoggetti a mutamenti dall'ordinario potere legislativo, dappoichè questo potere non ha esistenza che per lei, e ripugna che esso possa mutare o riformare il mandato che gli è conferito.

[illegible] sezione preliminare dello Stato e delle sue generiche condizioni; e l'ordine di ragione così richiede, perchè ogni [illegible] dee cominciare dalla determinazione del suo soggetto, ed il soggetto di ogni Statuto politico è la nazione o il Regno cui si voglia dare vita politica.

La prima Sezione dello Statuto dovrebbe adunque essere (Del Regno) — e dovrebbe comprendere i soli primi cinque §§ della proposta di Statuto, e vi si dovrebbe inserire come Venezia e Milano debbano avere un Governatore con un Consiglio governativo; e vi si dovrebbe aggiungere che nel Regno vi sarà un Potere centrale superiore, che vi avrà una Sezione nel Ministero in Vienna, e che i confini non ne potranno essere variati senza il consenso della Dieta.

XXX. Una Sezione apposita dovrebbe comprendere i diritti individuali, separata da quella del Regno; e la religione ne dovrebbe far parte, giacchè, considerata essa rispetto allo Stato, non è che uno dei diritti primigenii dei singoli membri del corpo sociale.

[illegible] sezione speciale ai diritti individuali [illegible]

[illegible]

XXX[illegible]

[illegible]

spese generali dell' Impero, dell'ordinamento del Monte Lombardo-Veneto, e dei conti che si debbono rendere dal Luogotenente alla Dieta.

Così fatti argomenti sono di natura tanto speciale che vogliono una Sezione separata delle Finanze; titolo che si trova distinto in tutte le recenti costituzioni. (1)

(1) Potrebbesi chiederci, pretendi tu colle tue proposte di avere raggiunto uno Statuto confacente al Regno Lombardo-Veneto?

A chi mi facesse tale domanda risponderei, doversi distinguere tre ipotesi differenti: quella che il Regno stesse da solo ed indipendente, e le mie proposte sarebbero essenzialmente difettive: quella in cui anzichè l'unità dell' Impero, e il conseguente incentramento degli interessi generali, fosse stabilita l'unione semplice del Regno all' Impero con un vincolo federativo ed anche in questa le mie proposte non converrebbero; la terza, che è la sola reale, in cui l'unità dell' Impero è massima assoluta ed indeclinabile (nè monta l'esame se più savia ed utile l'unità o l'unione) e per questa ipotesi, se io non prendo errore, lo Statuto che venisse compilato sulle fatte proposte dovrebbe riputarsi vantaggioso al nostro paese.

Vi ha di tali che non vorrebbero adoperarsi a prò della patria che ove fosse dato raggiungere idee preconcette di perfezione, i quali, anzichè avvisare al bene che le circostanze consentono, preferiscono di starsi nell'inazione. Io non sono di quest'avviso imperocchè l'inazione, che può essere vantaggiosa e legittima in alcuni casi speciali, è un'eccezione che a torto vorrebbe alzarsi a regola generale. Per me, in ogni condizione della cosa pubblica, è dovere d'onesto uomo e di cittadino l'operarsi ad utile del proprio paese e consento coll'intelletto e col cuore nella sentenza di Romagnosi che sempre è doverosa ed onorevole l'opera, tornasse anche inutile, a procacciare il meglio e cansare il peggio. Tale è la mia fede morale e politica che mi è caro di professare.

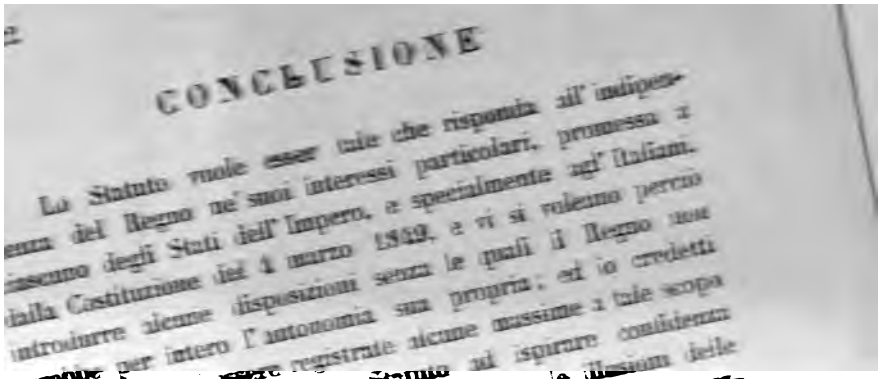

CONCLUSIONE

franco e libero animo che è primo dovere dell' onest' uomo, che è richiesto in modo speciale nel momento solenne in cui si dà opera a gettare le fondamenta a nuovi destini di una bella parte d' Italia, e ch' Ella stessa, sig. Ministro, mi ingiunse con quello spirito liberale e sapiente che sì alto l' ha collocata nella generale opinione. E nel chiudere la mia memoria le dirò schiettamente, che mi gode l' animo che i miei pensieri sieno sottoposti al giudizio di Lei assennato e coscienzioso.

Avv. GIUSEPPE SALERI.